Anno 160° - Numero 22

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° giugno 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria, 691 - 00138 Roma - centralino 06-85081 - libreria dello stato Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2019, n. 3.

Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità. (19R00143) Pag.

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 febbraio 2019, n. 5.

Modifica al regolamento di esecuzione relativo agli interventi di assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali. (19R00149).....

Pag.

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 gennaio 2019, n. **07/Pres**.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale, emanato con DPReg. 114/2017. (19R00131)......

Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 gennaio 2019, n. **08/Pres**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 «Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)». (19R00153)......

Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 gennaio 2019, n. **010/Pres**.

Pag. 8

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2019, n. 1.

Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro). (19R00147).

Pag. 10



LEGGE REGIONALE 4 marzo 2019, n. 2.		REGIONE BASILICATA		
Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18. (19R00148)	Pag. 17	LEGGE REGIONALE 16 novembre 2018, n. 36. Ecomusei, case di comunità. (18R00489)	Pag.	37
REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2019, n. 10.		LEGGE REGIONALE 16 novembre 2018, n. 37. Misure straordinarie per contrastare l'emergenza cinghiali in Basilicata. (18R00490)	Pag.	41
I Grandi Toscani. Celebrazione di personalità illustri ed istituzioni storiche della Toscana. (19R00139)	Pag. 20	LEGGE REGIONALE 22 novembre 2018, n. 38.		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONALE 30 gennaio 2019, n. 6/R. Disposizioni in materia di sistema delle competenze, accreditamento e tirocini non curriculari. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003. (19R00140).	GIUNTA Pag. 23	Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata. (19R00107) REGIONE SICILIA	Pag.	46
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONALE 12 febbraio 2019, n. 8/R .	GIUNTA	LEGGE 22 febbraio 2019, n. 1.		
Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio». Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico). Abrogazione dell'articolo 12. (19R00141)	Pag. 34	Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale. (19R00145)		59
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONALE 19 febbraio 2019, n. 11/R. Disposizioni in materia di comunità del bosco e di piani specifici di prevenzione AIB - modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana). (19R00142).	GIUNTA Pag. 35	per il triennio 2019-2021. (19R00146)	Pag.31.Pag.	68



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2019, n. 3.

Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 - Suppl. n. 3 del 14 febbraio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

- 1. La Regione, in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Strasburgo nel 2007, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), i principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, i principi statutari, nonché nel rispetto della normativa statale ed europea di riferimento, promuove la realizzazione di interventi volti a favorire le politiche per le persone con disabilità.
- 2. La Regione, in attuazione delle finalità di cui al comma 1, persegue i seguenti obiettivi:
- a) sostenere la dignità, i diritti e le libertà fondamentali di ogni persona con disabilità, in particolare sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e solidarietà;
- b) porre in essere azioni volte a concorrere alla rimozione delle barriere fisiche, sensoriali e culturali che impediscono il pieno sviluppo della persona con disabilità e il raggiungimento della massima autodeterminazione possibile, intesa quale capacità di sviluppare autonomamente le proprie relazioni sociali, economiche e culturali;
- c) disciplinare gli interventi regionali relativi alle politiche per la disabilità, uniformando il contesto legislativo regionale alle finalità di cui al comma 1 e alle linee guida del Programma biennale d'azione, redatte dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge n. 18/2009;
- d) favorire il coordinamento delle politiche a favore delle persone con disabilità attraverso sinergie e accordi con gli enti pubblici e privati presenti sul territorio regionale, con le associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e con tutti gli attori coinvolti nella gestione e accompagnamento all'autonomia delle stesse.

Art. 2.

Interventi

- 1. La Regione per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1:
- *a)* interviene per promuovere l'autodeterminazione e l'autonomia delle persone con disabilità;
- b) favorisce la piena inclusione e la partecipazione effettiva delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita, in particolare in quello sociale, scolastico, formativo, lavorativo, economico, culturale, sportivo e politico;
- *c)* promuove condizioni di pari opportunità e non discriminazione di genere;
- *d*) sostiene interventi negli ambiti relativi alla mobilità, all'informazione e alla comunicazione in condizioni di uguaglianza con le altre persone.

Art. 3.

Linee d'azione per le politiche delle persone con disabilità

- 1. La Regione sviluppa linee d'azione per le politiche delle persone con disabilità, in sinergia con le istituzioni pubbliche e gli enti privati presenti sul proprio territorio regionale, nonchè con le associazioni a tutela delle persone con disabilità e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei seguenti ambiti d'intervento:
 - a) politiche del lavoro e occupazione;
- b) politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società;
 - c) trasporti e mobilità;
- *d)* inclusione educativa e scolastica, processi formativi e di cittadinanza attiva;
 - e) salute e politiche sociali;
 - f) politiche di welfare abitativo;
 - g) cultura e turismo;
 - *h*) sport;
- i) contrasto alla discriminazione e attività di sensibilizzazione.

Art. 4.

Attività informative e di sensibilizzazione

- 1. Con riguardo alle attività informative e di sensibilizzazione, la Regione:
- a) impiega nelle proprie leggi, nonché nei regolamenti e atti amministrativi, esclusivamente i termini «disabilità» e «persone con disabilità», come previsto dalla Convenzione ONU di cui all'art. 1 e ne promuove l'uso da parte di tutti gli enti pubblici;
- b) promuove l'attività di informazione, aggiornamento e accesso ai servizi specifici rivolti ai cittadini, istituendo, sul sito istituzionale della Regione, una sezione dedicata al tema della disabilità, con duplice accesso rivolto cittadinanza, nonché alle istituzioni;







- *c)* incoraggia l'attuazione di provvedimenti per la diffusione di una nuova percezione della disabilità, sostenendo il rispetto per i diritti e la dignità delle persone.
- 2. La Regione contrasta, altresì, gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose riguardanti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l'età in attuazione della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale).

Art. 5.

Politiche del lavoro e occupazione

- 1. In attuazione di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dall'art. 47 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), la Regione promuove l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso interventi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro, ivi compresi percorsi di riqualificazione professionale.
 - 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
- *a)* sostiene interventi volti ad armonizzare il funzionamento dei servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge n. 68/1999;
- b) incentiva, nell'ambito della normativa statale di riferimento, l'utilizzo dello strumento della convenzione al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità:
- c) favorisce il raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, per orientare i giovani con disabilità ad un appropriato inserimento lavorativo e concorre all'individuazione di un percorso didattico adeguato alle competenze dello studente con disabilità;
- d) promuove, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 (Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità), il ruolo del Disability Manager, quale figura da inserire negli enti pubblici e nelle aziende private, al fine di costruire reti, servizi e soluzioni per sostenere l'autonomia e per promuovere e garantire l'applicazione della legge n. 68/1999, attraverso il monitoraggio costante di tutto il percorso legato all'inserimento lavorativo dal momento della valutazione del fabbisogno delle aziende, alla valutazione dell'eventuale necessità formativa mirata alla figura richiesta, al matching, all'inserimento lavorativo e al relativo monitoraggio, per sostenere ogni passaggio anche attraverso la promozione delle convenzioni di cui alla legge n. 68/1999.

Art. 6.

Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società

1. La Regione promuove l'adozione di politiche efficaci ed adeguate al fine di facilitarne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità e la loro piena inclusione e partecipazione nella società.

— 2 **—**

- 2. In attuazione delle linee d'azione di cui all'art. 3, la Regione incentiva la vita indipendente, sostiene l'auto-determinazione delle persone con disabilità e individua nuovi percorsi per agevolare politiche dell'abitare che favoriscono l'autonomia delle persone.
- 3. La Regione promuove progetti di vita indipendente sulla base di piani personalizzati, affinché le persone con disabilità possono programmare e realizzare il proprio progetto di vita all'interno o all'esterno della famiglia e dell'abitazione di origine, nonché servizi per l'abitare basati su progetti personali che garantiscono il protagonismo della persona con disabilità, o di chi la rappresenta, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi, delle reti formali e informali del territorio.

Art. 7.


Trasporti e mobilità personale

- 1. La Regione adotta in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) misure volte a favorire la mobilità individuale con autonomia delle persone con disabilità, nonché l'accessibilità ai mezzi di trasporto ed alle infrastrutture ad essi correlate, all'informazione, alla comunicazione, alle attrezzature e ai servizi offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare:
- *a)* monitora l'applicazione degli standard minimi e delle linee guida per l'accessibilità alle strutture e ai servizi aperti o offerti al pubblico;
- b) orienta le azioni nei confronti degli enti privati che forniscono le strutture e i servizi di cui alla lettera a) al rispetto delle norme relative all'accessibilità per le persone con disabilità;
- c) monitora la realizzazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'abbattimento delle barriere sensoriali da parte degli enti locali, anche mediante interventi di progettazione universale, prevedendo l'accessibilità e la fruibilità ai luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché degli spazi urbani, quale criterio di premialità per l'accesso ai programmi finanziati dalla Regione in base alle norme di settore;
- d) promuove lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie di informazione e comunicazione, in modo da renderli accessibili e fruibili al minor costo;
- *e)* favorisce, mediante le aziende di trasporto pubblico locale, la formazione del personale sui temi della disabilità, con particolare riferimento all'accessibilità sui mezzi.

Art. 8.

Inclusione educativo-scolastica, formativa e promozione della cittadinanza attiva

1. La Regione, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) promuove



la realizzazione di progetti finalizzati all'inserimento scolastico in scuole di ogni ordine e grado e la conseguente inclusione delle persone con disabilità.

- 2. La Regione realizza interventi di formazione professionale previsti dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), coordinandoli con gli interventi di inclusione scolastica di cui al comma 1.
- 3. La Regione promuove percorsi di cittadinanza attiva ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 7 (Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte).

Art. 9.

Salute e politiche sociali

- 1. La Regione si impegna al fine di evitare, in ambito sanitario, qualsiasi forma di discriminazione derivante dalla condizione di disabilità.
- 2. La Regione favorisce il superamento dell'approccio alla disabilità separato e frammentato nelle singole patologie, favorendo una presa in carico globale, mirata alla persona, tenendo conto in modo dinamico dei fattori ambientali e personali, secondo il modello biopsicosociale e assicurando il mantenimento delle migliori condizioni possibili di benessere e autonomia.
- 3. La Regione prevede percorsi di accompagnamento e accesso facilitato a persone con disabilità psico-fisica grave, nell'ambito della organizzazione dei servizi sanitari volti alla erogazione delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale, anche attraverso una specifica qualificazione dei punti di accoglienza ed orientamento presenti nelle aziende sanitarie regionali.

Art. 10.

Politiche di welfare abitativo

- 1. La Regione, nell'ambito delle politiche di welfare abitativo, mette in atto azioni per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e di edilizia sociale, in coordinamento con le risorse statali di cui al Fondo istituito ai sensi dell'art. 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).
- 2. La Regione, per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, provvede a disciplinare le procedure atte a individuare i requisiti, le modalità e i tempi per la raccolta dei fabbisogni da soddisfare.

Art. 11.

Cultura e turismo

1. La Regione promuove e monitora, negli ambiti di propria competenza, la piena fruibilità e accessibilità a eventi culturali, luoghi di interesse e percorsi turistici, favorendo un approccio inclusivo che tenga conto delle diverse esigenze e delle caratteristiche fisiche, motorie, sensoriali, comunicative, relazionali, intellettive, psichiche, di tutte le persone.

2. I progetti finanziati anche con il contributo della Regione in base alle norme di settore, relativamente agli eventi, luoghi e percorsi di cui al comma 1, sono realizzati in assenza di barriere architettoniche e sensoriali o con l'impegno di fornire assistenza alle persone con disabilità, al fine di favorirne la piena partecipazione.

Art. 12.

Promozione sportiva

- 1. La Regione promuove il ruolo sociale dello sport a favore delle persone con disabilità, prevedendo:
- a) la più ampia partecipazione alle attività sportive a tutti i livelli;
- b) il sostegno all'attività fisico-motoria quale strumento per migliorare le condizioni psicofisiche e relazionali;
- c) l'integrazione sportiva delle e degli atleti, al fine di valorizzare in eguale misura le finalità formative e quelle agonistiche;
- d) la partecipazione delle e dei minori alle attività ludiche e ricreative, agli svaghi e allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico favorendo in proposito la predisposizione di parchi giochi fruibili e ludoteche prive di barriere;
- e) l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi alle persone con disabilità ed in particolare delle e degli atleti con disabilità.

Art. 13.

Confronto con le autonomie locali, le associazioni a tutela delle persone con disabilità e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

- 1. In attuazione di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2017, viene istituito un tavolo di lavoro quale sede di confronto permanente sul tema della disabilità con le autonomie locali a livello regionale, le associazioni a tutela delle persone con disabilità e le organizzazioni sindacali, entrambe maggiormente rappresentative, utilizzando i criteri di rappresentanza adottati dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge n. 18/2009, nonché le disposizioni di cui alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 37 (Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette).
- 2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua i componenti del tavolo di cui al comma 1, nonché le modalità di funzionamento dello stesso.
- 3. In relazione a specifici argomenti, per i quali si renda necessaria una consultazione altamente qualificata, il tavolo di cui al comma 1 può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati presenti sul territorio regionale o nazionale, esperti sui temi trattati, al fine di garantire che gli interventi a favore delle persone con disabilità siano il più possibile integrati tra di loro e rispondenti alle reali necessità.
- 4. La partecipazione ai lavori del tavolo di cui al comma 1 non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

— 3 **—**



Art. 14.

Istituzione della Cabina di regia

- 1. Presso la Giunta regionale è istituita una Cabina di regia, di seguito denominata Cabina, con compiti consultivi e propositivi nella materia della disabilità, di cui fanno parte:
- a) l'assessore o l'assessora regionale alle politiche sociali, che lo presiede, o un suo delegato o delegata, nonché gli assessori o le assessore, o loro delegati, competenti negli ambiti di intervento individuati all'art. 3;
- b) i direttori e le direttrici delle strutture regionali, o loro delegati, competenti negli ambiti di intervento individuati all'art. 3;
- c) le rappresentanze dei soggetti di cui all'art. 13, comma 1;
 - d) le associazioni rappresentative degli enti locali.
- 2. Alla Cabina possono essere invitati anche soggetti esterni, esperti sui temi della disabilità.
- 3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le modalità di funzionamento e organizzazione della Cabina.
- 4. La Cabina si riunisce periodicamente con il compito di:
- a) monitorare lo stato di attuazione della legge e proporre progetti per l'inclusione, l'accessibilità e la partecipazione delle persone con disabilità;
- b) fornire consulenza agli operatori pubblici coinvolti nei percorsi dedicati alle persone con disabilità;
- c) promuovere iniziative di sensibilizzazione sul tema della disabilità.
- 5. La Cabina relaziona annualmente sull'attività di cui al comma 4 alla commissione consiliare competente.
- 6. La partecipazione alle attività della Cabina non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Art. 15.

Clausola valutativa

- 1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1, dello Statuto e del Capo VI della deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini realizzazione di un sistema organico e integrato dei diversi ambiti di intervento per la tutela dei diritti della persona con disabilità.
- 2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche del supporto della Cabina di regia di cui all'art. 14, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità annuale, presenta | 19R00143

alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

- a) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e le criticità;
- b) un quadro descrittivo del numero, della tipologia, dell'andamento ed evoluzione degli interventi e delle azioni realizzate nei singoli ambiti di intervento;
- c) i dati e gli elementi idonei per una valutazione degli effetti finanziari e delle eventuali variazioni compensative derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
- 3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
- 4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2.

Art. 16.

Clausola di invarianza

- 1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
- 2. All'attuazione degli interventi, delle linee di azione e delle misure di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già presenti nell'ordinamento regionale, nei limiti delle risorse stanziate a finanziamento delle leggi regionali numeri 1/2004, 28/2007, 34/2008, 7/2015, 5/2016.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 febbraio 2019

CHIAMPARINO

(Omissis).



REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 febbraio 2019, n. 5.

Modifica al regolamento di esecuzione relativo agli interventi di assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 - Sez Gen. del 28 febbraio 2019)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 19 febbraio 2019, n. 100;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

- 1. Dopo il comma 3 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 4:
- «4. I componenti di nuclei familiari che hanno presentato domanda per fruire della prestazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e relativa legge di conversione, non possono richiedere la concessione delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 20/bis e 21 del presente decreto o beneficiare di tali prestazioni, neppure in qualità di componente di nucleo familiare. Ciò vale anche nel caso in cui la loro domanda non sia ancora stata evasa o se fruiscono già di tale prestazione. La limitazione vale anche per gli altri componenti del nucleo familiare ai sensi del presente decreto.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 febbraio 2019

Il Presidente della Provincia: Kompatscher

(Omissis).

19R00149

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 gennaio 2019, n. **07/Pres**.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale, emanato con DPReg. 114/2017.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 30 gennaio 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) ed in particolare l'art. 4, comma 30 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi, fino al 50 percento della spesa ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti ad uso residenziale o di proprietà di imprese;

Visto il successivo comma 31 del medesimo articolo, secondo cui con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa;

Visto il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017), per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale», emanato con proprio decreto 18 maggio 2017, n. 0114/Pres;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) ed in particolare l'art. 4, comma 7 che, modificando l'art. 4, comma 30 della legge regionale 25/2016, ha introdotto la possibilità di contribuire anche il solo smaltimento dell'amianto;

Preso atto dell'opportunità di modificare in chiave telematica le modalità di trasmissione delle domande di contributo, in linea con il processo di digitalizzazione delle attività della pubblica amministrazione;

Preso atto, pertanto, della necessità di modificare, alla luce di quanto sopra e delle problematiche emerse in sede di istruttoria delle domande di contributo, il regolamento emanato con proprio decreto n. 0114/Pres./2017;

Visto il «Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale, emanato con D.P.Reg n. 114/2017» e ritenuto di emanarlo;



Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 18 gennaio 2019;

Decreta:

- 1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale, emanato con D.P.Reg n. 114/2017», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale, emanato con D.P.Reg 114/2017.

(Omissis).

Art. 1. Modifica all'art. 2 del D.P.Reg n. 114/2017

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 114/Pres (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017), per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale) dopo le parole: «dell'amianto» sono inserite le seguenti; «, oppure di solo smaltimento, da realizzarsi successivamente alla presentazione della domanda.».

Art. 2. Modifiche all'art. 4 del D.P.Reg n. 114/2017

- 1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2017 è sostituito dal seguente:
- «1. La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, è presentata, pena la sua irricevibilità, esclusivamente attraverso la piattaforma web accessibile dal sito istituzionale della Regione dal 1° febbraio al 28 febbraio di ogni anno.
- 2. La domanda di cui al comma 1 contiene, a pena d'inammissibilità, i dati anagrafici del richiedente il contributo, la descrizione dell'intervento che si intende realizzare nonché le seguenti dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa):
- a) attestazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3;

- b) attestazione di insussistenza di altri contributi pubblici per là realizzazione dell'intervento per il quale si chiede il contributo.
- 3. Alla domanda di cui al comma 1 è allegata, a pena d'inammissibilità, la seguente documentazione:
- a) preventivo dettagliato di spesa, con evidenza degli importi relativi a ciascuna spesa ammissibile nonché con l'indicazione della quantità di materiale contenente amianto da rimuovere e smaltire;
- b) almeno due fotografie dell'immobile oggetto di intervento, attestanti la presenza di amianto;
 - c) documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo;
- d) autorizzazione alla realizzazione dell'intervento oggetto della domanda da parte di eventuali comproprietari o del proprietario nel caso in cui in cui il richiedente sia uno dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b):
- e) autorizzazione alla realizzazione dell'intervento oggetto della domanda da parte dell'assemblea condominiale, nel caso in cui in cui il richiedente sia un condominio.
- 4. Nel caso di più comproprietari, la domanda di contributo è presentata da uno solo di essi previa autorizzazione degli altri alla realizzazione dell'intervento oggetto della domanda medesima.
- 5. I soggetti di cui all'art. 3 possono presentare una sola domanda per anno.».

Art. 3. Modifica dell'art. 6 del D.P.Reg n. 114/2017

- 1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2017 è inserito il seguente:
- «1-bis. Sono altresì ammissibili a contributo le spese inerenti l'approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza nella misura massima del 10 percento dell'importo relativo alla sola rimozione del materiale contenente amianto.».

- 1. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2017 le parole: «di ricevimento delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica certificata attestante il ricevimento da parte della Direzione centrale competente in materia di ambiente oppure, nel caso di invio tramite raccomandata, dalla data e l'ora dell'invio apposta dall'ufficio postale» sono sostituite dalle seguenti: «di trasmissione delle domande come certificato dalla piattaforma web predisposta per l'inoltro delle stesse».
- 2. Dopo il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2017 è inserito il seguente:
- «2-bis. L'elenco delle domande ammissibili a contributo nonché quello delle domande non ammissibili è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.».

Art. 5. Modifiche all'art. 10 del D.P.Reg n. 114/2017

- 1. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2017 è sostituito dal seguente: «1. Il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo, entro dodici mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, è tenuto a presentare la seguente documentazione giustificativa della spesa:
 - a) fatture quietanzate intestate al beneficiario;
- b) almeno due fotografie attestanti lo stato dell'immobile dopo l'intervento;
- c) documentazione attestante l'avvenuta convalida del piano di lavoro, ove previsto, attraverso l'applicativo "Medicina del Lavoro Amianto (Me.L.Am.)";
- d) nel caso di rimozione in proprio o di solo smaltimento, in luogo della documentazione di cui alla lettera c), copia del formulario di identificazione del rifiuto contenente amianto attestante l'invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento.».
- 2. Dopo il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2017 è inserito il seguente:
- «1-bis. Il beneficiario con la presentazione della documentazione di rendicontazione comunica altresì le modalità di pagamento del contributo.».



Art. 6. Inserimento degli articoli 12-bis e 12-ter nel D.P.Reg n. 114/2017

1. Dopo l'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2017 sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-bis (Subentro). — 1. In caso di trasferimento della proprietà dell'immobile per causa di morte o atto tra vivi, il nuovo proprietario può presentare istanza di subentro nel contributo già ammesso a finanziamento o concesso.

- 2. In caso di cessazione del contratto di locazione o comodato o di estinzione dell'usufrutto o di altro diritto reale di godimento, il proprietario può presentare istanza di subentro nel contributo già ammesso a finanziamento o concesso a favore del locatario, comodatario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento.
- 3. La domanda di subentro nel contributo è presentata a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti contaminati, allegando le attestazioni di cui all'art. 4 comma 2 nonché l'autorizzazione degli altri eventuali comproprietari alla realizzazione dell'intervento oggetto di contributo. Nel caso di cui al comma 1, alla domanda di subentro è allegata la dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle entrate o il contratto di compravendita. Nel caso di cui al comma 2, alla domanda di subentro è allegata la documentazione idonea a provare la cessazione del contratto di locazione o comodato o l'estinzione dell'usufrutto o di altro diritto reale di godimento.
- 4. Il Servizio competente esaminata la domanda e chieste le eventuali integrazioni adotta il provvedimento di conferma del contributo entro trenta giorni dalla richiesta.
- Art. 12-ter (Riapertura termini per la presentazione delle domande). 1. In caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie, il direttore del servizio competente, ove le domande ammissibili siano già state tutte soddisfatte, fissa un termine di presentazione delle domande per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta.».

Art. 7. Norma transitoria

- 1. In sede di prima applicazione, le domande sono presentate dal 1° marzo al 31 marzo. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono ripresentate con le modalità e le tempistiche ivi indicate.
- 2. I contributi già concessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rendicontati ai sensi del regolamento previgente.

Art. 8. *Abrogazione*

- 1. Sono abrogati in particolare:
 - a) l'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2017;
- b) l'allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 114/2017.

Art. 9. *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

19R00131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 gennaio 2019, n. **08/Pres**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 «Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 6 febbraio 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

Visto il «Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)» emanato con proprio decreto 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres.;

Visti i propri decreti 27 marzo 2018 n. 089/Pres. (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - Norme in materia di risorse forestali) e 27 aprile 2018 n. 0113/ Pres. (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - Norme in materia di risorse forestali), con i quali è stato da ultimo modificato il proprio decreto n. 0274/ Pres./2012;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - Norme in materia di risorse forestali)» e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 22 dell'11 gennaio 2019;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - Norme in materia di risorse forestali)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrale e sostanziale.



2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 -Norme in materia di risorse forestali).

(Omissis).

Art. 1. Modifiche all'art. 38 del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012

- 1. Al comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la parola: «50» è sostituita dalla seguente: «200»;
- b) le parole: «nelle fustaie e fino a 5000 metri quadrati nei cedui» sono soppresse;
- c) dopo le parole: «possono essere eseguite» sono inserite le seguenti: «in proprio».

Art. 2. *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, *il Presidente:* FEDRIGA

19R00153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 gennaio 2019, n. 010/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 98/2017 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l'organizzazione di eventi ecosostenibili coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 30 gennaio 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) ed in particolare l'art. 4, comma 25 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi alle associazioni senza scopo di lucro per l'organizzazione di eventi ecosostenibili che siano coerenti con le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione di rifiuti;

Visto il successivo comma 26 del medesimo articolo, secondo cui con regolamento regionale sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 25, nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari;

Visto il «Regolamento per la concessione di contributi di cui all'art. 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per l'organizzazione di eventi ecosostenibili coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016», emanato con proprio decreto 28 maggio 2017, n. 08a/Pres;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) ed in particolare l'art. 4, comma 41 che modifica il richiamato art. 4 comma 25 della legge regionale N. 25/2016, estendendo le categorie dei beneficiari a comitati senza scopo di lucro e parrocchie;

Preso atto della necessità di modificare, alla luce della sopravvenuta modifica di legge e delle problematiche emerse in sede di istruttoria delle domande di contributo, il regolamento emanato con proprio decreto n. 098/Pres./2017;

Visto il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione n. 98/2017 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l'organizzazione di eventi ecosostenibili coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016)» e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 61 del 18 gennaio 2019;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione n. 98/2017 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l'organizzazione di eventi ecosostenibili coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione n. 98/2017 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l'organizzazione di eventi ecosostenibili coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016).

(Omissis)

Art. 1. Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 98/2017

- 1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2017, n. 98 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l'organizzazione di eventi ecosostenibili coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016), è aggiunto il seguente:
- «1 bis. Gli eventi di cui al comma 1 sono organizzati in luoghi pubblici o aperti al pubblico con esclusione di quelli in cui è abitualmente svolta attività di ristorazione.».

Art. 2. Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 98/2017

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 98/2017, le parole: «associazioni senza scopo di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni ed i comitati senza scopo di lucro e le parrocchie, organizzatori dell'ecofesta».

Art. 3. Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 98/2017

- 1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 98/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'alinea del comma le parole: «entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° marzo dell'anno di presentazione della domanda al mese di febbraio dell'anno successivo»;
- b) alla lettera a) del comma 1, le parole: «, e suo monitoraggio» sono soppresse;
- c) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: «alla spina» sono inserite le seguenti: «o in bottiglie di vetro con vuoto a rendere»;
- d) alla lettera h) del comma 2, dopo le parole: «contenitori compostabili» sono inserite le seguenti: «o riutilizzabili»;
 - e) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
- « 3-bis. Con decreto del direttore del Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, da pubblicarsi sul sito internet della Regione, sono individuati gli alimenti da filiera corta di cui al comma 2, lettera c).
- 3-ter. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), è soddisfatto ove il responsabile dell'ecofesta abbia partecipato anche una sola volta all'evento formativo indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di contributo.».

Art. 4. Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 98/2017

- 1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 98/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma le parole: «unicamente a mezzo posta elettronica certificata,» sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata intestata all'associazione, al comitato o alla parrocchia,»;
- b) all'alinea del comma 2, le parole: «dell'associazione organizzatrice,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'associazione, del comitato o della parrocchia, organizzatore dell'ecofesta,»;
- e) alla lettera c) del comma 2, le parole: «e dell'atto costitutivo» sono sostituite dalle seguenti: «o del comitato»;
 - d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- «3. I soggetti di cui all'art. 3 che organizzino più ecofeste presentano una domanda per ognuna di esse fino ad un massimo di tre. Per la medesima ecofesta non può essere presentata più di una domanda.».

Art. 5. Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 98/2017

- 1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 98/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* al numero 3) della lettera *a)*, dopo le parole: «contenitori compostabili» sono inserite le seguenti: «o riutilizzabili»;
- b) al numero 5) della lettera a), dopo la parola: «tovaglie,» sono inserite le seguenti: «tovagliette, tovaglioli,»;
- c) al numero 1) della lettera c), le parole: «,con inchiostri atossici ed ecologici,» sono soppresse;
- d) al numero 2) della lettera c), le parole: «,con inchiostri atossici ed ecologici,» sono soppresse e dopo le parole: «su tovaglie,» sono inserite le seguenti: «tovagliette, tovaglioli,»;
 - e) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
- «c bis) spese per il servizio di lavaggio di stoviglie e posate riutilizzabili.».

Art. 6. Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 98/2017

- 1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 98/2017 sono aggiunti i seguenti:
- «2-bis. Le spese di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), numeri 3), 4) e 5) sono ammesse, singolarmente o cumulativamente, fino ad un massimo totale di 500,00 euro.
- 2-ter. La spesa di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), numero 6), è ammessa fino ad un massimo di 500,00 euro.».

Art. 7. Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 98/2017

- 1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 98/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla fine della lettera a) sono aggiunte le parole: «, se il beneficiario è un'associazione o un comitato senza scopo di lucro, oppure documentazione giustificativa della spesa ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, se il beneficiario è una parrocchia»;
 - b) il numero 3) della lettera b) è abrogato;
- c) alla lettera c), le parole: «documentazione fotografica dell'ecofesta attestante » sono sostituite dalle seguenti; «documentazione idonea a comprovare»;
 - d) la lettera d) è abrogata.



Art. 8. Sostituzione degli allegati A, B e D al decreto del Presidente della Regione n. 98/2017

1. Gli allegati A, B e D al decreto del Presidente della Regione n. 98/2017 sono sostituiti dagli allegati A, B e C del presente regolamento.

Art. 9. Norma transitoria

- 1. Per l'anno 2019 le domande di contributo sono presentate dal 1° al 15 marzo. Le domande eventualmente presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono ripresentate secondo il suddetto termine.
- 2. Per l'anno 2019 sono oggetto di contributo le ecofeste da organizzarsi sul territorio regionale successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis)

Visto. Il Presidente: Fedriga

19R00132

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2019, n. 1.

Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).

(Pubblicatane Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - Parte Prima - n. 63 del 4 marzo

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge: (Omissis).

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 17 del 2005

- 1. L'art. 24 della legge regionale n. 17 del 2005 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente:
- «Art. 24 (Tirocini). 1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini, nell'ambito dell'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali misure formative di politica attiva, finalizzate a creare un con-

tatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento e il reinserimento lavorativo. I tirocini consistono in periodi di orientamento al lavoro e di formazione in situazioni che non si configurano come rapporti di lavoro. Resta ferma la speciale disciplina contenuta nell'art. 26-novies.

- 2. La presente regolamentazione non si applica:
- a) ai tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, fondazioni di Istruzione tecnica superiore (ITS), in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- b) ai tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche nonché ai periodi di pratica professionale;
- c) ai tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale:
- d) ai tirocini rivolti a cittadini esterni ai Paesi dell'Unione europea, promossi all'interno delle quote di
- 3. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, che assicura la qualità e il corretto andamento del progetto formativo individuale di seguito richiamato. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro, pubblico o privato, persona fisica o giuridica, che ospita il tirocinante. I tirocini sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante. La Giunta regionale individua e predispone i modelli di convenzione e di progetto cui fare riferimento.
- 4. Il progetto formativo di cui al comma 3 ha a riferimento una qualifica del sistema regionale delle qualifiche, le cui competenze, conoscenze e capacità non siano già state interamente formalizzate o certificate al tirocinante.
- 5. Per ogni tirocinio sono individuati un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un tutore responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante. Ogni tutore del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di quaranta tirocinanti, salvo che i tirocini siano attivati con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante. Ogni tutore responsabile del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.
- 6. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), può disporre eventuali circostanziate deroghe in materia di numero di tirocinanti che i tutori del soggetto promotore del tirocinio e i tutori responsabili del tirocinio del soggetto ospitante possono accompagnare contemporaneamente, per i tirocini in favore dei seguenti soggetti:
 - a) le persone di cui all'art. 26-novies;
- b) le persone con disabilità di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999;
- c) le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991;



- d) i richiedenti nonché titolari di asilo e protezione internazionale o umanitaria e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21 (Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.);
- e) le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale, ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998;
- f) le vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI).
- 7. Il soggetto promotore invia alla Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna, nel rispetto dei termini stabiliti nel comma 9, attraverso il sistema informativo di cui all'art. 38, la convenzione ed il progetto formativo, che l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna mette a disposizione dell'Ispettorato territoriale del lavoro e, esclusivamente in forma anonima ed aggregata, anche delle organizzazioni rappresentate nelle commissioni di cui all'art. 7, comma 3.
- 8. È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, presso idonea compagnia assicuratrice. La convenzione deve prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o in alternativa dal soggetto promotore. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, purché rientranti nel progetto formativo.
- 9. I datori di lavoro ospitanti sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
- 10. In relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato, comprese le pubbliche amministrazioni con più sedi territoriali, il tirocinio può essere regolato, a discrezione del soggetto ospitante, dalla normativa della regione o provincia autonoma dove è ubicata la sua sede legale, invece che dalle disposizioni del presente capo, previa comunicazione all'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale. Di tale determinazione è obbligatoriamente data comunicazione nella convenzione.».

— 11 -

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 17 del 2005

- 1. L'art. 25 della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
- «Art. 25 (Destinatari e durata dei tirocini). 1. I tirocini sono rivolti alle persone che abbiano assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c*), della legge 28 marzo 2003, n. 53).
- 2. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche, ovvero riservate alla professione.
- 3. La durata massima dei tirocini, comprensiva di proroghe, non può essere superiore a ventiquattro mesi, laddove i tirocinanti siano persone con disabilità di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999; a dodici mesi laddove i tirocinanti siano persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991, richiedenti nonché titolari di asilo e protezione internazionale o umanitaria e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 2015, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale, ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998, vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo n. 24 del 2014; a sei mesi, in tutti gli altri casi.
- 4. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi. Nel caso in cui il datore che ospita il tirocinante svolga un'attività stagionale, come definita dalle rispettive normative e dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, la durata minima è ridotta ad un mese.
- 5. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, infortunio e malattia, laddove questa si protragga per una durata pari o superiore a trenta giorni di calendario.
- 6. Il tirocinio può essere sospeso dal datore ospitante per i periodi di chiusura aziendale di almeno quindici giorni di calendario.
- 7. Nelle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, nel rispetto dei limiti massimi indicati al comma 3.
- 8. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel BURERT, può individuare misure di agevolazione e di sostegno nonché condizioni di maggior favore a beneficio delle persone di cui all'art. 24, comma 6. In tali casi, al solo fine di garantire l'inclusione attiva, possono essere altresì previste eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 17 del 2005

- 1. L'art. 26 della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
- «Art. 26 (Soggetti promotori). 1. Possono promuovere tirocini:
- a) l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna;
- b) le università e gli istituti d'istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; gli istituti di alta formazione artistica e musicale;
- c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
 - d) le fondazioni ITS;
- *e)* l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
- f) i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 35;
- g) i soggetti accreditati per la formazione professionale di cui all'art. 33 della legge regionale n. 12 del 2003;
- h) i soggetti autorizzati all'intermediazione dall'AN-PAL, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto, nonché autorizzati all'intermediazione ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);
- *i)* l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER. GO);
- l) i comuni in forma singola o associata, le aziende di servizi alla persona, le aziende speciali consortili, le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e d'inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale;
- *m)* le aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e d'inserimento sociale.
- 2. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 non può promuovere più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, avente progetto formativo individuale che si riferisca a qualifica o unità di competenza già interamente acquisita dal tirocinante.
- 3. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione a uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e ospitante.
- 4. In caso di mobilità interregionale sono abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati nel territorio regionale esclusivamente i seguenti soggetti:
- a) i servizi per l'impiego e le agenzie regionali per il lavoro;

- b) le università, gli istituti d'istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e gli istituti di alta formazione artistica e musicale;
- c) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
 - d) le fondazioni ITS.
- 5. La Giunta regionale con proprio atto individua le modalità per la costituzione di un elenco dei soggetti che possono promuovere tirocini nel territorio regionale.
- 6. La Regione verifica l'idoneità dei singoli soggetti promotori, alla luce delle previsioni dell'art. 26-ter.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 26-bis della legge regionale n. 17 del 2005

- 1. L'art. 26-bis della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
- «Art. 26-bis (Presupposti e condizioni di attivazione del tirocinio). 1. Il soggetto ospitante deve:
- a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- *b)* essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modificazioni;
- c) non fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l'attivazione di tirocini; il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo «espansivo» può attivare tirocini;
- d) non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l'attivazione di tirocini;
- e) fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questi casi l'attivazione di tirocini, non avere effettuato licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione e nella medesima unità operativa, di prestatori già adibiti ad attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, rientranti in una delle seguenti ipotesi:
 - 1) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
 - 2) licenziamento collettivo;
- 3) licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- 4) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
 - 5) licenziamento per fine appalto;
- 6) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.



- 2. Possono essere ospitati tirocinanti nel rispetto delle seguenti quote di contingentamento:
- *a)* un tirocinante, nelle unità operative prive di dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data d'avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
- b) non più di due tirocinanti contemporaneamente, nelle unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, assunti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data d'avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
- c) un numero di tirocinanti non superiore al 10 per cento dei dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore, nelle unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data d'avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.
- 3. Dalla base di calcolo delle quote di contingentamento di cui al comma 2 sono esclusi gli apprendisti. Ai fini della determinazione dei limiti in oggetto non si computano i tirocini curriculari.
- 4. Sono escluse dai limiti di cui al comma 2 le persone di cui all'art. 24, comma 6.
- 5. I datori ospitanti possono attivare ulteriori tirocini, oltre la quota di contingentamento di cui al comma 2, laddove abbiano sottoscritto con uno o più tirocinanti ospitati un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, secondo quanto di seguito precisato. Tale contratto può essere anche a tempo parziale, se la riduzione di orario non eccede il 50 per cento, in riferimento alla disciplina del lavoro a tempo pieno stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative ed applicato dal datore ospitante. In particolare, i datori ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui al comma 2, un tirocinio per ogni assunzione di tirocinante ospitato nei ventiquattro mesi precedenti, fino a un massimo di quattro tirocinanti.
- 6. I tirocini di cui al comma 5 non si computano ai fini della quota di contingentamento, prevista dal comma 2.
- 7. Il tirocinio è svolto in coerenza con gli obiettivi previsti nel progetto formativo.
- 8. è vietato adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante; sostituire il personale in malattia, maternità, ferie e sciopero; operare in sostituzione di lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attività.
- 9. Il tirocinio non può essere attivato laddove il tirocinante abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale. Costituisce unica eccezione l'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per conto del soggetto ospitante, per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

10. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di proroghe, nel rispetto della durata massima stabilita dall'art. 25.».


Art. 5.

Sostituzione dell'art. 26-ter della legge regionale n. 17 del 2005

1. L'art. 26-ter della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 26-ter (Procedura di autorizzazione e verifica regionale e qualificazione dei tirocini). — 1. L'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna verifica l'idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore ed ospitante, ai sensi dell'art. 24, commi 7 e 9. Dopo dieci giorni di calendario dal recepimento da parte del sistema informativo della documentazione inviata, l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna tramite il sistema informativo effettua la verifica su idoneità e congruenza delle comunicazioni. I soggetti promotore e ospitante, con espressa richiesta attraverso il sistema informativo, possono rinunciare alla facoltà di successiva modifica dei contenuti della documentazione presentata. In questo caso la verifica su idoneità e congruenza delle comunicazioni è effettuata sin dal momento del recepimento della documentazione e l'esito della verifica sarà visibile nel sistema informativo al soggetto promotore, nella giornata successiva. Dalla verifica della coerenza delle informazioni contenute nella documentazione, attestata dall'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna tramite il sistema informativo, il tirocinio è attivabile. Qualora la documentazione risulti incompleta o non idonea, l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Émilia-Romagna tramite il sistema informativo segnala, immediatamente dopo la suddetta verifica, la necessità di integrare la documentazione, consentendo la correzione delle eventuali incongruenze entro il termine perentorio di trenta giorni di calendario dalla segnalazione delle stesse; il soggetto promotore potrà sanare anche di propria iniziativa le incongruenze, che gli verranno segnalate dai sistemi informativi. Dalla avvenuta regolare integrazione della documentazione, attestata dall'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna tramite il sistema informativo, il tirocinio è attivabile; se le incongruenze non vengono corrette entro il termine perentorio di trenta giorni di calendario, il tirocinio non è attivabile. L'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna prende atto della corretta attivazione del tirocinio attraverso un proprio provvedimento entro quarantacinque giorni dall'attestazione, da parte del sistema informativo, dell'attivabilità del tirocinio.

- 2. La Regione, per le finalità di cui all'art. 24, comma 1, promuove e sostiene la qualificazione dei tirocini attraverso il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati, nonché attraverso finanziamenti dedicati in ambiti di particolare interesse per la Regione.
- 3. Nell'attuazione del tirocinio è garantito l'accesso a tutte le conoscenze e le capacità necessarie all'acquisizione di almeno un'unità di competenza della qualifica di cui all'articolo 24, comma 4, ai fini della sua certificabilità.



- 4. Ai fini del rilascio dell'attestazione finale il tirocinante partecipa alle attività per almeno quarantacinque giornate effettive. Nel caso in cui il datore svolga un'attività stagionale, il tirocinante partecipa alle attività per almeno venti giornate effettive. Il dato relativo alle giornate di presenza è obbligatoriamente rilevato a cura del soggetto promotore.
- 5. Ai tirocinanti è garantita una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale e antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011.
- 6. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'art. 6, definisce le modalità d'attuazione della formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio, secondo gli standard del sistema regionale.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 26-quater della legge regionale n. 17 del 2005

- 1. L'art. 26-*quater* della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
- «Art. 26-quater (Indennità di partecipazione). 1. è corrisposta al tirocinante da parte del soggetto ospitante un'indennità per la partecipazione al tirocinio. La disposizione opera anche per i tirocini di cui all'articolo 26-novies.
- 2. L'indennità è d'importo corrispondente ad almeno 450 euro mensili, laddove il tirocinante partecipa alle attività per almeno il 70 per cento della durata del tirocinio prevista nel progetto formativo, su base mensile.
- 3. Nei periodi di sospensione del tirocinio, di cui all'art. 25, commi 5 e 6, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
- 4. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità. L'indennità è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione di sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima di cui al comma 2 per i lavoratori sospesi. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima.
- 5. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel BURERT, può prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 26-quinquies della legge regionale n. 17 del 2005

- 1. L'art. 26-quinquies della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
- «Art. 26-quinquies (Monitoraggio e vigilanza). 1. L'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna realizza il monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 24, commi 7 e 9, dei requisiti di accesso dei tirocinanti, del percorso formativo previsto nei progetti individuali, degli eventuali inserimenti lavorativi successivi al tirocinio.
- 2. La Regione promuove, anche perseguendo la più stretta integrazione con il Ministero del lavoro, la qualità e il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso. A tal fine la Giunta regionale individua e programma attività di controllo anche al fine di:
- a) avere tempestiva informazione sugli accertamenti ispettivi realizzati;
- b) avere periodica e completa informazione sui caratteri degli eventuali elementi distorsivi individuati;
- *c)* verificare l'effettiva attuazione di quanto previsto dall'art. 26-*ter*, comma 5.
- 3. La Regione e l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna stabiliscono con un accordo con l'Ispettorato interregionale del lavoro modalità e procedure per l'attuazione dei controlli di competenza.
- 4. L'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna assicura il monitoraggio e la valutazione dei tirocini restituendo le informazioni quantitative e qualitative disponibili nei sistemi informativi, allo scopo di assicurare la coerenza dell'utilizzo dello strumento dei tirocini con gli obiettivi della programmazione regionale.
- 5. Per le finalità di cui al presente articolo e dell'art. 47, comma 1, lettera *c*), l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna definisce con proprio atto, in modo coordinato con altre eventuali rilevazioni di risultato richieste dall'amministrazione, un formulario di valutazione del tirocinio, da compilarsi da parte del tirocinante al termine dell'esperienza. Il formulario è trasmesso all'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna da parte del soggetto promotore attraverso il sistema informativo di cui all'art. 38.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 26-sexies della legge regionale n. 17 del 2005

- 1. L'art. 26-sexies della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
- «Art. 26-sexies (Sanzioni verso il soggetto promotore). 1. Al soggetto promotore è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi tre anni in caso di:
- *a)* avvio del tirocinio senza autorizzazione, ai sensi dell'art. 26-*ter*, comma 1, a meno che non dimostri l'assenza di responsabilità a seguito di attività amministrativa istruttoria. In questo caso l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna trasferisce la documentazione ri-



levante alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente, in relazione al luogo di svolgimento del tirocinio;

- b) mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, ove nella convenzione sia stabilito che tale obbligo ricada su di lui, ai sensi dell'art. 24, comma 8.
- 2. Al soggetto promotore è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi nei casi seguenti:
- *a)* mancata individuazione del tutore responsabile didattico e organizzativo dell'attività e violazione del limite di tirocinanti che questi può accompagnare, di cui all'art. 24, comma 5;
- *b)* violazione dei limiti di durata massima e minima di cui all'art. 25 commi 3 e 4, come risultanti dal progetto formativo.
- 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e nel caso di rettifica dei contenuti della documentazione del tirocinio attivato immediatamente su richiesta ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, terzo periodo, i tirocini sono immediatamente interrotti, fatti salvi gli effetti pregressi. Spettano al tirocinante le indennità non percepite, ai sensi dell'art. 26-quater, a carico del soggetto promotore.
- 4. Le violazioni di cui al precedente comma 2 sono sanabili e pertanto i tirocini proseguono, salvo il caso di avvenuto superamento della durata massima, laddove il soggetto promotore provvede alla regolarizzazione, in accordo con il soggetto ospitante ove ciò sia necessario, nei tempi concordati con l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna. In tal caso le sanzioni interdittive sono ridotte a un terzo.
- 5. Nei casi di seconda violazione nell'arco di ventiquattro mesi dal termine della prima interdizione opera un divieto di attivazione di nuovi tirocini, per una durata doppia rispetto al primo. Una terza violazione, nell'arco di ventiquattro mesi dal termine della seconda interdizione, comporta l'interdizione permanente.
- 6. Il soggetto promotore è tenuto al rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Regione, in relazione ai tirocini interrotti, ai sensi del comma 3, con riferimento ai costi connessi alla promozione, all'indennità di partecipazione nonché alle attività di formalizzazione e certificazione.
- 7. La promozione del tirocinio, da parte di soggetto diverso da quelli legittimati, ai sensi dell'art. 26, comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro. In questo caso il tirocinio è immediatamente interrotto. In caso di reiterazione l'importo massimo della sanzione è di 50.000 euro.
- 8. Le sanzioni si applicano al momento dell'adozione del provvedimento d'interdizione.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 26-septies della legge regionale n. 17 del 2005

- 1. L'art. 26-*septies* della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
- «Art. 26-septies (Sanzioni verso il soggetto ospitante).
 1. Al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi tre anni in caso di:
- a) avvio del tirocinio senza autorizzazione, ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1. In questo caso l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna trasferisce la documentazione rilevante alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente, in relazione al luogo di svolgimento del tirocinio;
- b) mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, ove nella convenzione sia stabilito che tale obbligo ricada su di lui, ai sensi dell'art. 24, comma 8:
- c) riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché dall'Autorità giudiziaria;
- d) attivazione del tirocinio con promotore diverso da quelli indicati all'art. 26;
- *e)* violazione del divieto di attivazione del tirocinio laddove il tirocinante abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 26-bis, comma 9;
- f) attivazione del tirocinio con persone che non hanno assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 25, comma 1;
- g) violazione del divieto di attivazione del tirocinio in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche, ovvero riservate alla professione, ai sensi dell'art. 25, comma 2.
- 2. Al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi nei casi seguenti:
- *a)* mancata individuazione del tutore responsabile del tirocinio e violazione del limite di tirocinanti che questi può accompagnare, di cui all'art. 24, comma 5;
- b) violazione dei limiti di durata massima e minima di cui all'art. 25, commi 3 e 4;
- c) mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 26-bis, comma 1;
- *d)* mancato rispetto delle quote di contingentamento di cui all'art. 26-*bis*, commi 2 e 5;
- *e)* svolgimento del tirocinio in violazione degli obiettivi previsti nel progetto di cui all'art. 26-*bis*, comma 7;
- f) violazione dei divieti di cui all'art. 26-bis, comma 8;
- g) violazione del divieto di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, di cui all'art. 26-bis, comma 10;
- *h)* violazione dell'obbligo di cui all'art. 26-ter, comma 3;
- *i)* violazione dell'obbligo di erogazione ai tirocinanti d'idonea formazione di cui all'art. 26-*ter*, comma 5;



- *l)* violazione degli obblighi in merito all'erogazione dell'indennità di partecipazione, di cui all'art. 26-quater, commi 1 e 2.
- 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e nel caso di rettifica dei contenuti della documentazione del tirocinio attivato immediatamente su richiesta ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, terzo periodo, i tirocini sono immediatamente interrotti, fatti salvi gli effetti pregressi. Spettano al tirocinante le indennità non percepite, ai sensi dell'art. 26-quater, a carico del soggetto ospitante.
- 4. Le violazioni di cui al comma 2, lettere *a*), *b*), quanto alla durata massima, se al momento dell'accertamento non sia stata superata, *e*), *h*), *i*) e *l*) sono sanabili e pertanto i tirocini proseguono, laddove il soggetto ospitante provvede alla regolarizzazione, in accordo con il soggetto promotore ove ciò è necessario, nei tempi concordati con l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna. In tal caso le sanzioni interdittive sono ridotte ad un terzo.
- 5. Nei casi di seconda violazione nell'arco di ventiquattro mesi dal termine della prima interdizione, opera un divieto di attivazione di nuovi tirocini, per una durata doppia rispetto al primo. Una terza violazione nell'arco di ventiquattro mesi dal termine della seconda interdizione comporta l'interdizione permanente.
- 6. Il soggetto ospitante è tenuto al rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Regione, in relazione ai tirocini interrotti ai sensi del comma 3, con riferimento ai costi connessi alla promozione, all'indennità di partecipazione nonché alle attività di formalizzazione e certificazione.
- 7. In nessun caso al tirocinante, a fronte delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nonché all'art. 26-sexies, è imposto di restituire quanto percepito come indennità di partecipazione con finanziamento pubblico; la Regione in tale ipotesi si rivale sul datore ospitante.
- 8. Le sanzioni si applicano al momento dell'adozione del provvedimento d'interdizione.».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 26-octies della legge regionale n. 17 del 2005

1. L'art. 26-*octies* della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 26-octies (Norma di rinvio). — 1. Per tutto quanto non previsto dal presente capo e dagli articoli 5 e 9 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le previsioni di cui all'art. 1, commi 34, 35 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).».

Art. 11.

Introduzione dell'art. 26-novies nella legge regionale n. 17 del 2005

1. Dopo l'art. 26-octies è inserito il seguente:

«Art. 26-novies (Tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione). — 1. I tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, finalizzati all'inclusione sociale,

- all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti sono regolati dalle disposizioni precedenti, nonché dalle norme che seguono, che prevalgono in caso di contrasto.
- 2. La durata massima dei tirocini di cui al comma 1 è di ventiquattro mesi.
- 3. I tirocini di cui al comma 1 possono essere prorogati o ripetuti, anche oltre i termini di durata previsti al comma 2, a seguito di attestazione, da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona, della necessità di prolungare la misura.
- 4. Alla convenzione che regola i tirocini di cui al comma 1 è allegato un progetto personalizzato per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalla Giunta regionale, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio.
- 5. I tirocini di cui al comma 1 sono esclusi dai limiti indicati dall'art. 26-bis, comma 2.
- 6. Per i tirocini di cui al comma 1 l'indennità, che costituisce un sostegno di natura economica finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata nel progetto personalizzato, è corrisposta, di norma, da parte dell'ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante.
- 7. I tirocini di cui al comma 1 non possono essere inseriti tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 68 del 1999.
- 8. Per tutto quanto non previsto valgono le previsioni contenute nelle "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" di cui all'accordo tra il Governo e le regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), sottoscritto il 22 gennaio 2015.».

Art. 12.

Norma transitoria

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai tirocini in essere al momento della sua entrata in vigore.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno 1° luglio 2019.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 marzo 2019

BONACCINI

(Omissis).

19R00147

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2019, n. 2.

Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 64 del 4 marzo 2019)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge: (*Omissis*).

Art. 1.

Finalità e principi

- 1. La Regione Emilia-Romagna riconosce l'apicoltura come attività agricola zootecnica di interesse per l'economia agricola e utile per la conservazione dell'ambiente, la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali e per lo sviluppo dell'agricoltura in generale. Per i medesimi fini la Regione Emilia-Romagna riconosce altresì l'importanza degli insetti pronubi.
- 2. Con la presente legge, la Regione promuove e disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura) e dalla disciplina in materia di Anagrafe apistica nazionale, il potenziamento dell'attività apistica, la valorizzazione dei prodotti apistici le modalità di svolgimento dell'attività di apicoltura a fini produttivi, di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse apistiche attraverso la pratica del nomadismo, di difesa igienico-sanitaria delle api, la tutela della popolazione autoctona di Apis mellifera sottospecie ligustica e le azioni finalizzate a contrastare il fenomeno di spopolamento degli alveari, di moria delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari.

- 3. La Regione favorisce lo sviluppo delle forme associate e l'integrazione della filiera apistica, la sottoscrizione di accordi fra le associazioni ed organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici e quelle degli agricoltori e di altre organizzazioni coinvolte, per la tutela dell'ape, il miglioramento delle produzioni e i rapporti interprofessionali.
- 4. La Regione, compatibilmente con le vocazioni territoriali e nel rispetto della biodiversità vegetale e delle norme vigenti, favorisce l'inserimento ed il mantenimento di specie vegetali, anche non autoctone, di particolare interesse apistico, nei piani di rimboschimento e degli interventi per la difesa del suolo, di gestione delle aree protette, nelle azioni di sviluppo delle colture officinali, sementiere e del verde urbano.

Art. 2.

Programmazione degli interventi

- 1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva gli obiettivi e le linee strategiche di azione del Programma apistico poliennale in conformità agli indirizzi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per la realizzazione di interventi per la produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura, in particolare favorendo:
- *a)* il miglioramento della filiera produttiva anche attraverso l'assistenza tecnica e sanitaria e le attività di formazione e divulgazione;
- b) la lotta ai nemici e alle malattie delle api, il ripristino e la protezione del patrimonio apistico, il miglioramento della salubrità e qualità dei prodotti;
- *c)* il miglioramento e la diffusione della pratica del nomadismo;
- *d)* azioni di supporto tecnico-scientifico finalizzate all'adozione di programmi di ricerca.
- 2. La Giunta regionale, con propri atti, approva annualmente i criteri e le modalità di attuazione del Programma di cui al comma 1, finanziato attraverso le misure comunitarie di sostegno alle organizzazioni comuni di mercato.

Art. 3.

Misure di difesa igienico-sanitaria e divieti

- 1. La Regione, sentito il Tavolo apistico regionale di cui all'art. 4, individua le attività per la difesa della salute delle api e per il controllo igienico-sanitario delle loro produzioni nell'ambito del Piano regionale integrato relativo alle attività di controllo nel campo della sicurezza alimentare, sanità e benessere animale di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.
- 2. Il Piano di cui al comma 1 prevede anche un piano di controllo dell'impiego dei fitofarmaci in fioritura, con l'obiettivo di integrare le misure di tutela delle api e degli insetti pronubi previste all'art. 8.
- 3. Per assicurare la salvaguardia della difesa igienicosanitaria è vietato lasciare apiari in stato di abbandono.



- 4. L'apiario in stato di abbandono è un apiario non identificato dal cartello identificativo previsto dalla normativa dell'Anagrafe apistica nazionale, oppure, anche se identificato, i cui alveari, in parte o anche singolarmente, si trovano in evidente stato di incuria riguardo alla gestione e all'accudimento delle famiglie di api e con la presenza di materiali apistici che determinano il fenomeno del saccheggio. Tale definizione è valida anche per le arnie o altri porta sciami contenenti i nuclei o sciami artificiali.
- 5. Le Aziende USL territorialmente competenti che accertano la pericolosità di apiari in stato di abbandono, quale fonte di propagazione di patologie, anche in assenza del proprietario o del detentore, ne propongono la distruzione che avverrà attraverso l'adozione di specifica ordinanza del Sindaco del luogo di rinvenimento.

Art. 4.

Tavolo apistico regionale

- 1. È istituito il Tavolo apistico regionale con funzioni tecnico-consultive, composto da otto componenti designati tra funzionari regionali dei settori Agricoltura e Sanità veterinaria ed igiene degli alimenti e da un componente designato da ciascuna delle associazioni ed organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici regionali.
- 2. Il Tavolo è convocato e presieduto dal responsabile del servizio regionale competente nelle specifiche materie afferenti all'Agricoltura o alla Sanità veterinaria ed igiene degli alimenti, in relazione ai temi oggetto di consultazione.
- 3. Al Tavolo, con riferimento alle materie da trattare, possono essere invitati soggetti individuati da ciascuno dei servizi regionali competenti per territorio in materia di agricoltura, dalle organizzazioni professionali agricole e cooperative regionali, dall'Università degli Studi di Bologna Scuola di agraria e medicina veterinaria, dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, dal Centro di referenza nazionale per l'apicoltura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, dai servizi veterinari delle aziende USL, dalla Federazione regionale degli ordini veterinari e dall'Osservatorio nazionale miele, da altri soggetti pubblici, nonché da privati esperti del settore
- 4. Le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo apistico regionale sono definite con atto della Giunta regionale.
 - 5. Il Tavolo ha il compito di formulare proposte:
- *a)* sulle attività correlate alla programmazione e alle misure di difesa igienico-sanitaria per l'esercizio dell'apicoltura nel territorio regionale, compresa la disciplina della movimentazione degli apiari;
- b) sulle attività correlate alla tutela dell'Apis mellifera sottospecie ligustica e alla difesa delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari;
- c) sui fabbisogni dell'apicoltura anche con riguardo alle iniziative e agli interventi da intraprendere riguardanti la ricerca, l'innovazione, i servizi e gli studi relativi alle finalità della presente legge.

6. La partecipazione al Tavolo non dà diritto a compensi e rimborsi spese.

Art. 5.

Disciplina della movimentazione degli apiari

1. Con specifico atto da approvare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità con cui possono essere movimentati nel territorio regionale gli apiari o parte di essi per l'attività del nomadismo o per l'esercizio della pratica dell'impollinazione, comprese le distanze di rispetto tra gli apiari, per consentire l'applicazione di adeguate misure di prevenzione dalle malattie delle api e la conduzione degli allevamenti secondo criteri di biosicurezza, o altre misure, comprese quelle di controllo, che si rendano necessarie.

Art. 6.

Impollinazione

- 1. La pratica dell'impollinazione è effettuata esclusivamente con famiglie o nuclei di api, così come definiti dalle norme di applicazione dell'Organizzazione comune di mercato e conformemente alle normative sulla detenzione e movimentazione, al fine di migliorare la produttività delle colture vegetali dipendenti dall'azione pronuba dell'entomofauna.
- 2. La pratica dell'impollinazione è consentita anche mediante l'impiego di altri insetti pronubi allevati diversi dal genere Apis.

Art. 7.

Tutela dell'Apis mellifera sottospecie ligustica

- 1. La Regione Emilia-Romagna tutela l'Apis mellifera, sottospecie ligustica, diffusa nel territorio regionale con le disposizioni di cui ai commi 2 , 3 e 4, volte ad assicurare la conservazione di questa sottospecie autoctona e finalizzate al miglioramento genetico, alla successiva diffusione del materiale selezionato e a ridurre i fenomeni di erosione genetica derivanti dall'ibridazione.
- 2. Nel territorio della Regione Emilia-Romagna gli apicoltori non possono svolgere attività di selezione e moltiplicazione di api regine e di materiale apistico vivo di sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica. Non è comunque consentito introdurre api appartenenti a sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica.
- 3. Gli allevatori che producono e commercializzano materiale apistico vivo della sottospecie Apis mellifera ligustica, iscritti all'Albo nazionale degli allevatori di api italiane o ad altra Associazione di allevatori di api regine, possono richiedere l'istituzione di zone di conservazione dell'ampiezza massima di 10 km di raggio attorno ai propri apiari destinati all'allevamento, riproduzione e fecondazione del materiale selezionato. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie ligustica.
- 4. Su richiesta motivata di uno o più allevatori di api regine della sottospecie Apis mellifera ligustica, iscritti all'Albo nazionale degli allevatori di api italiane o ad altra Associazione di allevatori di api regine, delle associazio-



ni ed organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici o di un Istituto di ricerca coinvolti in progetti di selezione e miglioramento genetico della sottospecie autoctona, possono essere costituite idonee zone di rispetto per la realizzazione ed il funzionamento di stazioni collettive di fecondazione, secondo i requisiti stabiliti dal disciplinare dell'Albo nazionale degli allevatori di api italiane e sentito il parere della Commissione tecnica centrale dell'albo stesso. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie ligustica.

5. La Giunta regionale, con specifico atto da approvare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti che si debbono possedere per poter richiedere l'istituzione di zone di conservazione e di rispetto previste ai commi 3 e 4, i criteri e le modalità per l'applicazione ed il controllo delle disposizioni previste ai commi 2, 3 e 4.

Art. 8.

Tutela delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari e conseguenti divieti

- 1. Al fine di salvaguardare le api e l'entomofauna pronuba, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con prodotti fitosanitari ad attività insetticida e acaricida sulle colture arboree, erbacee, sementiere, floreali, ornamentali e sulla vegetazione spontanea, sia in ambiente agricolo che extra agricolo, durante il periodo della fioritura, dalla schiusa dei petali alla caduta degli stessi. Sono altresì vietati i trattamenti in fioritura con altri prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi.
- 2. I trattamenti con i prodotti fitosanitari di cui al comma 1 sono altresì vietati in presenza di sostanze extrafiorali di interesse mellifero o in presenza di fioriture delle vegetazioni spontanee sottostanti o contigue alle coltivazioni, tranne che si sia provveduto preventivamente all'interramento delle vegetazioni o alla trinciatura o sfalcio con asportazione totale della loro massa, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino essiccati in modo da non attirare più le api e gli altri insetti pronubi.
- 3. La Giunta regionale, previa consultazione del Tavolo apistico regionale di cui all'art. 4, può:
- a) individuare zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse apistico e agroambientale, nelle quali sono vietati trattamenti con specifici prodotti fitosanitari alle specie arboree, erbacee, sementiere, floreali, od ornamentali per ovviare ai danni causati dai trattamenti agli insetti pronubi;
- b) escludere, solo in caso di comprovata necessità, dai divieti di cui ai precedenti commi 1 e 2, particolari prodotti fitosanitari ad attività insetticida o acaricida a base di microrganismi che esercitano un'azione generale o specifica contro gli organismi nocivi, quali prodotti microbiologici contenenti virus, funghi, lieviti o batteri, di cui sia comprovata l'assenza di effetti nocivi nei confronti delle api e degli altri insetti pronubi;
- c) stabilire eventuali ulteriori disposizioni per la tutela delle api e degli altri insetti pronubi da trattamenti fitosanitari.

— 19 –

4. Ogni sospetto caso di avvelenamento o fenomeno di mortalità di api deve essere segnalato, secondo le modalità previste dal Piano regionale integrato di cui all'art. 3, commi 1 e 2.

Art. 9.

Vigilanza e controllo

- 1. Le aziende USL territorialmente competenti svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 5 e 8.
- 2. I Servizi regionali competenti per territorio in materia di agricoltura svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui all'art. 7.
- 3. L'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste all'art. 6 per lo svolgimento della pratica dell'impollinazione avviene attraverso lo svolgimento dei controlli previsti dalla disciplina in materia di Anagrafe apistica nazionale.

Art. 10.

Sanzioni

- 1. Per la violazione delle norme e degli obblighi derivanti dalla presente legge si applicano al proprietario o detentore di alveari le seguenti sanzioni amministrative:
- *a)* nel caso di apiario in stato di abbandono per assenza del cartello identificativo previsto dalla normativa dell'Anagrafe apistica nazionale: da euro 100,00 ad euro 600,00;
- b) nei casi di apiari in stato di abbandono per situazioni, in tutto o in parte, in evidente stato di incuria riguardo alla gestione e l'accudimento delle famiglie di api, dei nuclei o sciami artificiali e con la presenza di materiali apistici che determinano il fenomeno del saccheggio: da euro 500,00 ad euro 3.000,00;
- c) nel caso di inosservanza alle disposizioni sulle distanze di rispetto tra gli apiari stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5 inerente alla disciplina della movimentazione degli apiari: da euro 500,00 ad euro 3.000,00;
- d) per l'inadempienza alle prescrizioni di cui all'art. 6 quando è impiegato materiale apistico diverso da famiglie o nuclei per l'impollinazione si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'art. 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale);
- *e)* nel caso di inosservanza alle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 7, commi 2, 3 e 4 inerente alla tutela dell'Apis mellifera sottospecie ligustica: da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00;
- f) in caso di violazioni alle disposizioni previste per la tutela delle api e degli insetti pronubi dai trattamenti fitosanitari di cui all'art. 8, commi 1, 2 e 3: da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00, fatto salvo il caso in cui le violazioni riguardino il mancato rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni riportate in etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, per le quali si applicano le sanzioni

stabilite all'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari).

- 2. La sanzione di cui al comma 1, lettera *a*), non si applica nel caso in cui tutti gli alveari costituenti l'apiario siano identificati mediante l'apposizione di un codice identificativo costituito dal codice identificativo univoco dell'apicoltore, seguito da un ulteriore codice univoco identificativo dell'arnia, che deve essere apposto in maniera indelebile e registrato nella Banca dati apistica nazionale, secondo quanto previsto dalla normativa dell'Anagrafe apistica nazionale.
- 3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), sono applicate dalle aziende USL territorialmente competenti che ne introitano i relativi proventi. La sanzione di cui al comma 1, lettera *e*) è applicata dalla Regione che ne introita i relativi proventi.
- 4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *c*), qualora si tratti del primo accertamento presso il proprietario o detentore di alveari, l'autorità che effettua il controllo prescrive al proprietario o al detentore, nel verbale, gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Se il proprietario o il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, non si applicano le sanzioni relative alle violazioni riscontrate.

Art. 11.

Abrogazioni

- 1. La legge regionale del 25 agosto 1988, n. 35 (Tutela e sviluppo dell'apicoltura) è abrogata.
- 2. Il regolamento regionale 15 novembre 1991, n. 29 (Istituzione in Emilia-Romagna dell'Albo regionale degli allevatori a scopo commerciale di api regine, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35, concernente la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura) è abrogato.
- 3. Il regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 18 (Disciplina del nomadismo in apicoltura nella Regione Emilia-Romagna in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35, concernente la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura. Abrogazione del regolamento regionale 17 settembre 1991, n. 25) è abrogato contestualmente all'approvazione delle disposizioni inerenti alla movimentazione degli apiari di cui all'art. 5.
- 4. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano, altresì, di applicarsi i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta regionale in materia di profilassi della varroasi delle api e quelli in attuazione della legge regionale n. 35 del 1988.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 marzo 2019

BONACCINI

19R00148

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2019, n. 10.

I Grandi Toscani. Celebrazione di personalità illustri ed istituzioni storiche della Toscana.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *m*) e *v*), dello Statuto; Considerato quanto segue:

- 1. La Regione Toscana promuove le iniziative volte alla valorizzazione dell'identità toscana come elemento determinante nel contesto complessivo della storia italiana. Alla caratterizzazione storica e culturale del nostro territorio regionale hanno concorso e tutt'oggi concorrono le personalità illustri e le istituzioni storiche attorno alle quali è ruotata tanta parte del sapere e della vita civile e sociale della Toscana;
- 2. Il Consiglio regionale ritiene di destinare una contribuzione economica in occasione delle innumerevoli ricorrenze dell'anno 2019 legate a figure di Grandi Toscani o a enti storici della Toscana;
- 3. Innanzitutto ricorre il cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci, genio indiscusso, artista e scienziato, talento universale del Rinascimento che incarnò in pieno lo spirito della sua epoca, portandolo alle maggiori forme di espressione nei più disparati campi dell'arte e della conoscenza. In vista e a sostegno delle innumerevoli celebrazioni ed iniziative che prenderanno vita sul territorio toscano, anche in sinergia con quelle di carattere nazionale e internazionale, il Consiglio regionale intende intervenire con lo stanziamento di € 50.000,00;
- 4. A duecentocinquanta anni dalla nascita ad Ajaccio di Napoleone Bonaparte è ormai comprovata la discendenza del grande generale corso e della sua famiglia dal



nobile casato dei Buonaparte di San Miniato. Nel 1700, quella che sarebbe divenuta una delle più grandi famiglie della storia del mondo, aveva accertato la propria origine toscana. Lo stesso Napoleone lo dichiarò durante l'esilio a Sant'Elena, menzionando gli ideali della famiglia toscana cui lui stesso si era sempre ispirato. In occasione della ricorrenza il Consiglio regionale stanzia l'importo di € 50.000,00 per la programmazione ed il finanziamento delle relative celebrazioni, da effettuarsi in proprio o tramite contribuzione alle iniziative proposte dal territorio regionale;

- 5. Nell'anno 2019 ricorre inoltre il cinquecentenario della nascita dell'illustre, figura del primo Granduca di Toscana, Cosimo I de' Medici. Il Consiglio regionale, anche in occasione di tale ricorrenza, intende contribuire al finanziamento delle diverse iniziative cui si darà vita nell'ambito delle località del territorio toscano. A tal fine, sulla base degli indirizzi dettati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, si stabilisce che gli uffici consiliari predispongano un bando rivolto agli enti locali promotori di iniziative che intendano concorrere al conseguimento di un contributo per lo svolgimento delle proprie celebrazioni. A sostegno dell'intervento è destinato uno stanziamento di € 80.000,00;
- 6. Per il supporto scientifico degli uffici nella selezione delle iniziative cui destinare i contributi, l'Ufficio di presidenza può istituire un comitato di esperti, la cui partecipazione ai lavori è a titolo gratuito.
- 7. Il Consiglio regionale della Toscana destina quindi lo stanziamento di € 65.000,00 per celebrare ulteriori grandi personalità di toscani e istituzioni storiche del territorio. Fra le figure di grandi personaggi ricorrono, ad esempio, Pietro Igneo, di cui si festeggiano i novecentotrenta anni dalla morte. Abate, vescovo e cardinale di nascita fiorentina, venerato come Beato della Chiesa cattolica e noto per l'ordalia della Badia a Settimo. Gherardo Appiano, primo Signore di Piombino dal 1399. Il matematico pisano Leonardo Fibonacci, autore del Liber Abaci, di cui ricorrono i settecentonovanta anni dalla revisione. Manente degli Uberti, detto «Farinata», ghibellino eretico citato nella Divina Commedia, di cui ricorrono i settecentocinquantacinque anni dalla morte. La Beata Giulia di Certaldo, di cui ricorrono i settecento anni dalla nascita. Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico, di cui ricorre il 550esimo dell'ascesa alla Signoria di Firenze. Il noto scultore Andrea Contucci, detto «Il Sansovino», di Monte San Savino, di cui ricorre il 490esimo anniversario della morte. Il patriota fiorentino Giuseppe Dolfi, di cui ricorrono i centocinquantanni anni dalla nascita. Quindi il parlamentare Giovanni Battista Giorgini, a centocinquantanni dalla costituzione del Comune di Massarosa. La scrittrice, giornalista e attivista fiorentina Oriana Fallaci, di cui ricorrono i novantanni anni dalla nascita. Giuseppe Mazzoni, politico italiano di natali toscani, di cui ricorrono duecentodieci anni dalla nascita, triunviro della Toscana con Giuseppe Montanelli e Francesco Domenico Guerrazzi, nella delicata fase del culmine della prima guerra di Indipendenza, fra il febbraio e l'aprile del 1849. Indro Montanelli, giornalista, saggista, storico, di cui ricorrono i centodieci anni dalla nascita, avvenuta

in Toscana nel 1909. Giovanni Spadolini, politico, storico e giornalista italiano, di natali fiorentini, più volte ministro e Presidente del Consiglio dei ministri, quindi Presidente del Senato e Senatore a vita, di cui ricorrono i venticinque anni dalla morte. Caterina de' Medici, regina consorte di Francia, ebbe una grande e duratura influenza nella vita politica dello Stato. Sostenitrice della tolleranza civile si impegnò nella pratica costante di una politica di tolleranza, di cui ricorre il 500esimo dalla nascita. Antonio Meucci, inventore, fiorentino di nascita, celebre per lo sviluppo di un dispositivo di comunicazione vocale accreditato come il primo telefono, di cui ricorrono i centotrenta anni dalla morte. Quanto alle istituzioni storiche si ricorda, ad esempio, il seicentenario dalla fondazione dell'Istituto degli Innocenti, una delle più antiche istituzioni italiane dedicate alla promozione e alla tutela dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Per l'individuazione delle specifiche ricorrenze si procede tramite avviso rivolto ad amministrazioni pubbliche e istituzioni senza fini di lucro che si facciano promotrici di progetti d'iniziativa.

- 8. Un ulteriore intervento della proposta di legge viene effettuato allo scopo di incrementare il patrimonio artistico e documentale del Consiglio regionale. A tal fine, anche nell'ottica di acquisire fondi già costituiti, riconducibili a personalità illustri della Toscana, viene stanziata la cifra di € 30.000,00 rimettendo all'Ufficio di presidenza il dettato di indirizzi specifici agli uffici finalizzato a dare attuazione, in via amministrativa e, ove occorrente, civilistica e convenzionale, alla disposizione dell'art. 7.
- 9. A sostegno e copertura delle iniziative sopra descritte figura la necessaria disponibilità sul fondo per il finanziamento delle leggi d'iniziativa consiliare per gli interventi dell'anno 2019.

Approva la presente legge.

Art. 1.

Finalità

- 1. Il Consiglio regionale della Toscana promuove le iniziative volte alla valorizzazione dell'identità toscana come elemento determinante nel contesto complessivo della storia italiana e quale caratterizzazione storica e culturale del territorio regionale.
- 2. Per le finalità enunciate al comma 1, il Consiglio regionale finanzia, le iniziative che, anche in occasione di specifiche ricorrenze, celebrano nell'anno 2019 personalità illustri e istituzioni storiche del sapere e della vita civile e sociale della Toscana.
- 3. Le iniziative di cui alla presente legge sono realizzate direttamente dal Consiglio regionale, anche per mezzo della sottoscrizione di accordi o mediante l'erogazione di contributi a enti locali, istituzioni, associazioni ed enti privati senza scopo di lucro mediante procedure ad evidenza pubblica.

Art. 2.

Cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci

- 1. Per le celebrazioni sul territorio regionale del cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta del presidente del Consiglio regionale, fornisce indirizzi agli uffici consiliari per la predisposizione del programma celebrativo e del relativo finanziamento.
- 2. Per gli interventi di cui al presente articolo è stanziato l'importo di € 50.000,00.

Art. 3.

Duecentocinquantesimo della nascita di Napoleone Bonaparte

- 1. In occasione della ricorrenza dei duecentocinquanta anni dalla nascita di Napoleone Bonaparte, della cui famiglia sono accertate le origini toscane, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, fornisce indirizzi agli uffici consiliari per la predisposizione del programma celebrativo e del relativo finanziamento.
- 2. Per gli interventi di cui al presente articolo è stanziato l'importo di € 50.000,00.

Art. 4.

Cinquecentenario della nascita del Granduca di Toscana Cosimo I de' Medici

- 1. Nel cinquecentenario della nascita del Granduca di Toscana Cosimo I de' Medici, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, fornisce indirizzi agli uffici per la predisposizione di un bando per l'erogazione di contri buti agli enti locali promotori di iniziative volte alla celebrazione della figura del primo Granduca della Toscana.
- 2. Per gli interventi di cui al presente articolo è stanziato l'importo di \in 80.000,00.

Art. 5

Comitato scientifico

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può costituire un apposito comitato di esperti per la predisposizione dei criteri di selezione delle iniziative di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6. La partecipazione degli esperti ai lavori del comitato è a titolo gratuito.

Art. 6.

Personalità ed istituzioni storiche della Toscana celebrate dal Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale della Toscana destina lo stanziamento di € 65.000,00 per celebrare ricorrenze ulteriori rispetto a quelle degli articoli 2, 3 e 4, che ricadano negli anni 2018 e 2019 riferite a personalità illustri o istituzioni storiche correlate alla vicenda e alla cultura della Toscana.

2. L'individuazione dei programmi celebrativi è effettuata a seguito di pubblicazione di apposito avviso, rivolto ad amministrazioni pubbliche o istituzioni senza fini di lucro.

Art. 7.

Incremento del patrimonio del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale della Toscana, allo scopo di incrementare il proprio patrimonio artistico e documentale, anche per mezzo dell'acquisizione di fondi storicoartistici e documentali già costituiti, riconducibili a personalità illustri celebrate dal Consiglio regionale, secondo gli indirizzi dell'Ufficio di Presidenza, stanzia l'importo di € 30.000,00.

Art. 8.

Disposizioni attuative

1. I soggetti destinatari della contribuzione del Consiglio regionale nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6, rendicontano le spese sostenute.

Art. 9.

Norma finanziaria

- 1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'art. 7, imputabili alla sola annualità 2019 per l'importo di € 30.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dell'esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 di cui alla missione 20 «Fondi ed accantonamenti», programma 3 «Altri fondi», titolo 2 «Spese in conto capitale».
- 2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 6, imputabili alla sola annualità 2019 per l'importo complessivo di € 245.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dell'esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale -2019-2020-2021 di cui alla missione 20 «Fondi ed accantonamenti», programma 3 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 febbraio 2019

ROSSI

(Omissis).

19R00139



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2019, n. 6/R.

Disposizioni in materia di sistema delle competenze, accreditamento e tirocini non curriculari. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 30 gennaio 2019)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro):

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»);

Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 15 novembre 2018;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 19 novembre 2018, n. 1273;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 gennaio 2019;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2019, n. 62;

Considerato quanto segue:

- 1. In materia di sistema regionale delle competenze è necessario:
- *a)* inserire una disposizione specifica sul repertorio della forniazione regolamentata, nel quale sono descritti i percorsi formativi disciplinati da normative statali, da accordi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni o da normative regionali, per definire le modalità con le quali tali discipline sono recepite a livello regionale;

- b) individuare il centro per l'impiego quale unico soggetto titolato in Regione Toscana ad erogare i servizi di individuazione e validazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle nonne generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), modificando il testo vigente nella parte in cui prevede altri soggetti, oltre al centro per l'impiego;
- c) modificare la composizione delle commissioni di esame nominate dalla Regione per il rilascio del certificato di competenze al fine di aumentare il numero di componenti da due a tre, a garanzia della procedura stessa;
 - 2.In materia di accreditamento è necessario:
- a) eliminare la tipologia di accreditamento per i servizi di individuazione e validazione delle competenze in quanto, a seguito delle modifiche indicate al punto 1, lettera b), i soggetti titolati ad erogare tali servizi sono solo i centri per l'impiego, che già la vigente normativa regionale esclude dall'accreditamento;
- b) prevedere tempi maggiori per concludere l'istruttoria relativa ad alcune variazioni significative, intervenute successivamente al rilascio dell'accreditamento, che eventualmente l'organismo formativo dovesse comunicare alla struttura regionale competente in quanto si tratta di un procedimento complesso anche per l'eventuale coinvolgimento di altre strutture regionali o di enti terzi;
 - 3. In materia di tirocini non curriculari è necessario:
- a) attuare una revisione complessiva del regolamento, in coerenza con le linee guida in materia di tirocini non curriculari approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017, tenendo conto dell'esperienza maturata dalla Regione Toscana a partire dalla sperimentazione della «Carta dei tirocini e stage di qualità»;
- b) dare attuazione all'art. 32, comma 4-bis, lettere g) e g-bis) della legge regionale n. 32/2002, che è stato modificato dalla legge regionale 16 aprile 2018, n. 28 (Disposizioni in materia di tirocini non curriculari. Modifiche alla legge regionale n. 32/2002), che rinvia al regolamento la definizione delle modalità di informazione, monitoraggio e controllo e le ipotesi di violazioni sanabili e non sanabili relative all'attivazione e allo svolgimento del tirocinio;
- c) introdurre uno specifico sistema informativo al fine di dematerializzare e semplificare il procedimento per la predisposizione e trasmissione dei documenti necessari per l'attivazione e lo svolgimento del tirocinio, rendendone più omogenea la compilazione, e al fine di descrivere nel progetto formativo gli obiettivi e le attività secondo gli standard dei repertori regionali;
- *d)* agevolare e facilitare, anche attraverso il sistema informativo, le attività regionali di monitoraggio e di controllo e la collaborazione con l'Ispettorato nazionale del lavoro;



- 4. È opportuno stabilire una norma transitoria per disciplinare i casi in cui trovano applicazione alcune disposizioni della normativa vigente in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento;
- 5. Di accogliere la raccomandazione espressa nel parere della seconda commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Sistema informativo regionale integrato dell'istruzione, formazione e lavoro Modifiche all'art. 3 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo la lettera *b)* del comma 3 dell'art. 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orienta-mento, formazione professionale e lavoro») è aggiunta la seguente:

«b-bis) dell'attivazione e dello svolgimento dei tirocini non curriculari.».

Art. 2.

Descrizione, validazione e certificazione delle competenze Modifiche all'art. 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003

- 1. Nella rubrica dell'art. 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono soppresse le seguenti parole: «in esito alle attività formative».
- 2. Il comma 2 dell'art. 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
- «2. I procedimenti indicati al comma 1 sono realizzati dai centri per l'impiego.».
- 3. Al comma 3 dell'art. 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «I processi di descrizione» sono sostituite dalle seguenti: «I procedimenti di individuazione».

Art. 3.

Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze Sostituzione del capo I del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il capo 1 del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Capo I Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze

Sezione I Principi generali

Art. 66.

Caratteristiche del sistema regionale delle competenze

- 1. Il sistema regionale delle competenze è l'insieme delle procedure e dei servizi finalizzati a individuare, validare e certificare le competenze acquisite nell'ambito formale, non formale e informale secondo standard definiti con deliberazione della Giunta regionale.
- 2. Gli standard definiti ai sensi del comma 1 sono il riferimento per:
- *a)* la programmazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché di quelli relativi all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- b) la progettazione e realizzazione dei percorsi formativi descritti nel repertorio della formazione regolamentata, di cui all'art. 66-ter, e in quello delle figure professionali, di cui all'art. 66-quater;
- *c)* le procedure e gli strumenti per il riconoscimento e la certificazione delle competenze.

Art. 66-bis Libretto formativo del cittadino

- 1. Il libretto formativo del cittadino è lo strumento che consente la tracciabilità e la messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali acquisiti da un soggetto, quale base dati per il «fascicolo elettronico del lavoratore» di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
- 2. Il libretto formativo è compilato, su richiesta del soggetto interessato, dai centri per l'impiego.
- 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti il formato, i contenuti e le procedure per il rilascio e l'aggiornamento del libretto formativo.

Art. 66-*ter*

Repertorio regionale della formazione regolamentata

1. Il repertorio regionale della formazione regolamentata descrive i percorsi formativi per l'esercizio di specifiche attività professionali o lavorative disciplinate da norme statali, regionali o da accordi approvati in sede



- di Conferenza Stato-Regioni, ed è aggiornato secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
- 2. Per la realizzazione degli interventi formativi di cui al comma 1, la Giunta regionale attua le disposizioni statali e regionali con propria deliberazione per definire, di volta in volta:
- *a)* gli standard formativi per la progettazione ed erogazione dei percorsi;
 - b) la tipologia di attestazione finale;
- *c)* le modalità per lo svolgimento dell'esame finale in esito al percorso formativo, se la normativa lo prevede, e la composizione della relativa commissione regionale.
- 3. I candidati possono accedere direttamente all'esame, senza la frequenza del percorso formativo, se tale possibilità di accesso è prevista dalla normativa di riferimento e comunque nel limite massimo di posti disponibili stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.
- 4. Qualora il numero delle richieste di accesso diretto all'esame finale sia superiore a quello dei posti disponibili, la Regione può organizzare, anche promuovendo accordi con l'Ufficio scolastico regionale e con gli enti bilaterali, in coerenza con le competenze previste dalla rispettiva normativa di riferimento, sessioni specifiche di esame per le quali può chiedere ai candidati un contributo alle spese di organizzazione nell'importo massimo stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.
- 5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite:
- 1) le modalità per l'accesso diretto all'esame di cui al comma 3 e il numero massimo di candidati esterni;
- 2) le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle sessioni di esame di cui al comma 4 e l'importo massimo del contributo da parte dei candidati.
- 6. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono stabilite le indennità dei componenti delle commissioni di esame di cui al comma 2, lettera *c*) e al comma 4, tenendo conto del livello europeo di qualificazione e del numero di candidati.
- 7. Gli oneri connessi allo svolgimento dell'esame di cui al comma 2, lettera *c*) e al comma 4 sono sostenuti:
- a) dall'organismo attuatore dell'intervento formativo, qualora l'esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo e candidati esterni inseriti nella sessione di esame ai sensi del comma 3;
- b) dalla Regione, per le sessioni di esame organizzate ai sensi del comma 4.

Sezione II

Repertorio regionale delle figure professionali. Riconoscimento e certificazione delle competenze.

Art. 66-quater Repertorio regionale delle figure professionali

1. Il repertorio regionale delle figure professionali può essere previsto un contributo, d contiene gli standard professionali regionali declinati in termini di figure professionali organizzate per settori di deliberazione della Giunta regionale.

- attività economica e per ambiti di attività. Il repertorio è gestito secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale Toscana») ed è aggiornato con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
- 2. Ogni figura professionale è individuata attraverso aree di attività e, per ciascuna di queste, unità di competenze, intese come insieme di conoscenze e capacità, e descrittori relativi al contesto ed al livello di complessità dell'attività.
- 3. Ogni figura professionale è referenziata ai principali sistemi di classificazione a fini statistici e a quelli di descrizione realizzati nell'ambito di altri sistemi e repertori descrittivi.
- 4. Le figure professionali e le unità di competenze costituiscono il riferimento minimo in termini di standard professionali per la definizione delle qualifiche professional i regionali.
- 5. Le qualifiche professionali regionali indicate al comma 4, sono articolate in livelli EQF (European Qualification Framework) in coerenza con il quadro europeo e nazionale delle qualifiche per l'apprendimento permanente e con gli standard professionali contenuti nell'atlante del lavoro delle qualificazioni di cui al decreto 8 gennaio 2018 («Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate, nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13).
- 6. Il dirigente della competente struttura regionale approva gli standard professionali del repertorio e a tal fine può avvalersi del supporto di espelli di settore, individuati dallo stesso dirigente, inseriti nell'elenco di cui all'art. 66-decies, comma 5, sentita la Commissione regionale permanente tripartita e il Comitato di coordinamento istituzionale di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale n. 32/2002.
- 7. Agli esperti indicati al comma 6 non spettano indennità né rimborsi spese.

Art. 66-quinquies Procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze

- 1. I procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze sono i seguenti:
 - a) individuazione e validazione delle competenze;
 - b) dichiarazione degli apprendimenti;
 - c) certificazione delle competenze.

— 25 -

- 2. Le attività di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, sono precedute da servizi di accoglienza, informazione e orientamento.
- 3. Per i procedimenti di cui al comma 1, lettere *a*) e *c*) può essere previsto un contributo, da parte dei soggetti interessati, entro i limiti e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.



Art. 66-sexies Individuazione e validazione delle competenze

- 1. Il procedimento di individuazione e validazione delle competenze è avviato dal centro per l'impiego competente su istanza dell'interessato ed è finalizzato al riconoscimento delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale.
- 2. Il procedimento di cui al comma 1, nel rispetto dei livelli essenziali e degli standard definiti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), si realizza attraverso:
- *a)* l'individuazione delle competenze, finalizzata a ricostruire e identificare le competenze che il soggetto ha acquisito attraverso il documento di supporto alla messa in trasparenza, di cui all'art. 66-septies, comma 2;
- b) la validazione delle competenze, che consente al soggetto interessato di ottenere il riconoscimento delle competenze individuate attraverso il rilascio del documento di validazione, di cui all'art. 66-septies, comma 3, sulla base del documento di cui alla lettera a), di altra documentazione presentata dal soggetto interessato e di un colloquio di valutazione tecnica.
- 3. Il centro per l'impiego, per l'erogazione dei servizi, di cui al comma 2, nomina il responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze e si avvale del supporto delle seguenti figure professionali:
- *a)* per l'individuazione delle competenze, di operatori qualificati a svolgere la funzione di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze, che hanno i requisiti professionali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
- b) per la validazione delle competenze, di un operatore qualificato a svolgere la funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per gli aspetti procedurali e metodologici, inserito nell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui all'art. 66-decies, comma 7, e di un operatore qualificato a svolgere la funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, inserito nell'elenco degli esperti di settore di cui all'art. 66-decies, comma 5.
- 4. L'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) promuove accordi con l'Ufficio scolastico regionale affinché i centri provinciali per l'educazione degli adulti supportino i centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi di cui al presente articolo.
- 5. L'ARTI può altresì promuovere accordi di collaborazione con gli enti bilaterali per supportare i centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai processi di individuazione e validazione delle competenze dei lavoratori dei settori economici di interesse degli stessi enti bilaterali.

— 26 -

Art. 66-septies Esiti del procedimento di individuazione e validazione delle competenze


- 1. L'esito del procedimento di individuazione delle competenze è registrato nel libretto formativo di cui all'articolo 66-bis, riportando i seguenti elementi minimi:
 - a) anagrafica del richiedente;
- *b)* esperienze lavorative e di apprendimento formale, non formale e informale svolte;
- c) competenze che possono essere oggetto di validazione e relative evidenze a supporto;
- *d)* nominativo del responsabile del processo di individuazione e di validazione delle competenze.
- 2. La registrazione di cui al comma 1 ha valore di documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 13/2013.
- 3. L'esito del procedimento di validazione delle competenze è registrato nel libretto formativo di cui all'articolo 66-bis, riportando i seguenti elementi minimi:
- *a)* caratteristiche essenziali delle esperienze oggetto di validazione;
- b) unità di competenze in riferimento alle quali le esperienze ricostruite sono state validate;
 - c) modalità di valutazione;
- *d)* nominativo del responsabile del processo di individuazione e di validazione delle competenze.
- 4. Al soggetto interessato è rilasciato un documento di validazione per accedere alla procedura di certificazione. Il documento di validazione riporta, oltre agli elementi registrati sul libretto foimativo ai sensi del comma 3, gli ulteriori standard minimi di attestazione definiti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 13/2013.

Art. 66-octies Dichiarazione degli apprendimenti

- 1. Gli organismi formativi accreditati, su richiesta dell'interessato, rilasciano la dichiarazione degli apprendimenti a seguito di:
- *a)* percorsi di formazione formale per i quali non è prevista l'attivazione di un processo di certificazione;
- b) percorsi di formazione formale finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o di certificato di competenze, se il percorso non si conclude con il rilascio della certificazione prevista, ivi compresi i casi di abbandono del percorso senza raggiungimento dei requisiti minimi in termini di frequenza.
- 2. La dichiarazione degli apprendimenti è spendibile all'interno del sistema di formazione e istruzione professionale per l'ingresso in altri percorsi fomiativi.

Art. 66-nonies Certificazione delle competenze

1. Il procedimento di certificazione delle competenze è finalizzato al riconoscimento formale delle competenze già validate ai sensi dell'art. 66-sexies o di quelle acquisite dalla persona al termine del percorso formativo ed



- è attivato, rispettivamente, su richiesta del soggetto interessato o dell'organismo formativo a conclusione del percorso formativo.
- 2. Il procedimento di cui al comma 1 si conclude con un esame, che comprende almeno una prova prestazionale e un colloquio tecnico davanti alla commissione di cui all'art. 66-decies, per il rilascio da parte della Regione di uno dei seguenti certificati:
- a) un attestato di qualifica professionale comprovante il possesso delle conoscenze e abilità di tutte le unità di competenze caratterizzanti la figura professionale di riferimento;
- b) un certificato delle competenze relativo a singole aree di attività corrispondenti ad unità di competenze contenute in una o più figure professionali.
- 3. Se la qualifica è conseguita in esito ad un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'art. 14-bis, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 32/2002, le prove di valutazione finale si articolano secondo le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione stabiliti dalla disciplina statale in materia.
- 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la Giunta regionale definisce con deliberazione appositi standard per la realizzazione dell'esame di certificazione delle competenze con riferimento:
 - a) alla valutazione delle unità di competenze;
- b) al rispetto delle regole di trasparenza per la formulazione degli attestati e delle certificazioni;
- *c)* al superamento di un approccio di genere stereotipato delle professionalità.
- 5. Per la certificazione che fa seguito al percorso di individuazione e validazione delle competenze, la deliberazione di cui al comma 4 definisce anche:
- *a)* il numero massimo di candidati esterni che possono accedere all'esame previsto in esito ad un percorso formativo;
- b) le modalità per la realizzazione e svolgimento di specifiche sessioni di esame che la Regione può organizzare, anche attraverso specifici accordi con l'Ufficio scolastico regionale e con gli enti bilaterali, in coerenza con le competenze previste dalla rispettiva normativa di riferimento, per i soggetti che non possono accedere all'esame ai sensi della lettera a), richiedendo agli stessi un contributo alle spese di organizzazione nell'importo massimo stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 66-ter, comma 5.

Art. 66-decies Commissione d'esame per la certificazione delle competenze

- 1. Il dirigente della competente stnittura regionale nomina la commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale o del certificato di competenze.
- 2. Per il rilascio dell'attestato di qualifica profe ssionale la commissione è composta da:
 - a) un presidente;
- b) due componenti iscritti nell'elenco degli esperti di settore di cui al comma 5;

- *c)* un componente iscritto nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui al comma 7.
- 3. Per il rilascio del certificato di competenze, la commissione è composta da:
 - a) un presidente;
- b) un componente iscritto nell'elenco degli esperti di settore di cui al comma 5;
- c) un componente iscritto nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui al comma 7.
- 4. I presidenti delle commissioni, di cui ai commi 2, lettera *a*) e 3, lettera *a*) sono individuati dal dirigente della struttura regionale competente tra i dipendenti dell'amministrazione regionale. I presidenti possono altresì essere individuati tra il personale di altre amministrazioni, in servizio o collocato in quiescenza da non più di cinque anni, oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, individuati ai sensi del comma 7.
- 5. I componenti di cui ai commi, 2, lettera *b*) e 3, lettera *b*) sono individuati dal dirigente della struttura regionale competente, in base al settore economico e alla figura professionale cui il certificato fa riferimento fra gli iscritti nell'elenco degli esperti di settore, istituito con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Per l'accesso a tale elenco è necessaria l'esperienza maturata di almeno cinque anni, svolta anche non continuativamente, negli ultimi dieci anni in uno o più settori tra quelli individuati per la classificazione delle figure professionali.
- 6. Nel caso di mancanza di disponibilità di nominativi iscritti negli elenchi di cui al comma 5, la designazione degli esperti è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore interessato e dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori.
- 7. I componenti di cui ai commi 2, lettera *c*) e 3, lettera *c*) sono individuati tra gli iscritti nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze istituito con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale e sono designati dai seguenti soggetti:
- a) dall'organismo formativo, se la commissione d'esame è nominata in esito ad un percorso formativo;
- b) dal dirigente della struttura regionale competente, se la commissione d'esame è nominata per le specifiche sessioni di esame di cui all'art. 66-nonies, comma 5, lettera b).
- 8. Nel caso di motivata impossibilità da parte dell'organismo formativo a designare l'esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze ai sensi del comma 7, lettera *a*), l'organismo formativo individua il componente della commissione tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative.
- 9. Gli esperti di settore, di cui ai commi 2, lettera *b*) e 3, lettera *b*) e gli esperti di valutazione degli apprendimenti, di cui ai commi 2, lettera *c*) e 3, lettera *c*):



- a) non devono ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni un incarico di presidio della funzione di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria, di amministrazione o di coordinamento nell'organismo formativo, qualora l'esame si svolga in esito ad un percorso erogato da un organismo formativo;
- b) non devono essere stati coinvolti nelle fasi di individuazione e validazione delle competenze, qualora l'esame sia svolto in esito ad un procedimento di certificazione delle competenze attivato ai sensi dell'articolo 6-nonies.
- 10. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione designa i relativi supplenti.
- 11. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.
- 12. Nel caso in cui l'esame a conclusione del percorso formativo sia sostenuto anche da un numero limitato di candidati esterni, ai sensi dell'art. 66-nonies, comma 5, lettera *a*), i candidati esterni sono esaminati dalla medesima commissione che esamina i candidati in esito al percorso formativo.

Art. 66-undecies Oneri per lo svolgimento dell'esame

- 1. L'indennità da corrispondere ai componenti della commissione d'esame di cui all'art. 66-decies è determinata con atto del dirigente della competente stratura regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:
 - a) numero dei candidati;
 - b) numero di unità di competenze da certificare;
 - c) livello della qualifica.
- 2. Gli oneri connessi allo svolgimento dell'esame di cui all'art. 66-decies sono sostenuti:
- a) dall'organismo attuatore dell'intervento formativo qualora l'esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo o candidati esterni inseriti nella sessione di esame ai sensi dell'art. 66-nonies, comma 5, lettera a);
- *b)* dalla Regione per le sessioni di esame organizzate ai sensi dell'art. 66-*nonies*, comma 5, lettera *b*).

Sezione III Dichiarazione di cquipollenza

Art. 66-duodecies Dichiarazione di equipollenza

1. Fino alla completa definizione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 13/2013, i titoli rilasciati da altre regioni nell'ambito del sistema della formazione professionale sono riconosciuti equipollenti con atto del dirigente della struttura regionale competente, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici previsti dai profili professionali del repertorio regionale.

— 28 –

- 2. In difetto di riconoscimento, le competenze acquisite tramite percorsi formativi effettuati in altre regioni costituiscono crediti formativi in ingresso, secondo le modalità e le procedure stabilite dal presente regolamento.
- 3. Il dirigente della struttura regionale competente, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, può dichiarare l'equipollenza di titoli, già rilasciati dalla Regione e dalle province, per i quali è necessaria la verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici con quelli relativi alle figure professionali presenti nel repertorio regionale.».

Art 4

Soggetti non tenuti all'accreditamento. Modifiche all'art. 69 del d.p.g.r. 47/R/2003

- 1. Dopo la lettera *g*) del comma 1 dell'art. 69 del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunta la seguente:
- «g-bis) gli istituti scolastici e i cenni provinciali per l'educazione degli adulti che, previo accordo con la Regione, svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione e lo svolgimento dell'esame di certificazione delle competenze.».

Art. 5.

Regimi particolari di accreditamento. Modifiche all'art. 70 del d.p.g.r. 47/R/2003

1 . Al comma 2 dell'art. 70 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono soppresse le seguenti parole: «e dei soggetti accreditati per i servizi di descrizione e validazione delle competenze, ai sensi dell'art. 70-bis, comma 1».

Art. 6.

Accreditamento per i servizi di descrizione e validazione. Abrogazione dell'art. 70-bis del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 70-bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.

Art. 7.

Requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale Modifiche all'art. 71-ter del d.p.g.r. 47/R/2003

- 1. Dopo la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 71-*ter* del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente:
- «c-*bis*) rispettare la normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche finalizzata alla visitabilità e accessibilità dei locale.
- 2. Dopo il comma 1 dell'art. 71-*ter* del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
- «1-bis. Gli organismi formativi che alla data di presentazione della domanda di accreditamento non sonn in regola con quanto previsto al comma 1, lettera c-bis), sono tenuti ad adempiervi entro il termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 71, comma 2, comunque non superiore ad un anno dalla data di presentazione della domanda di accreditamento.».



Art. 8.

Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento Modifiche all'art. 71-quater del d.p.g.r. 47/R/2003

- 1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 71-*quater* del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:
- *«b)* è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all'art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;».

Art. 9.

Crediti e debiti del sisterna di accreditamento. Modifiche all'art. 72-bis del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 2 dell'art. 72-bis del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo le parole «irregolarità accertate nell'ambito della gestione delle attività formative sono aggiunte le seguenti: «e nell'uso improprio dell'accreditamento nella fase di pubblicizzazione delle attività formative».

Art. 10.

Procedura di accreditamento. Modifiche all'art. 74 del d.p.g.r. 47/R/2003

- 1. Al comma 2 dell'art. 74 del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo le parole «il dirigente della struttura regionale competente» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica dell'ammissibilità della domanda.».
- 2. Dopo il comma 2 dell'art. 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
- «2-bis. In caso di inammissibilità della domanda per due volte consecutive l'organismo non può presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del secondo provvedimento di inammissibilità.».
- 3. Al comma 3-bis dell'art. 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole «per due volte» è aggiunta la seguente parola: «consecutive».
- 4. Dopo il comma 4 dell'art. 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:
- «4-bis. L'organismo formativo comunica alla competente struttura regionale le eventuali variazioni dei dati intervenute successivamente al rilascio dell'accreditamento. In caso di mutamenti relativi alla ragione sociale, a fusioni, conferimenti o cessioni di ramo di azienda, il dirigente della competente struttura regionale verifica, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i presupposti per il passaggio dell'accreditamento al nuovo soggetto.».

Art. 11.

Revoca dell'accreditamento. Modifiche all'art. 75 del d.p.g.r. 47/R/2003

- 1. La lettera *g)* del comma 1 dell'art. 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:
- «g) nel caso di mancato svolgimento per due anni consecutivi di attività formative riconosciute o finanziate ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 32/2002, finanziate da altri fondi pubblici o da fondi interprofessionali;».
- 2. Dopo la lettera *m*) del comma 1 dell'art. 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente:
- «m-bis) nel caso di violazione del rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);».
- 3. Dopo la lettera *o*) del comma 1 dell'art. 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono aggiunte le seguenti:
- «o-bis) nel caso di mancato rispetto della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche:

o-ter) nel caso in cui l'organismo non mantenga il requisito di cui all'art. 71-quinquies, comma 1, lettera b).».

Art. 12.

Rinuncia all'accreditamerito. Modifiche all'art. 76-bis del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 4 dell'art. 76-bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.

Art. 13.

Obiettivi di apprendimento. Modifiche all'art. 77-ter del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 3 dell'art. 77-ter del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «gli ulteriori standard eventualmente definiti» sono sostituite dalle seguenti: «gli standard definiti».

Art. 14.

Tirocini formativi e di orientamento Sostituzione della sezione I-bis del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003

La sezione I bis del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:

«Sezione I bis Tirocini non curriculari

Art. 86-bis Obblighi del soggetto promotore

- 1. Il soggetto promotore garantisce la qualità e l'efficacia del tirocinio e il rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione. In particolare è tenuto a:
- a) fornire al soggetto ospitante una informativa preventiva circa la disciplina applicabile al tirocinio;
- *b)* supportare il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e gestione delle procedure amministrative;

— 29 –



- c) nominare un tutore responsabile delle attività didattico-organizzative fra i soggetti indicati all'art. 86-sexies, comma 1;
- *d*) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall'art. 17-*ter*, comma 7 della legge regionale n. 32/2002;
- *e)* predispone e inviare alla Regione la convenzione e il progetto formativo entro il giorno antecedente a quello di inizio del tirocinio;
- *f)* predisporre con il soggetto ospitante il dossier individuale e la relazione finale;
- g) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto della normativa regionale, degli obblighi previsti nella convenzione e degli obiettivi e modalità attuative indicate nel piano formativo individuale del tirocinante.
 - 2. Il soggetto promotore è tenuto a comunicare:
- *a)* alla Regione i casi in cui il soggetto ospitante non ha adottato le misure necessarie per superare le criticità segnalate ai sensi del comma 1, lettera *g*);
- b) alla Regione e alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente i casi di violazione non sanabile da pane del soggetto ospitante, di cui all'art. 86-quaterdecies.

Art. 86-ter Requisiti e obblighi del soggetto ospitante


- 1. Il soggetto ospitante deve possedere i seguenti requisiti:
- *a)* essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999;
- c) non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei trentasei mesi precedenti l'attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative;
- d) non avere in corso procedure concorsuali, procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, procedure di sospensione in costanza di rapporto di lavoro coperte da fondi bilaterali o fondi di solidarietà, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative.
- 2. I requisiti di cui al comma I devono essere mantenuti dal soggetto ospitante durante tutta la durata del tirocinio.
 - 3. Il soggetto ospitante è tenuto a:
- *a)* garantire al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai Sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre

— 30 –

- 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE) e a garantire altresì, se prevista, la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del citato decreto legislativo 81/2008;
- b) mettere a disposizione del tirocinante tutta la strurnentazione e le attrezzature necessarie per l'attività da svolgere durante il tirocinio;
- c) effettuare la comunicazione obbligatoria di cui all'art. 17-ter, comma 6 della legge regionale n. 32/2002 e a trasmetterla al soggetto promotore, se diverso dal centro per l'impiego;
- *d)* comunicare al soggetto promotore le sospensioni del tirocinio verificatesi per i casi indicati all'art. 86-*quater*, comma 3;
- *e)* nominare il tutore del tirocinante fra i soggetti indicati all'art. 86-*septies*, comma 1.
- 4. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito, comunicandolo formalmente al tirocinante e al soggetto promotore.
- 5. Il soggetto ospitante deve utilizzare il tirocinio esclusivamente per attività per le quali sia necessario un periodo formativo, non può utilizzare il tirocinio in alternativa a contratti di lavoro subordinato, con particolare riferimento ai periodi di picco delle attività, . nè impiegare il tirocinante per sostituire il personale dipendente nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione.
- 6. Il soggetto ospitante non può attivare tirocini in favore di professionisti iscritti ad ordini o collegi per attività tipiche oppure riservate alle professioni ordinistiche.

Art. 86-quater Obblighi e diritti del tirocinante

- 1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
- *a)* svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- b) seguire le indicazioni del tutore nominato dal soggetto promotore e di quello nominato dal soggetto ospitante facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- c) rispettare le nonne in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i. prodotti o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;



- *f)* partecipare agli incontri concordati con il tutore nominato dal soggetto promotore per monitorare l'attuazione del progetto formativo.
- 2. Il tirocinante, se previsto nel progetto formativo, può beneficiare dei servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
- 3.Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio per i periodi di astensione obbligatoria per maternità o paternità, per i periodi di malattia o di impedimenti gravi e documentati che abbiano reso impossibile lo svolgimento del tirocinio. Il diritto alla sospensione si applica inoltre per i periodi di chiusura della sede operativa dove si svolge il tirocinio e per le eventuali sospensioni programmate all'interno del progetto formativo. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata del tirocinio.
- 4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al tutore nominato dal soggetto ospitante e al tutore nominato dal soggetto promotore.

Art. 86-quinquies Importo del rimborso spese e modalità particolari di erogazione dello stesso

- 1. L'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante non può essere inferiore a 500,00 euro mensili lordi. Il rimborso è corrisposto per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari al 70 per cento delle presenze su base mensile, come indicata nel progetto formativo. Qualora la partecipazione sia inferiore al 70 per cento ma almeno del 50 per cento delle presenze su base mensile, il rimborso viene ridotto a 300,00 euro mensili.
- 2. Nel caso di progetti di tirocinio finanziati da soggetti pubblici o da soggetti privati a totale partecipazione pubblica o nel caso di progetti di tirocinio di carattere prevalentemente sociale finanziati da soggetti privati, l'importo forfetario a titolo di rimborso spese di cui al comma 1 può essere corrisposto dai soggetti finanziatori, in rnisura totale o parziale, direttamente al tirocinante, in accordo con il soggetto ospitante.

Art. 86-sexies Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto promotore

- 1. Il tutore nominato dal soggetto promotore è responsabile delle attività didattico-organizzative ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere.

 2. Il tutore di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
- a) concorre all'elaborazione del progetto formativo, d'intesa con il tutore nominato dal soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le attività oggetto del tirocinio;
- *b)* coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- c) monitora il buon andamento del percorso di tirocinio e il rispetto del progetto formativo, anche attraverso incontri con il tirocinante e con il tutore nominato dal soggetto ospitante da svolgersi almeno a metà del tirocinio e in prossimità della sua conclusione;

- *d)* elabora il dossier individuale e la relazione finale di cui all'art. 86-*octies*, commi 4 e 5, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante.
- 3. Il tutore di cui al comma 1 non può seguire contemporaneamente più di quaranta tirocinanti.


Art. 86-septies Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto ospitante

- 1. Il tutore nominato dal soggetto ospitante è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro ed è individuato tra i dipendenti a tempo indeterminato con esperienza e capacità coerenti con le attività del tirocinio previste nel progetto formativo.
- 2. Per i soggetti ospitanti elencati all'art. 86-nonies, comma 1, lettera *a)* il tutore è il legale rappresentante o il libero professionista.
 - 3. Il tutore di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
- a) coordina l'attività del tirocinante, a cui fornisce indicazioni tecnico-operative costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o per altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;
- b) vigila sulla regolarità dell'attività svolta dal tirocinante;
- c) è responsabile della regolare tenuta del registro delle presenze;
- d) collabora attivamente con il tutore nominato dal soggetto promotore all'elaborazione del progetto formativo, alla progressiva composizione del dossier individuale e alla predisposizione della relazione finale di cui all'art. 86-octies, commi 4 e 5.
- 4. Il tutore di cui al comma 1 non può affiancare contemporaneamente più di tre tirocinanti. Nel limite sono ricomprese anche altre forme di tirocinio o di esperienza formativa svolta sul luogo di lavoro che prevedano la presenza di un tutore del soggetto ospitante.

Art. 86-octies

Contenuti della convenzione, del progetto formativo, del dossier individuale e della relazione finale

- 1. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento formativo.
- 2. La convenzione può essere riferita a più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici indicati all'art. 86-nonies.
- 3. Il progetto formativo è predisposto per ogni tirocinante dal soggetto promotore in accordo con il soggetto ospitante e contiene:
- *a)* i dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- b) il nominativo del tutore nominato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
- *c)* la durata e l'orario di svolgimento del tirocinio, comunque inferibre all'orario previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato dal soggetto ospitante;



- d) gli obiettivi e le attività oggetto del tirocinio in relazione agli standard dei repertori regionali;
 - e) le modalità di svolgimento del tirocinio;
 - f) gli estremi identificativi delle assicurazioni;
 - g) la sede di svolgimento e il settore di attività;
- *h)* l'entità dell'importo forfetario corrisposto a titolo di rimborso spese.
- 4. Il dossier individuale è compilato durante lo svolgimento del tirocinio e riporta la descrizione delle attività effettivamente svolte dal tirocinante, in relazione agli standard dei repertori regionali, e le evidenze documentate che comprovano i risultati raggiunti. Il modello di dossier individuale è approvato dal dirigente della competente struttura regionale.
- 5. Al termine del tirocinio, sulla base del progetto formativo e del dossier individuale, al tirocinante è rilasciata una relazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, che indica e documenta le attività effettivamente svolte, con riferimento agli standard dei repertori regionali. La relazione, redatta in conformità al modello approvato dal dirigente della competente struttura regionale, è composta da una sezione descrittiva e da un'attestazione finale. Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il 70 per cento della durata prevista dal progetto formativo.
- 6. Il dossier individuale e la relazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui agli articoli da 66-quinquies a 66-nonies.
- 7. I documenti di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono redatti attraverso il sistema informativo di cui all'art. 3, comma 3, lettera b *bis*), che assicura altresì la trasmissione alla Regione dei documenti di cui ai commi 1 e 3.
- 8. La convenzione e il progetto formativo sono messi a disposizione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente.

Art. 86-nonies Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti

- 1. Per i soggetti ospitanti privati, il numero di tirocini contemporaneamente attivi, con riferimento alla singola unità produttiva, è proporzionato alle dimensioni dei soggetti stessi, con i seguenti limiti:
- a) per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di tirocini, salvo che nei seguenti casi, per i quali è consentito un tirocinante:
- 1) per le aziende anigiane di artigianato artistico e tradizionale operanti nei settori indicati nell'art. 8 e nell'allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 «Norme in materia di artigianato»);
- 2) per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella sezione specifica dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agrico-

— 32 –

- la), a condizione che il progetto formativo non abbia ad oggetto le attività di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);
- 3) per le imprese «start-up innovative» di cui all'articolo 25, comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n., 221, che risultino iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'art. 25, comma 8 del decreto-legge 179/2012;
- 4) per i soggetti ospitanti aderenti alle associazioni rappresentative delle professioni non organizzate, iscritte nell'elenco di cui all'art. 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale;
- *b)* per i soggetti ospitanti che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un tirocinante;
- c) per i soggetti ospitanti che hanno tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato, sono consentiti due tirocinanti;
- d) per i soggetti ospitanti che hanno venti o più dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall'art. 86-decies per i soggetti ospitanti privati.
- 2. Per i soggetti ospitanti pubblici è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato.
- 3. Ai fini della determinazione del numero di tirocini contemporaneamente attivi si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) non sono ricompresi i lavoratori apprendisti;
- b) i soci lavoratori delle società cooperative sono considerati come dipendenti a tempo indeterminato;
- c) non sono computati i tirocini promossi nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-bis, comma 5 della legge regionale n. 32/2002, e i tirocini di inclusione sociale;
- *d)* non sono computati i tirocini in cui il tirocinante ba svolto meno del 70 per cento delle presenze previste dal progetto formativo.

Art. 86-decies Deroga al limite dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti privati

- 1. I soggetti ospitanti privati di cui all' art. 86-nonies, comma 1, lettera d), possono attivare ulteriori tirocini in deroga ai limiti ivi indicati, qualora nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione degli stessi, abbiano assunto uno o più tirocinanti a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno sei mesi, con orario di lavoro pari o superiore al 50 per cento di quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, nel rispetto dei seguenti limiti:
- a) un tirocinio se è stato assunto almeno il 20 per cento dei tirocinanti ospitati;



- b) due tirocini se sono stati assunti almeno il 50 per cento dei tirocinanti ospitati;
- c) tre tirocini se sono stati assunti almeno il 75 per cento dei tirocinanti;
- *d)* quattro tirocini se sono stati assunti il 100 per cento dei tirocinanti ospitati.

Art. 86-undecies Registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino

1. Al termine del tirocinio il tirocinante può chiedere al centro per l'impiego la registrazione dell'esperienza di tirocinio nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 66-bis. A tal fine, se il tirocinio non è stato promosso dal centro per l'impiego, il tirocinante presenta la relazione finale.

Art. 86-duodecies Informazione e monitoraggio

- 1. L'ARTI, anche attraverso i centri per l'impiego, esercita le funzioni di gestione degli interventi di politica attiva nei confronti dei potenziali utenti informandoli sulle possibilità di utilizzo dei tirocini e, per quanto di propria competenza, esercita la funzione di supporto alla struttura regionale competente in materia di controlli sui tirocini
- 2. La Regione, anche attraverso il sistema informativo di cui all'art. 3 comma 3, lettera *b)* bis, effettua il monitoraggio sull'andamento dei tirocini, con particolare riferimento agli esiti occupazionali.
- 3. Con cadenza almeno annuale, il report di monitoraggio è trasmesso alla Commissione Consiliare competente, alla Commissione regionale permanente tripartita e al Comitato di coordinamento istituzionale.

Art. 86-terdecies *Interruzione del tirocinio*

- 1. Il soggetto ospitante o il soggetto promotore possono interrompere il tirocinio in caso di inadempienze gravi da parte di uno dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo.
- 2. L'interruzione del tirocinio e le sue motivazioni devono essere comunicate alla Regione, che effettua le dovute verifiche al fine di adottare i provvedimenti conseguenti.

Art. 86-quaterdecies Violazioni sanabili e non sanabili

1. In attuazione dell'art. 17-quater 2 della legge regionale n. 32/2002, il dirigente della struttura regionale competente accerta se la violazione rilevata in sede di attivazione e svolgimento del tirocinio è di natura sanabile o non sanabile al fine di applicare le misure correttive di cui al medesimo articolo.

- 2. Per quanto riguarda le disposizioni dell'art. 1-ter della legge regionale n. 32/2002 sulle modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini, le violazioni non sanabili si riferiscono:
- *a)* al tirocinio attivato da un soggetto non titolato alla promozione del tirocinio;
- b) alla mancanza della convenzione e del progetto formativo;
- c) alla coincidenza tra soggetto ospitante privato e soggetto promotore privato;
- d) alla mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi;
- *e)* alla mancata individuazione del tutore da parte del soggetto promotore o da parte del soggetto ospitante;
- f) alla violazione dei limiti di durata minima e massima come risultanti dal progetto formativo. La violazione è sanabile se al momento dell'accertamento, la durata prevista dalla normativa regionale può essere ancora ripristinata;
- g) agli obblighi relativi all'erogazione del rimborso spese forfettario;
- *h*) alla mancata redazione della relazione finale di cui all'art. 86-*octies* connna 5.
- 3. Per quanto ríguarda le disposizioni dell'art. 17 quater della legge regionale n. 32/2002 sull'ammissibilità dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio, fatti salvi i tirocini attivati nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-bis, comma 5 della legge regionale n. 32/2002, le violazioni non sanabili si riferiscono al mancato rispetto:
 - a) del limite dell'età minima del tirocinante;
- b) del divieto di attivare più di un tirocinio per il medesimo profilo professionale;
- c) del divieto di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante;
- d) del divieto di ospitare un tirocinante con il quale c'è già stato un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro rnesi precedenti l'attivazione del tirocinio.
- 4. Per quanto riguarda le disposizioni degli articoli da 86-bis a 86-quater sui requisiti e gli obblighi dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio, le violazioni non sanabili si riferiscono al mancato possesso o alla perdita dei requisiti richiesti al soggetto ospitante.
- 5. Per quanto riguarda le disposizioni degli articoli 86-nonies e 86-decies sul numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti, le violazioni non sanabili si riferiscono alla violazione del limite relativo al numero dei tirocini contemporaneamente attivabili dal soggetto ospitante.
- 6. Nel caso in cui il dirigente della struttura regionale competente accerti una delle violazioni non sanabili i tirocini sono interrotti a partire dalla data di accertamento, fatti salvi gli effetti pregressi. Spettano al tirocinante i rimborsi spese non percepiti spettanti fino alla data di interruzione del tirocinio.
- 7. Le violazioni non ricomprese nei commi da 2 a 5 sono sanabili se la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni violate.».



Art. 15.

Norme transitorie e finali

- 1. Per la nomina della commissione di esame per la certificazione delle competenze, di cui all'art. 66-decies del d.p.g.r. 47/R/2003, si applica l'art. 66-decies del d.p.g.r. 47/R/2003 nel testo vigente in data antecedente all' entrata in vigore del presente regolamento, se la richiesta di nomina della commissione da parte dell'organismo formativo è pervenuta alla struttura regionale competente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- 2. In materia di tirocini non curriculari si applicano le seguenti disposizioni transitorie:
- a) la disciplina di cui alla sezione I bis del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003, nel testo vigente in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento, si applica ai tirocini per i quali la comunicazione obbligatoria di cui all'art. 17-ter, comma 6 della legge regionale n. 32/2002, è effettuata fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- b) l'art. 86-quaterdecies del d.p.g.r. 47/R/2003 in materia di violazioni sanabili e non sanabili, inserito dal presente regolamento, si applica a far data dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 17-quater 2, comma 6 della legge regionale n. 32/2002;
- c) fino alla data di adozione del decreto che stabilisce l'operatività del sistema informativo di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) bis del d.p.g.r. 47/R/2003, inserito dal presente regolamento, da parte del dirigente della competente struttura regionale, la redazione dei documenti di cui all'art. 86-octies, commi 1, 3, 4 e 5, come modificato dal presente regolamento, è comunque obbligatoria. Fino alla suddetta data, i documenti di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo sono trasmessi alla struttura regionale competente dal soggetto promotore, solo se diverso dal centro per l'impiego.
- 3. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 66-ter, comma 5, 66-quinquies, comma 3, 66-sexies, comma 3, lettera a) e 66-nonies, comma 5, sono approvate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 30 gennaio 2018

ROSSI

(Omissis)

19R00140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2019, n. 8/R.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio». Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico). Abrogazione dell'articolo 12.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 15 febbraio 2019)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

— 34 —

Visto l'art. 117, comma 3 e comma 6 della Costituzione; Visto l'art. 118, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 29 novembre 2018;

Visto il parere della struttura competente di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2019, n. 106;

Considerato quanto segue:

- 1. l'art. 254, comma 1, lettera *a)* della legge regionale n. 65/2014 ha abrogato la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il Governo del territorio) a far data dal 27 novembre 2014;
- 2. l'art. 245 della legge regionale n. 65/2014 ha, tuttavia, previsto che i regolamenti emanati in attuazione della legge regionale n. 1/2005, restino in vigore fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti regolamenti di attuazione della legge regionale n. 65/2014;
- 3. il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'art. 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il Governo del territorio». Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) è tuttora in vigore e, all'art. 12, disciplina le opere di trascurabile importanza ai fini della



pubblica incolumità per le quali non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 167 della legge regionale n. 65/2014 oppure il preavviso di cui all'art. 169 della medesima legge regionale;

- 4. secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, nonché della giurisprudenza penale è acclarato che le Regioni non possano adottare in via amministrativa deroghe alla disciplina stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 per particolari categorie di interventi, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità;
- 5. l'orientamento della giurisprudenza citato al punto 4 esclude, pertanto, espressamente la possibilità di individuare, mediante disposizioni regionali o atti amministrativi regionali, «opere minori» non soggette alla disciplina antisismica;
- 6. la Regione intende adeguarsi al consolidato indirizzo giurisprudenziale;
- 7. in relazione a quanto rilevato ai punti 4, 5 e 6, si rende necessaria l'abrogazione dell'art. 12 del d.p.g.r. 36/R/2009 e delle parti del regolamento regionale che rinviano all'elenco delle opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 36/R/2009

1. Il punto 6 del preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'art. 117, commi 1 e 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il Governo del territorio». Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) è abrogato.

Art. 2.

Modifica all'art. 1 del d.p.g.r. 36/R/2009. Oggetto

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 1 del d.p.g.r. 36/R/2009 è abrogata.

Art. 3.

Abrogazione dell'art. 12 del d.p.g.r. 36/R/2009. Opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità

1. L'art. 12 del d.p.g.r. 36/R/2009 è abrogato.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 12 febbraio 2019

ROSSI

19R00141

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2019, n. 11/R.

Disposizioni in materia di comunità del bosco e di piani specifici di prevenzione AIB - modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 20 febbraio 2019)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis);

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 20 dicembre 2018;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 7 gennaio 2019, n. 20;

Visto il parere favorevole della II commissione consiliare, espresso nella seduta del 24 gennaio 2019;



Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2019, n. 148;

Considerato quanto segue:

- 1. al fine di implementare la sezione del sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) dedicata alla promozione delle comunità del bosco è necessario prevedere le procedure che devono essere adottate dagli enti competenti, stabilire quali tipologie di terreni possono essere inseriti in tale sezione e quali soggetti possono richiederne l'inserimento nonché specificare che le ditte boschive che partecipano alla comunità del bosco devono essere iscritte nell'elenco regionale delle ditte boschive;
- 2. è necessario disciplinare le procedure per la elaborazione, l'approvazione e l'attuazione dei piani specifici di prevenzione antincendi boschivi (AIB);
- 3. è necessario dare alcune indicazioni per le prescrizioni che saranno adottate dagli enti competenti per la coltivazione e l'utilizzazione dei terreni sui quali sono stati realizzati gli interventi e le opere previsti nei piani specifici di prevenzione nonché stabilire le procedure per la sostituzione dei proprietari o possessori in caso di coltivazione e utilizzazione dei terreni non conformi alle prescrizioni;
- 4. al fine di tener conto dell'esperienza maturata negli anni di applicazione della normativa forestale si interviene su alcune disposizioni tecniche relative alla tecnica del fuoco prescritto.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Comunità del bosco per la gestione attiva Inserimento dell'art. 8-quater nel d.p.g.r. 48/R/2003

- 1. Dopo l'art. 8-*ter* del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente articolo:
- «Art. 8-quater (Contenuti, modalità e criteri per l'implementazione della sezione del SIGAF dedicata alle comunità del bosco). 1. Per l'implementazione della sezione del SIGAF dedicata alla costituzione delle comunità del bosco, gli enti competenti di cui all'art. 3-ter della legge forestale adottano un avviso di manifestazione d'interesse finalizzato a individuare i soggetti pubblici o privati interessati alla gestione attiva dei loro terreni in forma associata.
- 2. I soggetti interessati all'inserimento di terreni nella sezione del SIGAF dedicata alla comunità del bosco devono essere proprietari o possessori degli stessi. I terreni per i quali viene richiesto l'inserimento devono essere aree boschive ai sensi dell'art. 3 della legge forestale.

- 3. Gli enti competenti di cui all'art. 3-ter della legge forestale, a seguito della realizzazione della sezione del SIGAF dedicata alla comunità del bosco e dei successivi aggiornamenti ne danno opportuna pubblicità attraverso strumenti ritenuti idonei a garantire ampia ed effettiva conoscibilità dei terreni e promuovono forme d'incontro tra i proprietari dei terreni iscritti, le ditte boschive e in particolare i soggetti di cui all'art. 18, comma 1 della legge forestale interessati alla gestione attiva del bosco mediante la costituzione della comunità del bosco.
- 4. La costituzione della comunità del bosco da parte dei soggetti di cui al comma 3 si realizza mediante convenzioni, contratti o altre forme associative.
- 5. Le ditte boschive che partecipano alla costituzione della comunità del bosco costituite nelle forme di cui al comma 4 devono essere iscritte nell'elenco regionale delle ditte boschive di cui all'art. 38-bis della legge forestale e sono registrate nella sezione dedicata alle ditte boschive che operano nell'ambito della comunità del bosco.».

Art. 2.

Realizzazione dei piani specifici di prevenzione AIB Inserimento dell'art. 61-bis del d.p.g.r. 48/R/2003

- 1. Dopo l'art. 61 del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente articolo:
- «Art. 61-bis (Realizzazione dei piani specifici di prevenzione AIB). 1. Per l'elaborazione dei piani specifici di prevenzione AIB di cui all'art. 74-bis della legge forestale la Giunta regionale può avvalersi degli enti competenti di cui all'art. 3-ter della legge forestale.
- 2. La Giunta regionale approva i piani specifici di prevenzione AIB acquisendo tutti gli atti e pareri previsti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia degli interventi colturali straordinari e delle opere destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi.
- 3. Gli enti competenti di cui all'art. 3-ter della legge forestale adeguano il piano annuale degli interventi di cui all'art. 10, comma 3-bis della legge forestale alle previsioni del piano specifico di prevenzione AIB.
- 4. L'attuazione degli interventi e delle opere previsti nei piani specifici di prevenzione AIB è soggetta a dichiarazione da presentare all'ente competente almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori. La dichiarazione ha validità per l'anno silvano in corso e per il successivo.».

Art. 3.

Prescrizioni per la manutenzione degli interventi e delle opere dei piani specifici AIB Inserimento dell'art. 61-ter del d.p.g.r. 48/R/2003

- 1. Dopo l'art. 61-*bis* del d.p.g.r. 48/R/2003 è inserito il seguente articolo:
- «Art. 61-ter (Prescrizioni per la manutenzione degli interventi e delle opere dei piani specifici AIB). Le prescrizioni di cui all'art. 74-bis, comma 4 della legge forestale sono destinate alla conservazione della funzionalità degli interventi e delle opere attraverso l'attuazione di interventi di ordinaria coltura e manutenzione.



Gli enti competenti verificano e se necessario modificano le prescrizioni di cui al comma 1 con cadenza almeno triennale anche in base agli aggiornamenti dei piani specifici di prevenzione AIB.

Nei casi di cui all'art. 74-bis, comma 5 della legge forestale gli enti competenti provvedono alla progettazione, alla direzione e all'esecuzione dei lavori in danno dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido, richiedendo agli stessi il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista. Se i soggetti obbligati non provvedono al deposito delle somme entro i termini e con le modalità previste, l'ente competente provvede alla riscossione coattiva.».

Art. 4.

Fuoco prescritto Modifiche all'art. 68 del d.p.g.r. 48/R/2003

- 1. La lettera *e)* del comma 1 dell'art. 68 del d.p.g.r. 48/R/2003 è sostituita dalla seguente:
- «e) attuazione del fuoco prescritto quale pratica colturale e selvicolturale destinata alla manutenzione delle colture agrarie, dei pascoli, degli arbusteti e dei boschi ove ciò sia ritenuto utile, per ridurre e controllare lo sviluppo di biomassa ai fini della prevenzione degli incendi e della tutela di particolari assetti vegetazionali nel territorio rurale.».

Art. 5.

Norma finale

Il competente settore della Giunta regionale approva le modifiche alle norme tecniche per l'utilizzo del sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SI-GAF) entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 19 febbraio 2019

ROSSI

19R00142

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2018, n. 36.

Ecomusei, case di comunità.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 48 del 16 novembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Basilicata, di concerto con le comunità locali, le parti sociali, le associazioni e gli enti locali e di ricerca riconosce, promuove e disciplina sul proprio territorio gli ecomusei, come forme di partecipazione condivisa dal basso, per il Governo del territorio, ed in quanto processi dinamici con il quale le comunità conservano, interpretano e gestiscono il proprio patrimonio in funzione dello sviluppo del territorio e della valorizzazione della cultura materiale ed immateriale, in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale.

Art. 2.

Ecomuseo

- 1. L'Ecomuseo, è un luogo di comunità avente la forma dei musei permanenti, di dimensioni e caratteristiche adeguate alle finalità di cui alla presente legge e mirante a studiare, conservare e promuovere l'identità collettiva e il patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico locale.
- 2. Gli Ecomusei contribuiscono alla cura del territorio promuovendo progetti di paesaggio in forma partecipata, nei quali le comunità si riconoscono attraverso una socialità rinnovata, che prevede la partecipazione permanente delle comunità nei processi di individuazione, cura e Governo del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico locale, favorendo modelli di cittadinanza attiva e di sussidiarietà verticale e orizzontale.
- 3. L'Ecomuseo si fonda su un patto che impegna una comunità a prendersi cura di un territorio e si attua attraverso un progetto condiviso ed integrato di valorizzazione, promozione e produzione di cultura di un territorio geograficamente delimitato ed omogeneo dal punto di vista sociale ed economico, connotato da peculiarità sto-



riche, culturali, materiali ed immateriali, paesistiche ed ambientali. I tratti distintivi dell'ecomuseo, incorporano elementi geografici, paesaggistici ed ambientali assieme ad elementi del patrimonio culturale tangibile ed intangibile, come architettura, pratiche di lavoro, produzioni, lingua, e tradizioni in genere.

- 4. Gli Ecomusei perseguono le seguenti finalità:
- *a)* promuovere l'acquisizione dei presupposti culturali e identitari di una comunità che si vuole riconoscere in pratiche di vita democratica e plurale;
- b) restaurare, ripristinare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per recuperare e tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, in relazione all'ambiente circostante, alle tradizioni religiose, culturali e ricreative ed all'utilizzo delle risorse naturali e dei metodi impiegati nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale;
- c) favorire progetti di sviluppo e integrazione interculturale, finalizzati alla scoperta e conoscenza del territorio, promuovendo lo studio e la ricerca scientifica relativi alla storia e alle tradizioni del territorio e diffondere le stesse attraverso attività didattico-educative;
- d) promuovere e sostenere le attività di documentazione, catalogazione, ricerca scientifica e didattico-educativa relative all'ambiente, al paesaggio, alla storia e alle tradizioni locali del territorio, provvedendo, altresì, alla predisposizione dei documenti informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi o spazi destinati alla documentazione ed informazione;
- *e)* incentivare ambienti di vita e di lavoro tradizionali volti alla produzione di beni o servizi tipici da offrire ai visitatori, creando opportunità di impiego e di promozione di prodotti locali;
- f) promuovere la partecipazione diretta delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni nei processi di valorizzazione, promozione e fruizione attiva del patrimonio paesaggistico, culturale, materiale ed immateriale, sociale ed ambientale del territorio regionale, compresi usi e costumi locali tramandati di generazione in generazione;
- g) innescare processi di sviluppo dal basso e su scala locale, incentrati sulla mobilitazione organica delle risorse territoriali (ambientali, naturali, paesaggistiche, culturali, storiche) ed attraverso il coinvolgimento e la partecipazione diretta delle comunità locali, delle istituzioni culturali scientifiche e scolastiche, del settore produttivo e delle associazioni nei processi di valorizzazione, promozione e fruizione attiva in termini di sviluppo sostenibile, del patrimonio paesaggistico, culturale, materiale ed immateriale, sociale ed ambientale del territorio regionale;
- *h)* favorire e sostenere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del paesaggio;
- *i)* tutelare e valorizzare il patrimonio idrico lucano, a partire dai laghi;
- *j)* sostenere processi e progetti che attraverso la cultura, la valorizzazione del paesaggio e l'ambiente favoriscano politiche di coesione sociale e di inclusione di persone con disabilità;

— 38 -

- *k)* promuovere e favorire la realizzazione degli statuti dei luoghi;
- *l)* predisporre percorsi formativi e di specializzazione, annuali, rivolti ai gestori della struttura dell'Ecomuseo.
- 5. Le finalità di cui al comma 4, vengono realizzate attraverso:
- a) la realizzazione di Laboratori di cittadinanza attiva per la costruzione delle cosiddette Mappe di comunità, o analoghi strumenti di coinvolgimento attivo delle comunità nella identificazione e rappresentazione delle peculiarità dei luoghi e della percezione del paesaggio, per il censimento del patrimonio paesaggistico e culturale locale e la definizione di regole condivise per la loro cura e valorizzazione;
- b) la predisposizione di itinerari di visita e percorsi di fruizione e di valorizzazione turistica e culturale che introducano e accompagnino il visitatore nella conoscenza dell'ambiente e delle tradizioni locali;
- c) il mantenimento di attività tradizionali locali, e il recupero di antichi mestieri per l'avvio di botteghe-scuola, nell'ottica della conservazione della memoria, dello sviluppo, della coesione sociale e della riscoperta degli antichi saperi;
- d) la messa a disposizione delle scuole presenti sul territorio di spazi laboratoriali, nell'ambito dell'offerta formativa nazionale (Piano nazionale scuola digitale, Laboratori *School-friendly*) e regionale;
- *e)* la collaborazione nella realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro riguardanti il secondo ciclo di istruzione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, così come indicato all'art. 1, nei commi dal 33 al 43, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- f) la promozione, anche ai fini della pubblica fruizione, del corretto recupero di strutture di carattere residenziale, storico ed artistico, per la messa in atto di procedure e metodi per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio, garantendo il diritto alla bellezza degli ambienti di vita delle singole comunità, anche attraverso contatti con enti e proprietari privati;
- g) la realizzazione di iniziative di cooperazione e scambio di esperienze con altre realtà simili, anche attraverso la creazione e/o adesione a reti regionali, nazionali ed europee;
- h) l'attivazione di processi di sensibilizzazione della società lucana per la salvaguardia e il recupero del patrimonio paesaggistico e culturale e per il perseguimento di un Obiettivo di qualità paesaggistica, così come previsto dall'art. 1, lettera c, della Convenzione europea del paesaggio, potendo rappresentare presidi locali dell'Osservatorio regionale del paesaggio e del territorio;
- *i)* l'attivazione di iniziative che mettano in stretta relazione, anche nel rispetto della legge 14 febbraio 2007, n. 4 «Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale» e della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità adottata dal Consiglio Regionale della Basilicata, politiche culturali e politiche sociali.

Art. 3.

Laboratori di cittadinanza attiva e Mappe di comunità

- 1. I Laboratori di cittadinanza attiva, costituiscono uno strumento per garantire il riconoscimento di un ruolo attivo ai cittadini nelle decisioni che riguardano il loro paesaggio e la loro cultura, offrendogli l'occasione di meglio identificarsi con i territori e le città in cui vivono.
- 2. I Laboratori di cittadinanza attiva trovano collocazione preferibilmente all'interno di contenitori pubblici o privati, recuperati o da recuperare e sono indirizzati alla sperimentazione di un nuovo processo di educazione al patrimonio culturale delle comunità coinvolte. Promuovono e diffondono il progetto di partecipazione attiva e condivisa, come esperienza di partecipazione, dal basso, nella gestione e valorizzazione delle risorse culturali locali e dei valori del territorio.
- 3. Tra gli obiettivi dei Laboratori di cittadinanza attiva, c'è la predisposizione delle Mappe di comunità e degli Statuti dei luoghi. La Mappa è un libro disegnato e finalizzato a promuovere il ruolo degli abitanti nella costruzione di rappresentazioni del territorio in grado di descriverne l'ambiente di vita, e i valori socialmente riconosciuti del territorio di riferimento.
- 4. Le Mappe di comunità sono costruite dagli abitanti con l'aiuto di facilitatori, tecnici, artisti e storici locali, nell'intento di considerare il paesaggio una parte del territorio così come percepito dagli abitanti.
- 5. Lo Statuto dei luoghi è uno strumento a carattere normativo adottato dalle Amministrazioni locali e redatto attraverso un percorso che ha lo scopo di facilitare la comunità nel ricostruire ed esprimere la consapevolezza dei sé e del luogo per individuare ciò che ha un valore, una storia, un significato da difendere.
- 6. Nel processo di formazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr), le Mappe di comunità e gli Statuti dei luoghi, sono assunte come strumento di crescita della coscienza di luogo, attraverso la partecipazione degli abitanti, secondo tre fasi di sviluppo:
 - a) decodificazione della percezione del paesaggio;
- b) partecipazione alla costruzione degli obiettivi di qualità paesaggistica e degli scenari di trasformazione;
- c) attivazione di usi e costumi contestuali per la cura quotidiana del paesaggio e dell'ambiente, finalizzata al rilancio dei mestieri tradizionali, dei prodotti tipici, della promozione culturale, della valorizzazione del territorio e del paesaggio ed in virtù della redazione e futura gestione del Ppr.

Art. 4.

Riconoscimento e gestione degli ecomusei

- 1. Gli Ecomusei sono promossi da associazioni e fondazioni culturali, ambientalistiche e di conservazione del patrimonio storico, senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'art. 1, ovvero da enti locali singoli e associati ed in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati.
- 2. I soggetti di cui al comma 1, nell'ambito dell'organizzazione delle attività da svolgere, si dotano di spazi

- da destinare a sede di Laboratori di cittadinanza attiva, dove svolgere attività di gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico educative e di ricerca in collaborazione con università, istituzioni scolastiche, istituti specializzati, enti di promozione turistica e istituti e luoghi di cultura.
- 3. La Regione Basilicata riconosce e disciplina gli Ecomusei sul proprio territorio, attraverso delibera di Giunta regionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un Regolamento per la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo, nonché per la individuazione dei soggetti ai quali ne è consentita la gestione.
- 4. Il Regolamento, di cui al comma 3, tiene conto dei seguenti criteri:
- a) rispondenza ai principi ed alle finalità fissate dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 27, Disposizioni in materia di Patrimonio culturale, finalizzate alla valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali ed immateriali della Regione Basilicata;
- *b)* presentazione di una progettualità coerente con le previsioni dell'art. 2, commi 4 e 5, di cui alla presente legge;
- *c)* complementarietà con altri strumenti di programmazione e sviluppo territoriale, previsti a livello di legislazione nazionale e regionale;
- d) rapporto con altri Ecomusei, eventualmente esistenti sul medesimo territorio o territori limitrofi, finalizzato alla creazione di una Rete Ecomuseale;
- *e)* caratteristiche di specificità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'Ecomuseo;
- f) partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di predisposizione e animazione culturale dell'Ecomuseo;
- g) presenza di un insieme diversificato di soggetti partecipanti, quali associazioni, enti di ricerca pubblici e privati, parchi letterari, fondazioni di interesse culturale, ed enti locali singoli o associati;
- *h)* allestimento di spazi adeguati ad ospitare esperienze laboratoriali, di cui all'art. 2, comma 5, lettere *a*), *d*), *e*);
- *i)* esistenza di itinerari di visita e allestimento di percorsi di fruizione e luoghi di interpretazione;
- 5. La Regione istituisce un elenco degli Ecomusei di interesse regionale, riconosciuti con le modalità e sulla base del Regolamento di cui al comma 4.
- 6. L'elenco viene aggiornato annualmente. L'inserimento nell'elenco degli Ecomusei, equivale a riconoscimento della qualifica di Ecomuseo. Ogni tre anni la Regione, acquisito il parere della Consulta di cui all'art. 6, verifica la permanenza dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo, provvedendo ad eventuali cancellazioni. La Regione, per gravi motivi e sentita la Consulta, può in ogni momento revocare la qualifica di Ecomuseo.
- 7. La programmazione e gestione delle attività degli Ecomusei, relative alla promozione del paesaggio, è operata in stretta collaborazione con l'Osservatorio regionale



del paesaggio e del territorio, il quale per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, svolge attività di coordinamento e/o programmazione e può promuovere forme di cogestione degli Ecomusei, tra gli enti locali territoriali interessati e gli altri soggetti pubblici e privati.

8. La Regione promuove altresì le iniziative di formazione degli operatori degli Ecomusei, da realizzarsi anche mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti già attivi in Basilicata e nelle altre regioni d'Italia e d'Europa.

Art. 5.

Denominazione e marchio

- 1. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione e ad un proprio marchio esclusivo.
- 2. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di cui all'art. 4, comma 3, la Regione riconosce ad ogni Ecomuseo, una denominazione esclusiva e originale e un marchio. Il marchio è veicolo di promozione dell'Ecomuseo ed è tutelato nelle forme previste dalla legge.
- 3. La Regione può promuovere un marchio che raccolga l'immagine complessiva degli Ecomusei della Basilicata (Rete degli Ecomusei Lucani).

Art. 6.

Consulta regionale degli Ecomusei

- 1. La Giunta regionale nomina una Consulta regionale degli Ecomusei con compiti di promozione e attuazione della presente legge.
 - 2. La Consulta:
- *a)* si esprime sul riconoscimento e sulla promozione degli Ecomusei, nonché sulle attività di formazione degli operatori degli Ecomusei;
- b) si esprime annualmente sulla revoca della qualifica di Ecomuseo;
- c) svolge azione di coordinamento nei confronti degli Ecomusei riconosciuti ai sensi dell'art. 4, comma 3;
- *d*) svolge azione di programmazione delle attività di promozione degli Ecomusei a livello regionale, nazionale e internazionale;
- *e)* formula gli indirizzi sulle modalità di finanziamento agli Ecomusei;
- *f)* trasmette una relazione annuale sulle attività svolte entro il 28 febbraio di ogni anno.
 - 3. La Consulta è composta da:
 - a) l'Assessore regionale con delega ai beni culturali;
- b) un rappresentante della Commissione consiliare competente in materia di territorio e ambiente;
- c) un rappresentante della Commissione consiliare competente in materia di beni culturali;
- *d)* i rappresentanti delle autorità di gestione dei Programmi Operativi comunitari FESR/FSE/FEASR e FSC;
- *e)* i dirigenti dei servizi competenti nelle materie dei beni culturali e del paesaggio;
 - f) un rappresentante designato da ciascun Ecomuseo;


— 40 —

- g) un rappresentante dell'Osservatorio regionale del paesaggio e del territorio;
- h) un rappresentante dell'Università degli studi di Basilicata;
- i) un sindaco per ciascuna provincia indicato dall'ANCI regionale;
- *j)* i rappresentanti delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in materia di ambiente, paesaggio e cultura purché abbiano manifestato il proprio interesse.
- 4. La Consulta elegge il proprio presidente e vicepresidente scegliendoli tra i membri di cui al precedente comma 3.
- 5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dal Servizio regionale competente in materia di beni culturali.
- 6. La Consulta determina le modalità del proprio funzionamento tramite apposito regolamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o rappresentanti o operatori degli Ecomusei regionali.
- 7. Ai componenti della Consulta non è riconosciuto alcun compenso e si riunisce almeno due volte l'anno e la partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.
- 8. La composizione della Consulta è formalizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura, e resta in carica per tutta la legislatura. Le sue funzioni sono prorogate fino alla sua ricostituzione.

Art. 7.

Finanziamenti

- 1. Alla spesa derivante dalla gestione e dal funzionamento degli Ecomusei iscritti negli elenchi di cui all'art. 4, comma 5, si fa fronte in via straordinaria per il solo anno 2019 con i fondi del bilancio regionale di cui all'art. 8.
- 2. Le risorse e il sostegno alle attività saranno individuate nella programmazione prevista dalla L.R. n. 22/1988 (Norme per la programmazione e lo sviluppo delle attività educative e culturali sul territorio regionale), L.R. n. 37/2014 (Promozione e sviluppo dello spettacolo) e L.R. n. 27/2015 (Disposizioni in materia di patrimonio culturale, finalizzate alla valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali ed immateriali della Regione Basilicata).
- 3. Le spese per la realizzazione delle attività degli Ecomusei vengono coperte da fondi messi a disposizione dalla Regione Basilicata a valere sui Programmi Operativi comunitari FESR/FSE/FEASR e FSC, tramite procedure di Avviso pubblico o Accordo di programma o Accordo di Valorizzazione, cui gli Ecomusei possono partecipare presentando dei Piani di azione biennali, fermo restando la possibilità di candidare progetti a valere sulla linea di intervento Accordo per la realizzazione di programmi Regionali per lo Sviluppo Sostenibile di cui agli Accordi Attuativi del Protocollo di intenti sottoscritto in data 18 novembre 1998, tra Regione Basilicata ed ENI spa.



4. La formula ecomuseale costituisce uno strumento attraverso cui promuovere l'utilizzo del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106.

Art. 8.

Norme finanziarie

- 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, in 100.000,00 euro, si provvede mediante prelevamento del corrispondente importo dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 201820192020 della Regione Basilicata alla Missione 05, Programma 02 «L.R. 11 agosto 2015, n. 27. Disposizioni in materia di patrimonio culturale, finalizzate alla valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali ed immateriali della Regione Basilicata».
- 2. Alle risorse di cui al comma 3 dell'art. 7 si provvede con gli stanziamenti a valere sui Programmi Operativi comunitari FESR, FSE, FEASR e FSC.
- 3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di Bilancio individuando pertinenti Missioni, Programma e Capitoli.

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

- 1. In prima applicazione della presente legge, sono qualificati Ecomusei i soggetti che operano per finalità analoghe a quelle di cui all'art. 1 e che abbiano già promosso iniziative documentate in materia. A tal fine, la Regione, con il contributo della Consulta e dell'Osservatorio regionale del paesaggio e del territorio, su istanza del soggetto proponente, provvede alla ricognizione di tali iniziative e ne riconosce la denominazione e il marchio di cui all'art. 5.
- 2. In prima applicazione, la Consulta è costituita entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Entro un anno dall'approvazione del Regolamento di cui al comma 3 dell'art. 4, gli Ecomusei già attivi devono adeguarsi ai criteri generali e ai requisiti previsti dal medesimo Regolamento.

Art. 10.

Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 16 novembre 2018

FRANCONI

18R00489

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2018, n. 37.

Misure straordinarie per contrastare l'emergenza cinghiali in Basilicata.

(Pubblicato sul Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 48 del 16 novembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I LEGGE OBIETTIVO PER LA GESTIONE DEGLI UNGULATI IN BASILICATA

Art. 1.

Obiettivi

- 1. La presente legge disciplina la gestione straordinaria, per il triennio successivo alla sua entrata in vigore, degli ungulati in Basilicata perseguendo i seguenti obiettivi:
- a) individuare nel territorio regionale le aree problematiche per una o più specie di ungulafi selvatici, denominate in termini gestionali e non biologici come "aree non vocate";
- b) individuare nel territorio regionale, per ciascuna delle specie di ungulati selvatici, le "aree vocate", ove la gestione è di tipo conservativo;
- c) realizzare, attraverso adeguate forme di gestione faunistico-venatoria e di controllo, gli obiettivi previsti nelle aree a diversa vocazione;



- d) monitorare le azioni condotte per valutarne l' efficacia in termini di riduzione dell'impatto di tali specie nei confronti della biodiversità e delle attività antropiche, con particolare riferimento ai danneggiamenti alle colture e alle attività agricole, alle opere destinate all'agricoltura, alle attività selvicolturali e alla viabilità nelle aree non vocate e vocate;
- *e)* favorire la creazione di percorsi di filiera relativi alla gestione delle carni degli ungulati selvatici e la valorizzazione della risorsa.

Art. 2.

Individuazione delle aree vocate e non vocate

- 1. La Regione approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno stralcio del piano faunistico-venatorio regionale nel quale dispone la revisione dei confini attuali delle aree vocate e non vocate, sentiti gli ambiti territoriali di caccia (ATC), includendo nelle zone non vocate le aree coltivate soggette a danni documentati nel quinquennio precedente, le aree coltivate potenzialmente danneggiabili anche in presenza di opere di dissuasione, i terreni potenzialmente coltivabili da rimettere a coltura, comprese le frazioni boscate e cespugliate tra loro intercluse, attestandone i confini lungo linee fisiche di facile identificazione. Limitatamente alla specie cinghiale sono incluse tra le zone non vocate le zone di ripopolamento e cattura.
- 2. Nel piano di cui al comma 1, per le aree vocate è determinata la densità obiettivo per ciascuna specie di ungulati di cui all'articolo 1. Nelle more dell'approvazione del piano, la densità per il cinghiale è fissata in 2,5 soggetti ogni 100 ettari al termine della stagione venatoria.
- 3. Per svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2, la Regione può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Art. 3.

Gestione venatoria nelle aree non vocate

- 1. Per consentire il prelievo selettivo la Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA, approva annualmente, con riferimento alle aree non vocate e non soggette a divieto di caccia, un piano di prelievo selettivo.
- 2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il piano è approvato in conformità ai seguenti criteri:
- a) per gli ungulati, il piano di prelievo è definito assumendo come densità attuale delle popolazioni il 70 per cento di quella media riscontrata nei distretti delle aree vocate confinanti nell'annata precedente. La suddivisione in classi di prelievo del contingente stimato è equivalente a quella media dei medesimi distretti;
- b) per la specie cinghiale, il piano di prelievo è calcolato considerando come consistenza delle popolazioni quella derivante dalla media della densità di abbattimento ottenuta nei distretti delle aree vocate confinanti nell'annata precedente.

- 3. Negli anni successivi al primo anno di applicazione della presente legge il piano annuale tiene conto dei fattori di correzione derivanti dagli indici di prelievo realizzati in attuazione del piano precedente e dalle informazioni censuarie raccolte.
- 4. La Giunta regionale approva, con deliberazione, previo parere dell'ISPRA, il calendario venatorio annuale, relativo alle aree non vocate, indicando i periodi e gli orari del prelievo tenendo conto dei periodi in cui si manifestano maggiormente i danni con lo scopo di prevenirli. Per la caccia al cinghiale, previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera *d*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 il periodo di attività venatoria è esteso nei limiti compresi tra il 1° Ottobre e il 31 Gennaio, come previsto dal articolo 18, comma 2, primo capoverso, della legge n. 157/92.
- 5. Il prelievo venatorio selettivo su ciascuna specie nelle aree non vocate, articolato in distretti, può essere eseguito da:
- a) cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla specie di riferimento;
- b) proprietari e conduttori dei fondi agricoli iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla specie di riferimento;
- c) i titolari ed ospiti delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla specie di riferimento o accompagnati da personale abilitato, nei territori di propria competenza.
- 6. Per la specie cinghiale, limitatamente alle aree non vocate cacciabili e ai periodi ed agli orari e giorni indicati specificatamente dal calendario venatorio di cui al comma 4, il prelievo è altresì consentito in forma singola alla cerca o con la tecnica della girata secondo le modalità stabilite da ISPRA per tale fattispecie, da tutti i cacciatori iscritti all'ATC o, negli istituti privati, dai cacciatori autorizzati.
- 7. Ai fini della sicurezza, tutti gli interventi di prelievo di cui al presente articolo debbono essere eseguiti da cacciatori che indossino indumenti ad alta visibilità. In caso di violazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 41, comma 1, lettera *p*), della legge regionale n. 2/1995.
 - 8. Gli ATC provvedono:
- a) ad attuare tutte le attività logistiche ed organizzative necessarie per svolgere l'attività di prelievo, ivi compresa la distribuzione a titolo gratuito dei contrassegni inamovibili e delle schede di prelievo da distribuire per il territorio del comprensorio di competenza nonché il ritiro delle schede di prelievo e la prima elaborazione dei dati;
- b) a supportare sotto il profilo economico, organizzativo e logistico le sessioni d'esame di abilitazione alle diverse forme di prelievo;
- c) a rendicontare alla Regione, almeno a cadenza mensile, il numero dei cacciatori partecipanti al prelievo, il numero di fascette distribuite e l'esito dei prelievi effettuati:
- d) a fornire idonei mezzi di prevenzione ai conduttori professionali e non professionali di fondi agricoli.



Art. 4.

Interventi di controllo faunistico

- 1. La Regione, nel caso di inefficacia dei metodi ecologici dimostrata sulla base di una valutazione tecnica che tiene conto dei danni rilevati o potenziali, anche eventualmente segnalati dai proprietari o conduttori dei fondi, approva, previo parere dell'ISPRA, piani di controllo, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 2/1995, di validità non superiore ai tre anni.
- 2. Negli interventi di controllo di cui al comma 1, sono comunque ammessi:
- a) l'utilizzo di fari e strumenti di intensificazione della luce:
 - b) l'utilizzo di attrattivi;
- c) l'utilizzo delle metodologie di prelievo basate sull'aspetto, la cerca e trappole selettive;
 - d) la girata, solo per la specie cinghiale;
- e) una volta applicati senza successo metodi di prelievo alternativi, solo per la specie cinghiale può essere utilizzata la braccata, in condizioni di tempo e luogo che escludano significativi impatti su altre specie selvatiche.
- 3. L'utilizzo delle diverse metodologie di caccia viene deciso dalla Regione in accordo con gli ATC o con i gestori degli istituti privati ed il soggetto che coordina gli interventi. L'utilizzo delle trappole deve essere privilegiato nelle aree urbane e peri-urbane e nelle aree agricole ove sia ravvisata l'inefficacia degli altri sistemi di controllo.
- 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le operazioni di cattura possono essere affidate, mediante appositi protocolli di gestione, ai proprietari e conduttori dei fondi.
- 5. Gli Ambiti territoriali di caccia, gli organismi di gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 possono, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti e delle disposizioni applicative emanate dal dipartimento regionale competente, acquistare, detenere e utilizzare gabbie, chiusini ed altre dotazioni necessarie per la realizzazione delle misure di controllo e contenimento della fauna selvatica.

Art. 5.

Gestione venatoria nelle aree vocate

- 1. Nelle aree vocate di cui all'articolo 2, la presenza degli ungulati viene mantenuta, a cura dei soggetti gestori, nei livelli di consistenza interspecifica sostenibile dall'ambiente, definiti tenuto anche conto degli effettivi danneggiamenti ambientali all'agricoltura, ai boschi e dalle capacità di rinnovazione forestale. I piani di prelievo sono realizzati nel rispetto del calendario venatorio di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 2/1995.
- 2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite a livello di comprensorio, mediante il piano annuale di gestione ungulati articolato in unità di gestione, quali i distretti, gli istituti faunistici e le aree protette.

— 43 –

- 3. L'ATC, entro il 30 aprile di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale la proposta di piano annuale di gestione degli ungulati. Ai fini della migliore gestione, in sede di approvazione, la Giunta regionale può procedere alla modifica della proposta. La Giunta regionale approva il piano previo parere dell'ISPRA.
- 4. La proposta di piano, costituita dai piani di prelievo selettivo e di prelievo al cinghiale in braccata:
- a) è articolata per comprensorio e contiene le indicazioni delle singole unità di gestione, raccolte dall'ATC competente;
- b) è predisposta sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio sull'abbondanza e stato delle popolazioni, con metodologie indicate dalla Regione;
- c) prevede le misure dirette (prelievi) e indirette (prevenzione danni) e la loro ripartizione nel comprensorio tra i diversi soggetti gestori di ciascuna unità di gestione;
- d) è redatta anche tenendo conto del monitoraggio di cui al comma 5.
- 5. I soggetti gestori delle aree protette di cui alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata), avvalendosi obbligatoriamente dell'ISPRA, attuano, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, le forme di monitoraggio della consistenza degli ungulati presenti sul territorio di propria competenza.
- 6. I soggetti gestori degli istituti faunistici e delle aree protette attuano il piano per il territorio di propria competenza. Nel caso di non raggiungimento degli obiettivi del piano, la Regione interviene con le modalità di cui all'articolo 4.
- 7. La Regione, in accordo con le aree naturali protette nazionali, istituite ai sensi della legge 6 dicernbre 1991, n. 394, e su loro specifica richiesta motivata, può prevedere l'elaborazione di piani di controllo straordinari per le popolazioni di ungulati che rappresentano un pericolo per la tutela della biodiversità nelle aree vocate, intervenendo con azioni ecosostenibili quali l'installazione di chiusini, gabbie di contenimento e corral, come indicato dall'allegato 3 delle Linee guida per la gestione del cinghiale (sus scrofa) nelle aree protette dell'ISPRA, la sterilizzazione farmacologica, l'utilizzazione di prodotti repulsivi compatibili con l'ambiente, la realizzazione di recinzioni e la messa in opera di strumenti di dissuasione o altri mezzi ritenuti efficaci.
- 8. L'attività di selecontrollo nelle aree protette, definita dall'articolo 19 della legge 157/1992, nel triennio di validità della presente legge è estesa a tutti i giorni effettivi, con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge n. 157/1992.
- 9. Al fine di rendere celere e puntuale la realizzazione dei piani numerici di prelievo selettivo, nel territorio gestito, l'ATC deve obbligatoriamente prevedere, almeno sino al raggiungimento del 70 per cento del piano, il prelievo consentendo l'attivazione contemporanea anche di tutti gli iscritti al distretto abilitati al prelievo sulla specie. L'ATC attiva misure tali da garantire il rispetto del piano di prelievo.

- 10. Al fine di facilitare la realizzazione dei piani di prelievo negli interventi in braccata effettuati dalle squadre di ciascun distretto, fermo restando fisso il numero di squadre attive sul territorio regionale, il numero di partecipanti minimo per tali azioni di caccia è fissato in diciotto cacciatori iscritti.
 - 11. Il comitato di gestione dell'ATC:
- a) destina la vendita di una quota non inferiore al 20 per cento di cervidi e bovidi, abbattibili con la caccia di selezione, ai cacciatori del distretto, oppure a cacciatori non aventi residenza venatoria o non iscritti o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al distretto;
- b) dispone le misure necessarie a favorire la partecipazione dei cacciatori ospiti alle attività di caccia in braccata delle squadre.
- 12. I proventi delle attività di cui al comma 9 sono vincolati all'indennizzo dei danni, alla realizzazione di interventi di prevenzione e alla gestione degli ungulati.

Art. 6.

Gestione e valorizzazione delle carni

- 1. Gli ATC, in collaborazione tra loro, provvedono a presentare un piano unico, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che prevede la realizzazione di almeno un centro di sosta, costituito da una o più celle frigo all'interno delle quali le carcasse di selvaggina selvatica oggetto di attività venatoria vengono esclusivamente refrigerate, aumentandone il numero di uno ogni duemilacinquecento capi di ungulati abbattuti, facendo riferimento ai dati di abbattimento dell'annata precedente. I centri di sosta devono essere dislocati sul territorio di competenza in modo diffuso ed omogeneo e posti a disposizione dei cacciatori di ungulati, attraverso specifiche regolamentazioni e protocolli.
- 2. Gli ATC predispongono specifici accordi con i centri di lavorazione carni o altre destinazioni autorizzate ai sensi delle norme sanitarie vigenti, finalizzati alla cessione dei capi di ungulati provenienti dalle attività di controllo di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 2/1995, nonché degli eventuali ulteriori capi ceduti dai cacciatori.
- 3. Ciascun ATC predispone accordi con associazioni locali, attive nel campo della solidarietà sociale, al fine di destinare una quota dei capi di ungulati, provenienti dalle attività di controllo, ad attività di beneficenza alimentare.
- 4. La Regione, attraverso la programmazione economica agricolo forestale, può provvedere alla predisposizione di azioni di valorizzazione della risorsa rinnovabile rappresentata dalla carne degli ungulati selvatici cacciati e abbattuti, anche mediante l'avvio dei percorsi di riconoscimento di qualità.
- 5. Per la realizzazione delle misure previste, la Regione avvia accordi di collaborazione con le Aziende sanitarie locali regionali, gli ATC, i Parchi, le aree protette, l'ISPRA e i dipartimenti regionali interessati.

Art. 7.

Monitoraggio

- 1. Il monitoraggio sull'andamento delle azioni previste dalla presente legge e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, è determinato dal raffronto tra la situazione esistente e la raccolta ed analisi di indici riferiti al prelievo effettuato e all'andamento dei danni economici da questi causati all'agricoltura, alla biodiversità e alle altre attività antropiche, annualmente e allo scadere dei tre anni di validità della presente legge.
- 2. La Regione svolge le attività di monitoraggio avvalendosi dell'ISPRA.
- 3. Sulla base del monitoraggio delle azioni di cui alla presente legge è realizzato il sistema informativo faunistico-venatorio, nel quale vengono inserite, da parte della Regione, degli ATC, degli istituti privati e delle aree protette, le informazioni di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 2/1995.

Art. 8.

Vigilanza e potere sostitutivo della Regione

- 1. La vigilanza sul rispetto della presente legge è svolta dai soggetti di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 2/1995. I soggetti indicati allo svolgimento di compiti di vigilanza sono:
- a) gli agenti appartenenti ai servizi di polizia provinciale;
- b) le guardie, i sottufficiali e gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato;
- c) le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali;
 - d) gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria;
- *e)* le guardie giurate e le guardie forestali e campestri dei Comuni e delle Comunità Montane;
- f) le guardie volontarie appartenenti alle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale alle quali è riconosciuta la qualifica di guardia giurata;
- g) le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- *h)* le guardie ecologiche e zoofile previste da leggi regionali.
- 2. In caso di mancata attuazione delle attività e funzioni previste a carico degli ATC di cui all'articolo 5, comma 10 e all'articolo 6, la Regione diffida l'ATC ad adempiere entro trenta giorni. Decorso tale termine, la Regione provvede alla nomina di un commissario, con oneri a carico del soggetto inadempiente.
- 3. In caso di mancata attuazione delle attività e funzioni previste a carico dei soggetti gestori delle aree protette regionali e degli istituti faunistici pubblici di cui all'articolo 5, commi 5 e 6, la Regione diffida i soggetti gestori ad adempiere entro trenta giorni. Decorso tale termine, la Regione provvede alla nomina di un commissario, con oneri a carico del soggetto inadempiente.



Art. 9.

Clausola valutativa

- 1. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale invia alla commissione competente per materia una relazione in cui si evidenzia ogni informazione utile per la stima della condizione iniziale in cui si inserisce l'intervento obiettivo, in particolare:
- *a)* il numero degli incidenti stradali causati dagli ungulati distinti per provincia;
- b) l'entità economica dei danni all'agricoltura causati dagli ungulati distinti per provincia;
- c) la stima del numero degli ungulati distinti per specie e provincia.
- 2. Nella relazione di cui al comma 1 è anche illustrato il procedimento di verifica degli effetti della legge obiettivo con particolare riferimento agli indicatori che si intendono utilizzare ed alla loro metodologia di rilevazione.
- 3. Al termine di ogni annualità e a conclusione dell'intervento, al fine di valutare l'efficacia in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati, la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione in cui sono evidenziati i risultati ottenuti, evidenziando in particolare il raffronto per ognuno di essi tra la situazione iniziale e la situazione finale.
- 4. La commissione competente per materia, utilizzando la documentazione di cui al comma 3, acquisisce anche la valutazione delle associazioni rappresentative dei cacciatori, delle associazioni rappresentative degli agricoltori e delle associazioni ambientaliste, relativamente all'efficacia degli interventi e dei risultati ottenuti dall'intervento regionale.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Alla copertura finanziaria della presente legge, l'ufficio competente è autorizzato ad apportare le opportune variazioni in diminuzione al capitolo U29320, Missione 09, Programma 05, Titolo 2: di euro 30.000,00 per l'anno 2018, di euro 30.000,00 per l'anno 2019, di euro 60.000,00 per l'anno 2020. È autorizzata l'istituzione di un nuovo capitolo per le corrispondenti annualità ed importi.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1995, N. 2 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO"

Art. 11.

Abilitazione alla caccia di selezione. Inserimento dell'articolo 31 bis nella legge regionale n. 2/1995

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

Art. 31 bis - Abilitazione alla caccia di selezione

- 1. La caccia di selezione agli ungulati è esercitata da cacciatori abilitati e iscritti nell'apposito registro regionale.
- 2. L'abilitazione alla caccia di selezione per il cinghiale richiede la frequenza di un corso ed il superamento di un esame finale comprendente una prova scritta e una prova di tiro con carabina.
- 3. Il prelievo di selezione del cinghiale è definito dal Disciplinare per l'esercizio del prelievo controllato del cinghiale in applicazione dei piani provinciali di controllo della specie, approvato con D.G.R. n. 1443 del 28 novembre 2014.

Art. 12.

Modifiche della legge regionale n. 2/1995

- 1. Al comma 3, articolo 2, le parole: "dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.)" sono sostituite da "dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.)".
- 2. Al comma 4, lettera *a*), articolo 3, le parole: "dell'IN-FS" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ISPRA".
- 3. Al comma 5, articolo 7, le parole: "con l'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ISPRA".
- 4. Al comma 1, articolo 11, le parole: "dell'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ISPRA".
- 5. Al comma 1, articolo 13, le parole: "dall'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ISPRA".
- 6. Al comma 1, articolo 17, le parole: "dell'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ISPRA".
- 7. Al comma 1, articolo 20, le parole: "dell'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ISPRA".
- 8. Al comma 2, articolo 20, le parole: "dell'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ISPRA" e le parole "dello stesso INFS" sono sostituite dalle seguenti: "dello stesso ISPRA".
- 9. Al comma 3, articolo 20, le parole: "dall'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ISPRA".
- 10. Al comma 1, articolo 28, le parole: "dell'Istituto nazionale della fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".



- 11. Al comma 1, articolo 30, le parole: "sentiti l'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti l'ISPRA".
- 12. Al comma 3, articolo 30, le parole: "sentiti l'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti l'ISPRA".
- 13. Al comma 5, articolo 30, le parole "sentito l'INFS" sono sostituite dalle seguenfi: "sentito l'ISPRA".
- 14. Al comma 7, articolo 30, le parole "sentito l'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "sentito l'ISPRA".

Art. 13.

Controllo della fauna selvatica

- 1. È abrogato l'ultimo capoverso del comma 1, articolo 28 della legge regionale n. 2/1995, "Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Province possono autorizzare piani di abbattimento".
- 2. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 2/1995 è sostituito dal seguente: "La Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 1, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalla Regione con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all'articolo 45, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia".
- 3. All'art. 28 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma "2bis: "La Regione per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole autorizza, in qualsiasi periodo dell'anno, i cacciatori abilitati ai sensi del comma 2, i soggetti di cui all'articolo 45, i proprietari o conduttori dei fondi interessati e le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall'ATC, al controllo dei cinghiali".

Art. 14.

Efficacia

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 rimangono in vigore per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Pubblicazione

- 1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
- 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 16 novembre 2018

FRANCONI

18R00490

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2018, n. 38.

Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Speciale - n. 50 del 22 novembre 2018).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

Variazioni al bilancio previsionale pluriennale 2018-2020

1. Nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 1, 2 e 3 annessi alla presente legge riferite alle annualità 2018, 2019 e 2020.

Art. 2.

Variazione delle tabelle di autorizzazione

1. Le tabelle A e B allegate alla legge regionale 31 maggio 2018, n. 8 (Legge di stabilità regionale 2018) e successive modificazioni e integrazioni sono sostituite dalle tabelle A1 e B1 allegate alla presente legge.

Art. 3.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 18

- 1. All'art. 4 della legge regionale n. 18/2018, il comma 2 e il comma 3 sono così sostituiti:
- «2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, per l'esercizio 2018 è istituito alla Missione 14, Programma 01, titolo III, il capitolo di spesa «Fondo rotativo per la progettazione di cui al Programma Operativo «Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra», con una dotazione di euro 500.000,00. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida per disciplinare le modalità operative e di attuazione del Fondo.



3. La copertura finanziaria dell'onere di cui al presente articolo viene assicurata attraverso la variazione in diminuzione di euro 500.000,00 di apposito capitolo di spesa già istituito a valere sulla Missione 14, Programma 01, Titolo I, alimentato con le entrate di cui al Titolo 1000000, tipologia 1010100, categoria 1010199 derivati dai proventi rinvenienti dagli accordi sul petrolio da destinare ai territori di cui alla legge regionale n. 40/1995 e s.m.i. per gli investimenti rientranti nel programma speciale.».

Art. 4.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 20 agosto, n. 18

1. L'espressione «programma 13, missione 02» dell'art. 5 della legge regionale n. 18/2018 è così sostituita: «Missione 13, Programma 02».

Art. 5.

Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 18

- 1. All'art. 6 della legge regionale n. 18/2018 è aggiunto il seguente comma 1-bis:
- «1-bis. Per gli esercizi 2019 e 2020 la copertura delle spese quantificate al precedente comma 1, viene assicurata apportando le seguenti variazioni di competenza e di cassa:

Stato di previsione delle uscite Esercizio 2019

Variazione in aumento

Missione 13 Tutela della salute

Programma 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 3

Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti - $\in 400.000,00$

Variazione in diminuzione

Missione 13 - Tutela della salute

Programma 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA 3

Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti - € 100.000,00

Missione 11 - Soccorso civile

Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti - $\in 200.000,00$

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Macroaggretato 104 - Trasferimenti correnti - € 100.000.00

Esercizio 2020

Variazione in aumento

Missione 13 - Tutela della salute

Programma 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti - $\in 400.000,00$

Variazione in diminuzione

Missione 13 - Tutela della salute

Programma 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti - € 150.000,00

Missione 11 - Soccorso civile

Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti - € 100.000.00

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti - € 150.000,00».

Art. 6.

Modifica all'art. 9 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 18

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 18 è abrogato.

Art. 7.

Modifica all'art. 16 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 18

- 1. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 18 è così sostituito:
- «2. Sviluppo Basilica S.P.A. verificatesi le condizioni e il termine decorrente dal giorno di iscrizione della deliberazione di assemblea nel registro delle imprese di cui all'art. 2306 del codice civile provvede entro i successivi trenta giorni a riversare nel bilancio regionale, ad apposito capitolo di entrata del titolo V, tipologia 100, l'importo di euro 2.500.000,00 riveniente dal capitale sociale di cui al comma precedente, il cui utilizzo avverrà nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 118/2001 e s.m.i.».

Art. 8.

Integrazione alla legge regionale 20 agosto 2018, n. 19

- 1. L'allegato A Schemi di rendiconto 2016 ai sensi dell'art. 11 comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 188/2011 e successive modificazioni ed integrazioni di cui all'art. 15 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 19 è integrato con i seguenti documenti acclusi alla presente legge:
- a) Allegato 1-bis alla relazione di gestione del rendiconto 2016;



b) Relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto 2016.

Art. 9.

Modifica all'art. 66 della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35

1. All'art. 66, comma 1, lettera *b)* della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 «Norme di attuazione della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», sono aggiunte le seguenti parole: «, fatto salvo il Piano regionale di gestione dei rifiuti e successivi aggiornamenti, approvato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge regionale n. 6/2001.».

Art. 10.

Modifica all'articolo 8 della legge regionale 10 aprile 2000, n. 37 «Disciplina per la costruzione delle serre e dei tunnel serre».

1. L'art. 8 della legge regionale 10 aprile 2000, n. 37 «Disciplina per la costruzione delle serre e dei tunnel serre» è così sostituito: «1. Fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e le eventuali prescrizioni contenute nei piani paesistici o nei piani urbanistico-territoriali, la costruzione di serre o tunnel serre non è ammessa qualora interessi i beni e luoghi di cui alle lettere d), e), g), l), m) dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

Art. 11.

Provvedimenti urgenti finalizzati all'inclusione sociale del P.O. Val d'Agri

- 1. In considerazione della valenza sociale del Programma denominato Obiettivo inclusione (Soggetto Attuatore LAB Regione Basilicata) finanziato con le risorse del Programma Operativo Val d'Agri, è disposta la prosecuzione delle attività di progetto per un massimo di ulteriori dodici mesi, come già previsto dall'art. 2 dell'Accordo Stato/Regioni del 22 gennaio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. In considerazione della valenza sociale del Programma denominato Obiettivo Inclusione (Soggetto Attuatore LAB Regione Basilicata) finanziato con le risorse del Programma Operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra, è disposta la prosecuzione del progetto per ulteriori ventiquattro mesi rispetto a quanto previsto dal comma 1.
- 3. La copertura degli oneri finanziari di proroga e prosecuzione viene assicurata attraverso la variazione in diminuzione di € 600.000,00 per ciascuna delle annualità 2018/2019/2020, di apposito capitolo di spesa già istituito a valere sulla Missione 14 Programma 01 Titolo 1, alimentato con le entrate di cui al Titolo 1000000 tipologia 1010100 categoria 1010199, derivanti dai proventi rivenienti dagli accordi sul petrolio da destinare ai territori di cui alla legge regionale n. 40/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli investimenti rien-

__ 48 -

tranti nel programma speciale, a favore della variazione in aumento di pari importo, per ciascuna delle annualità 2018/2019/2020 del capitolo 19460 Missione 05 Programma 02 Titolo 2 «Spese per l'elevazione della qualità della vita del Programma Operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra - spesa in C/capitale».

4. La Giunta regionale emana apposito atto di indirizzo all'ufficio competente per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

Art. 12.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16, come modificata dall'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 24/2018 «Istituzione del nido familiare con «Tagesmutter» - Mamma di giorno».

1. L'ultima alinea del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 (Personale conduttore del nido famiglia) è così sostituita: «- Diploma di maturità rilasciato dal Liceo socio-psico-pedagogico che deve essere necessariamente integrato, dopo il 31 dicembre 2018, con la frequenza, documentata, a corsi di formazione e di aggiornamento relativi a tematiche educative presso strutture formative accreditate dalle regioni, solo se conseguito entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ovvero fino all'attivazione dei percorsi di Laurea L 19 ad indirizzo specifico e dei Corsi di specializzazione per laureati in Scienze della formazione primaria.».

Art. 13.

Modifiche all'articolo 1 «Principi e finalità» della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26

- 1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26 è così modificato:
- «1. Nel rispetto dei principi e delle finalità di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Regione promuove lo studio, la fruizione, la valorizzazione del patrimonio culturale, delle aree e dei parchi archeologici presenti sul proprio territorio e di sua proprietà, sottolineandone il valore storico, etico e sociale, e riconoscendone il ruolo e la funzione in quanto determinanti strumenti di sviluppo culturale, civile, identitario, turistico ed economico.».
- 2. All'art. 1 della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26, è aggiunto il seguente comma:
- «5. Le disposizioni di cui al presente articolo riguardano le aree archeologiche e i parchi esclusivamente di proprietà regionale, provinciale e comunale.».

Art. 14.

Modifiche all'art. 4 «Requisiti e procedure di accreditamento di un parco archeologico» della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26.

L'art. 4 della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26 è così modificato: «Art. 4 (*Requisiti e procedura istitutiva di un parco archeologico regionale*). — 1. Le aree archeologiche possono essere trasformate in parchi archeologici nel rispetto degli articoli 6 e 111 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

- 2. Ai fini dell'istituzione di un parco archeologico regionale il Comitato scientifico di cui all'art. 5 predispone il piano scientifico di cui all'art. 6, il progetto di valorizzazione e dei servizi di cui all'art. 7 e il progetto di gestione di cui all'art. 8.
- 3. Il progetto di istituzione del parco è trasmesso al Segretariato regionale per i beni culturali e paesaggistici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Basilicata per l'accreditamento.
- 4. Il parco è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
- 5. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di istituzione e di predisposizione del Piano scientifico e del Progetto di gestione sono riferite alle aree ed ai parchi archeologici di proprietà regionale, provinciale e comunale.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 5 «Comitato scientifico» della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26

- 1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26 alla lettera *a)* è così modificato:
- *a)* due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: uno per la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio della Basilicata e uno per il Polo museale;.

Art. 16.

Modifiche all'art. 8 «Progetto di gestione del parco archeologico» della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26.

- 1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26, la lettera *a)* è eliminata.
- 2. Alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26 sono aggiunte le parole: «essi avvengono nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 88 e segg. del Codice dei beni culturali e del paesaggio.».

Art. 17.

Modifiche all'articolo 9 «Commissione regionale per i parchi archeologici» della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26.

L'art. 9 della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26 è così sostituito: «Art. 9 (Comitato regionale per i parchi archeologici). — 1. È istituito il Comitato regionale per i parchi archeologici quale organismo di assistenza, di consulenza e di coordinamento in materia dei parchi archeologici regionali.

- 2. Il Comitato regionale per i parchi archeologici è composta da:
- *a)* il Segretario regionale per i beni culturali e paesaggistici della Regione Basilicata o suo delegato;
- *b)* il direttore generale del Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca della Regione Basilicata o suo delegato;

— 49 -

- c) il Soprintendente della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata;
- *d)* il Soprintendente del Polo museale regionale della Basilicata;
- e) un professore di ruolo dell'Università degli Studi della Basilicata;
- 3. Il Comitato è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale, resta in carica per cinque anni e può essere confermato, con le stesse modalità, una sola volta
- 4. Il Comitato adotta un regolamento interno con il quale disciplina il proprio funzionamento.
- 5. L'incarico di presidente o di componente del Comitato e la partecipazione alle riunioni del Comitato non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennità, emolumento, compenso e rimborso spese comunque denominato e le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali oneri di missione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 - 6. Il Comitato regionale per i parchi archeologici:
- *a)* formula proposte finalizzate alla gestione e/o alla valorizzazione delle aree e dei parchi archeologici che possano confluire in accordi con il Ministero;
 - b) propone la creazione di nuovi parchi archeologici;
- c) propone progetti di promozione di aree e di parchi archeologici;
- *d)* promuove studi, ricerche ed iniziative in materia di aree e di parchi archeologici.
- 7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono riferite alle aree ed ai parchi di proprietà regionale, provinciale e comunale.

Art. 18.

Modifiche all'art. 44 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24, come già modificato dall'art. 12 della legge regionale 18 luglio 2011, n. 15 e dall'art. 35 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18.

1. Al primo comma dell'art. 35 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18 le parole «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle parole «entro il 31 dicembre 2019».

Art. 19.

Legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 «Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo». Art. 14 «Deposito cauzionale».

- 1. Il Deposito cauzionale di cui all'art. 14 della legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 non è più dovuto a far data dall'entrata in vigore della presente legge.
- 2. Allo svincolo dei depositi cauzionale attualmente costituiti, la Regione, subentrata nelle competenze delegate alle Province in materia di turismo per effetto dell'art. 5 della legge regionale 6 novembre 2015, n. 49 provvede di ufficio, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore



della presente legge, previa verifica dell'inesistenza di pendenze in corso nei confronti del titolare dell'agenzia di viaggio che possano comportare rivalsa sul deposito cauzionale a suo tempo costituito dall'agenzia stessa.

Art. 20.

- Modifiche all'art. 43 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24, come già modificato dall'art. 36, comma 1 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18, poi sostituito dall'art. 24, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, poi modificato dall'art. 14, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 luglio 2016, n. 12 ed infine modificato dall'art. 4, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 33.
- 1. Al primo periodo del terzo comma dell'art. 43 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni le parole «il 30 dicembre 2017» sono sostituite dalle parole «il 31 dicembre 2018».
- 2. Al secondo periodo del terzo comma dell'art. 43 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni le parole «il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole «il 31 dicembre 2020».
- 3. Al quarto periodo del terzo comma dell'art. 43 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni le parole «il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole «il 31 dicembre 2019».

Art. 21.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 27

- 1. L'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 27 è così modificato: «Art. 3 (Struttura e funzionamento dell'Osservatorio). 1. L'Osservatorio regionale degli infortuni e delle malattie professionali è costituito da una unità tecnica di monitoraggio, attivata presso il Dipartimento politiche della persona e da un Comitato di sorveglianza composto:
 - a) Presidente/Assessore;
- b) dal dirigente dell'Ufficio regionale competente in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
- c) da due Dirigenti medici operanti presso le Unità operative di medicina del lavoro delle Aziende sanitarie locali, individuati dal Dipartimento politiche della persona:
- d) da un Avvocato con esperienza in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro;
 - e) dal direttore regionale dell'INAIL o suo delegato;
- f) da tre membri segnalati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da tre membri segnalati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative sul territorio regionale.
- 2. Ai lavori del Comitato di sorveglianza possono essere invitati dirigenti e funzionari regionali e rappresentanti di enti ed organismi interessati alle materie di cui al precedente art. 2.

- 3. L'Osservatorio, su convocazione del Presidente, si insedia entro e non oltre trenta giorni dalla sua istituzione e si dota di apposito regolamento, approvato dalla Giunta regionale, che ne disciplina il proprio funzionamento.
- 4. L'unità tecnica di monitoraggio è costituita da personale in servizio presso il Dipartimento politiche della persona ed assicura anche le funzioni di segreteria ed il supporto necessario al funzionamento dell'Osservatorio.
- 5. L'Osservatorio ha sede presso il Dipartimento politiche della persona.

Art. 22.

Assegnazioni sedi farmaceutiche

1. Alla scadenza delle validità della graduatoria del bando di concorso per l'assegnazione della farmacie, i farmacisti che, alla data del 31 dicembre 2018, gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia, hanno diritto di conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia.

Art. 23.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni. Procedura per il rilascio del titolo in sanatoria.

1. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18, le parole «entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2019».

Art. 24.

Personale di enti pubblici economici o di società a totale partecipazione pubblica in servizio presso gli uffici della Regione Basilicata.

1. Al fine di razionalizzare l'impiego del personale a tempo indeterminato appartenente ad enti pubblici economici o a società a totale partecipazione pubblica in servizio presso gli uffici della Regione Basilicata da almeno cinque anni se ne dispone, a domanda, il passaggio nei ruoli regionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di limiti alla spesa per il personale.

Art. 25.

Modifica all'articolo 35 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 11

1. Nei commi 1 e 2, prima alinea dell'art. 35 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 11, dopo la parola «mobilità» sono soppresse le parole «in deroga».



Art. 26.

- Modifiche all'art. 14 «Contributi per manifestazioni sportive nazionali e internazionali» della legge regionale 1° dicembre 2004, n. 26 «Nuove norme in materia di sport».
- 1. All'art. 14, comma 1 dopo le parole «che presentino» sono aggiunte le parole «carattere di promozione dei valori dello sport sociale e per tutti».

Art. 27.

- Modifiche all'articolo 15 «Contributi per la partecipazione a campionati nazionali» della legge regionale 1° dicembre 2004, n. 26 «Nuove norme in materia di sport».
- 1. All'art. 15, comma 1 dopo le parole «dalle Federazioni» sono aggiunte le parole «e dagli Enti di promozione sportiva» e dopo le parole «campionati nazionali federali» sono aggiunte le parole «o di Enti di promozione sportiva».

Art. 28.

Modifica all'articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2

- 1. L'art. 10 «Soccorso di fauna selvatica in difficoltà» della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 è sostituito dal seguente: «Art. 10 (Soccorso di fauna selvatica in difficoltà). 1. La Regione Basilicata, al fine di salvaguardare la biodiversità, tutela la fauna selvatica e, in particolar modo, quella in via di estinzione. Per «selvatica» si intende la fauna proveniente direttamente dall'ambiente naturale o anche un animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione.
- 2. Per la cura e la riabilitazione della fauna selvatica, la Regione si avvale dei Centri di Recupero degli Animali Selvatici ed Esotici (C.R.A.S.E.).
- 3. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione o al comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento, ed eventualmente a consegnarla ai C.R.A.S.E. operanti nel territorio, anche tramite i medesimi.
- 4. I C.R.A.S.E. possono essere realizzati dagli Enti Parco e dai comuni ovvero da organizzazioni o cooperative esperte nel campo della tutela, cura e riabilitazione della fauna selvatica che possono operare anche in qualità di soggetti gestori.
- 5. La Giunta regionale approva ed aggiorna ogni tre anni le Linee guida per la gestione dei C.R.A.S.E.
- 6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità di trasferimento delle strutture esistenti attualmente in capo alle Province.
- 7. Le risorse finanziarie per le attività dei C.R.A.S.E. di cui ai commi precedenti, quantificate in un massimo di € 40.000,00, trovano copertura sulla Missione 09 Programma 05 sugli esercizi 2019 e 2020.

Art. 29.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54

- 1. L'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 è sostituito dal seguente: «Art. 2 (Criteri e modalità di inserimento). 1. I criteri e le modalità per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti da fonti di energia rinnovabili (F.E.R.), di qualunque potenza, sono contenuti nelle Linee guida di cui agli allegati A) e C), nonché negli elaborati di cui all'allegato B) della presente legge, formati nel rispetto dell'Intesa stipulata, ai sensi dell'art. 145, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tra Regione, Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla scorta delle indicazioni fornite dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 per la individuazione delle aree e dei siti non idonei.
- 2. Nel caso in cui l'impianto ricada in una zona interessata da più livelli di distanze (buffer) si considera sempre la distanza più restrittiva (buffer maggiore).
- 3. L'Allegato *D*) della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 così come introdotto dalla legge regionale 11 settembre 2017, n. 21 è abrogato.».


Art. 30.

Introduzione dell'art. 2-bis alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 è aggiunto il seguente: «Art. 2-bis (Cumulabilità degli impianti da FER ai fini della verifica di assoggettabilità alla VIA). — 1. Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente e di impedire la frammentazione artificiosa di un progetto di produzione di energia da fonte rinnovabile, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, e/o di considerare un singolo progetto anche in riferimento ad altri progetti appartenenti alla stessa categoria localizzati nel medesimo contesto territoriale ed ambientale, che per l'effetto cumulo determinano il superamento della soglia dimensionale fissata dall'allegato IV - Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'ambito territoriale da considerare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) è definito da una fascia:

Individuata dal raggio di 1 km misurato a partire dal centro per le opere puntuali, elevato a 2,00 km nelle aree non idonee individuate dalla presente legge;

- di 1 km misurato a partire dal perimetro esterno dell'area occupata per le opere areali, elevato a 2 km nelle aree non idonee ai sensi della presente legge;
- di 500 metri dall'asse del tracciato per le opere lineari.
- 2. La sussistenza contemporanea di almeno due delle condizioni di cui al comma 1 comporta la riduzione al 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale riportata nell'allegato IV Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



3. Sono esclusi dall'applicazione del criterio di cumulo i progetti previsti da un piano o programma sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ed approvato ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i progetti per i quali la procedura di verifica di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è integrata dalla VAS.».

Art. 31.

Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 così come modificato dalla legge regionale 10 settembre 2017, n. 21

1. L'art. 5 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 così come modificato dalla legge regionale 10 settembre 2017, n. 21 è abrogato.

Art. 32.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 10 settembre 2017, n. 21.

- 1. L'art. 6 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 10 settembre 2017, n. 21 è sostituito dal seguente articolo: «Art. 6 (Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti eolici e fotovoltaici). 1. Ai fini della sicurezza nonché della tutela territoriale ed ambientale, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 200 kW è consentita nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:
 - a) impianti eolici;
- a.1) devono rispettare le indicazioni riportate nel paragrafo 1.2.2. «Gli impianti di piccola generazione» dell'Appendice A del P.I.E.A.R.;
- a.2) parere paesaggistico favorevole rilasciato dalla Regione sulla compatibilità dell'impianto con l'area interessata, se classificata non idonea dalla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54;
- a.3) devono avere una distanza dagli altri impianti eolici o impianti FER presenti, ovvero autorizzati, non inferiore ad 1 km misurato tra i punti più vicini del perimetro dell'area occupata dall'impianto;
 - b) impianti solari di conversione fotovoltaica;
- b.1) devono rispettare le indicazioni riportate nel paragrafo 2.2.2. «Procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici di microgenerazione» dell'Appendice A del P.I.E.A.R.;
- b.2) parere paesaggistico favorevole rilasciato dalla Regione sulla compatibilità dell'impianto con l'area interessata, se classificata non idonea dalla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54.
- b.3) devono avere una distanza dagli altri impianti fotovoltaici o impianti FER presenti, ovvero autorizzati, non inferiore ad 1 km misurato tra i punti più vicini del perimetro dell'area occupata dall'impianto;
- b.4) devono avere la disponibilità di un suolo la cui estensione sia pari o superiore a 3 volte la superficie del generatore fotovoltaico, attraverso l'asservimento di par-

ticelle catastali contigue, sul quale non potrà essere realizzato altro impianto di produzione di energia da qualunque tipo di fonte rinnovabile.

2. Qualora i progetti di due o più impianti eolici ovvero fotovoltaici siano riconducibili ad un solo soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, ovvero siano riconducibili allo stesso centro decisionale ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o per qualsiasi altra relazione sulla base di univoci elementi che fanno presupporre la costituzione di un'unica centrale eolica ovvero fotovoltaica, si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, saranno assoggettati cumulativamente ad una sola autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nel caso in cui:

abbiano una potenza complessiva superiore a 200 kW;

siano reciprocamente posti rispetto ad altri ad una distanza inferiore ad 1 Km valutata a partire dal centro di ciascun aerogeneratore.

Art. 33.

Abrogazione dell'art. 6-bis della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 introdotto dall'articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2017, n. 21.

1. L'art. 6-*bis* della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 introdotto dall'art. 7 della legge regionale 10 settembre 2017, n. 21 è abrogato.

Art. 34.

Introduzione dell'art. 3-bis nella legge regionale 26 aprile 2012, n. 8

- 1. Nella legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente art. 3-bis:
- «Art. 3-bis (Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione regionale). 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica regionale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1, l'istante è tenuto a presentare, entro e non oltre novanta giorni decorrenti dalla data di conclusione della conferenza di servizi, la documentazione prescritta dall'Appendice A del P.I.E.A.R. per ciascuna tipologia di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili. Per i procedimenti pendenti, il termine di novanta giorni per la produzione documentale di cui al periodo precedente decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. La mancata presentazione della documentazione, necessaria per il rilascio della prescritta autorizzazione regionale, nel termine di cui al comma 1 importerà la rinuncia all'istanza.».



Art. 35.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8

- 1. L'art. 9 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 è sostituito dal seguente:
- «Art. 9 (Oneri istruttori). 1. L'avvio della procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica o della P.A.S. previste dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è subordinata al versamento da parte del richiedente di una quota, quale contributo alle spese generali di istruttoria.
 - 2. Tali oneri istruttori sono calcolati nel modo seguente:
 - a) 1,00 euro /kW per potenze fino ad 1 MW;
 - b) 0,50 euro/kW per le potenze eccedente 1 MW;
- c) 1,00 euro/mc per gli impianti di produzione del biometano e comunque in misura non inferiore ad \in 500,00.
- 3. Il versamento degli oneri istruttori dovrà essere effettuato a favore dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.
- 4. Nel caso gli oneri istruttori così determinati dovessero superare il limite dello 0,03% dell'investimento stabilito dalle Linee Guida nazionali di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, il proponente potrà versare l'importo corrispondente, a condizione che alleghi all'istanza il relativo calcolo con la stima dell'investimento previsto per la costruzione dell'impianto e delle relative opere connesse.
- 5. Sono soggetti al pagamento degli oneri istruttori le richieste di varianti non sostanziali ai progetti autorizzati nella misura del 10 per cento di quelli previsti per il rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e comunque in misura non inferiore ad euro 250. Sono, altresì, soggetti al pagamento degli oneri istruttori nella misura fissa di 250 euro tutte le altre istanze.
- 6. Il mancato versamento degli oneri istruttori a favore dell'amministrazione competente comporta l'improcedibilità dell'istanza. La mancata regolarizzazione del versamento dovuto entro il termine di trenta giorni dalla richiesta importerà la rinuncia all'istanza.».

Art. 36.

Abrogazione dell'art. 9-bis della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, aggiunto dall'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7.

1. L'art. 9-*bis* della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, aggiunto dall'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 è abrogato.

Art. 37.

Modifiche all'art. 14 «Procedimento unico» della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8

- 1. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, è aggiunto il seguente comma:
- «5. Dalla data della comunicazione ai comuni interessati dell'avviso di avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica regionale di cui all'art. 12 del

decreto legislativo n. 387/2003, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire, nonché di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate che nel caso di impianti eolici sono individuate dal perimetro virtuale ottenuto congiungendo le pale degli aerogeneratori esterni, mentre per le altre tipologie di impianti circoscritta dal perimetro esterno dell'impianto, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi i termini previsti dal decreto legislativo n. 28/2011 a partire dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento, salvo il caso in cui la Regione ne disponga per lo stesso fine, per una sola volta, la proroga non superiore ad un anno per sopravvenute esigenze istruttorie e procedimentali relative al rilascio del provvedimento autorizzativo.».

Art. 38.

Modifiche al paragrafo 1.2.1. «Gli impianti di grande generazione» pag. 536 dell'Appendice A del P.I.E.A.R. approvato con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1.

1. Al paragrafo 1.2.1.4. «Requisiti di sicurezza» è introdotta la seguente lettera:

d-ter) distanza minima da strade comunali subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 m.

- 2. Al Paragrafo 1.2.1.5. «Requisiti anemologici» pag. 542 la lettera *l*) è sostituita:
- *l)* il proponente può surrogare la rilevazione sul posto di cui alla lettera *f)*, qualora disponga dei dati anemometrici del sito interessato dal progetto, monitorati e rilevati da altro soggetto non oltre tre anni prima della data di presentazione dell'istanza di autorizzazione.
- 3. Al Paragrafo 1.2.1.6. «La progettazione» pag. 543 le parole:

Per garantire la presenza di corridoi di transito per la fauna oltre che per ridurre l'impatto visivo gli aerogeneratori devono essere disposti in modo tale:


- a) la distanza minima tra gli aerogeneratori sia pari a tre diametri di rotore;
- *b)* la distanza minima tra le file di aerogeneratori sia pari a 6 diametri di rotore.

Per impianti che si sviluppano su file parallele e con macchine disposte in configurazione sfalsata la distanza minima fra le file non può essere inferiore a 3 diametri di rotore (Fig. A - B).

sono sostituite dalle seguenti:

Per garantire adeguate condizioni di funzionalità produttiva, nonché la presenza di corridoi di transito per la fauna oltre che per ridurre l'impatto visivo a causa dell'effetto selva, gli aerogeneratori appartenenti allo stesso impianto, ovvero posti in prossimità di altri impianti di qualunque consistenza, devono essere disposti in modo tale che:

a) la distanza minima tra gli aerogeneratori, misurata a partire dall'estremità delle pale disposte orizzontalmente, sia pari a tre volte il diametro del rotore più grande;



b) la distanza minima tra le file di aerogeneratori, disposti lungo la direzione prevalente del vento, sia pari a 6 volte il diametro del rotore più grande; nel caso gli aerogeneratori siano disposti su file parallele con una configurazione sfalsata, la distanza minima tra le file non può essere inferiore a 3 volte il diametro del rotore più grande.

Art. 39

- Modifiche al paragrafo 1.2.2. dell'Appendice A del P.I.E.A.R. approvato con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1.
- 1. Il paragrafo 1.2.2. dell'Appendice A del PIEAR pagina 275 approvato con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 è sostituito dal seguente:
 - «1.2.2. Gli impianti di piccola generazione.

Ai fini del presente Piano, gli impianti eolici sono classificati di piccola generazione se soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) potenza nominale massima complessiva non superiore a 200 kW;
 - b) numero massimo di 2 aerogeneratori.
 - 1.2.2.1. Impianti di potenza nominale fino a 200 kW.

Per tali impianti si applica la disciplina della P.A.S. Procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e sue successive modificazioni.

- La P.A.S. deve essere presentata al comune territorialmente competente, allegando, la seguente documentazione:
- *a)* Titolo di proprietà o documentazione comprovante la disponibilità dell'area su cui insiste l'impianto e le relative opere di connessione alla rete di distribuzione;
- b) TICA contenente la STMG (soluzione tecnica minima generale) rilasciata dal gestore della rete di distribuzione debitamente accettata, per la connessione dell'impianto;
- c) Relazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - d) Ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;
- *e)* Progetto definitivo dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili;
- *f)* Studio d'Incidenza ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, per tutti gli impianti che ricadono in una fascia pari a 500 metri, esterna ai siti SIC-ZPS;
- g) Eventuali assensi dovuti a specifiche norme di legge che interessano il sito oggetto di intervento;
 - h) Progetto di gestione e manutenzione dell'impianto;
- i) Progetto di dismissione dell'impianto: è indispensabile riportare nel progetto un piano di dismissione dell'impianto che preveda, alla cessazione dell'attività produttiva, le modalità di rimozione della infrastruttura e di tutte le opere principali connesse, lo smaltimento del materiale dimesso ed il ripristino dello stato dei luoghi; il piano dovrà contenere le modalità e la stima dei costi delle operazioni di dismissione, di smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi;

- *j)* Dichiarazione resa da un istituto bancario attestante che l'istante dispone delle risorse economiche e finanziarie occorrenti alla realizzazione dell'impianto;
 - k) Studio acustico del sito su cui è ubicato l'impianto;
- l) Studio anemologico basato su rilevazioni effettuate sul posto per un periodo di un anno, da operatori certificati ovvero accreditati con adeguata strumentazione debitamente certificata e calibrata, per un periodo di almeno un anno.

Sono soggette a P.A.S. gli interventi di manutenzione straordinaria e di rifacimento realizzate sugli impianti eolici esistenti che non comportino variazioni delle dimensioni fisiche, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi e le opere connesse.

Requisiti tecnici minimi per gli impianti

Il progetto deve soddisfare i seguenti requisiti tecnici minimi:

- *a)* Velocità media annua del vento a 25 m dal suolo non inferiore a 5 m/s;
- b) Ore equivalenti di funzionamento dell'aerogeneratore non inferiori a 2.000 (rapporto fra la produzione annua di energia elettrica dell'aerogeneratore espressa in megawattora (M Wh), basata sui dati forniti dallo studio anemometrico, e la potenza nominale dell'aerogeneratore);
- c) Numero massimo di aerogeneratori con sostegno tubolare: 2;
- d) Distanza minima di ogni aerogeneratore dal limite dell'ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della legge regionale n. 23/99 pari a 1.000 metri previa verifica di compatibilità acustica in prossimità delle abitazioni;
- e) Distanza minima da edifici e/o abitazioni subordinata a studi di compatibilità acustica, di Shadow Flickering, di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti. In ogni caso, tale distanza non deve essere inferiore a 300 metri;
- f) Distanza minima da strade statali ed autostrade subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti, in ogni caso tale distanza non deve essere inferiore a 300 metri;
- g) Distanza minima da strade provinciali subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 metri;
- h) Distanza minima dai confini di proprietà subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 metri;
- *i)* Distanza minima da strade comunali subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 metri;
- j) Distanza trasversale minima fra aerogeneratori sia pari a tre volte il diametro del rotore maggiore (per distanza si intende la distanza intercorrente fra le punte delle pale disposte orizzontalmente di due aerogeneratori in direzione ortogonale al vento prevalente) e comunque non inferiore a 300 metri;



- k) Distanza longitudinale minima fra aerogeneratori sia pari a sei volte il diametro del rotore maggiore (per distanza longitudinale si intende la distanza intercorrente fra le punte delle pale disposte orizzontalmente di due aerogeneratori lungo la direzione prevalente del vento);
- *l)* Distanza tale da non interferire con le attività dei centri di osservazioni astronomiche e di rilevazioni di dati spaziali, da verificarsi con specifico studio da allegare al progetto.

Raccomandazioni per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la dismissione degli impianti eolici.

- *a)* Le torri tubolari di sostegno (divieto di utilizzare torri a traliccio e tiranti) debbono essere rivestite con vernici antiriflesso di colori presenti nel paesaggio o neutri, evitando l'apposizione di scritte e/o avvisi pubblicitari.
- b) L'ubicazione dell'impianto deve essere il più vicino possibile al punto di connessione alla rete di conferimento dell'energia in modo tale da ridurre l'impatto degli elettrodotti di collegamento.
- c) Bisogna evitare l'ubicazione degli impianti e delle opere connesse (cavidotti interrati, strade di servizio, sottostazione, ecc.) in prossimità di compluvi e torrenti montani indipendentemente dal loro bacino idraulico, regime e portate, e nei pressi di morfostrutture carsiche quali doline e inghiottitoi.
- *d)* Gli sbancamenti ed i riporti di terreno devono essere contenuti il più possibile ed è necessario prevedere per le opere di contenimento e ripristino l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
- e) Si deve evitare, ove possibile, di localizzare gli aerogeneratori in punti del territorio tali da richiedere necessariamente le segnalazioni di sicurezza del volo a bassa quota rappresentate da colorazioni bianche e rosse e segnali luminosi.
- f) Al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimenti di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni.
- g) Gli oli esausti derivanti dal funzionamento dell'impianto eolico dovranno essere adeguatamente trattati e smaltiti presso il «Consorzio obbligatorio degli oli esausti
- *h)* Il proponente dovrà informare annualmente l'Ufficio regionale competente mediante Raccomandata con AR, della produzione di energia elettrica da parte dell'impianto eolico autorizzato.
- *i)* Alla fine del ciclo produttivo dell'impianto, il soggetto autorizzato è tenuto a dismettere l'impianto secondo il progetto approvato o, in alternativa, l'adeguamento produttivo dello stesso.».

Art. 40.

Modifiche al paragrafo 2.2.2. dell'Appendice A del P.I.E.A.R. approvato con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1.

- 1. Il paragrafo 2.2.2. dell'Appendice A del PIEAR pagina 291 è sostituito dal seguente:
- «2.2.2. Procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici di microgener azione.

Gli impianti di conversione fotovoltaica dell'energia solare sono classificati di «microgenerazione» se soddisfano una delle seguenti condizioni:

- a) integrati e/o parzialmente integrati;
- b) non integrati con potenza nominale massima non superiore a 200 kW;

Per la costruzione, la manutenzione straordinarie ed il rifacimento di tali tipi di impianti, si applica la disciplina della P.A.S. di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 28/2011, e sue successive modificazioni.

Sono soggette a P.A.S. le opere di rifacimento degli impianti fotovoltaici esistenti che non comportino variazioni nelle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi.

Per la costruzione degli impianti di cui alla precedente lettera *a*), se aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i cui componenti non alterino la sagoma degli edifici stessi è sufficiente la semplice comunicazione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 28/2011.

- La P.A.S. deve essere presentata al comune territorialmente competente allegando la seguente documentazione:
- a) titolo di proprietà ovvero documentazione comprovante la disponibilità dell'area su cui insiste l'impianto e le relative opere di connessione alla rete di distribuzione;
- b) TICA contenente la STMG (soluzione tecnica minima generale) debitamente accettata, rilasciata dalla società gestore delle reti di distribuzione;
- c) relazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - d) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;
- *e)* progetto definitivo dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili;
 - f) progetto di gestione e manutenzione dell'impianto;
- g) progetto di dismissione dell'impianto che preveda, alla cessazione dell'attività produttiva, le modalità di rimozione della infrastruttura e di tutte le opere principali connesse, lo smaltimento del materiale dismesso ed il ripristino dello stato dei luoghi; il piano dovrà contenere le modalità e la stima dei costi delle operazioni di dismissione, di smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi;
- h) Elaborato sulla distanza minima dell'impianto dal limite dell'ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della legge regionale n. 23/99 pari a 1.000 metri;
- i) Studio acustico relativo al sito interessato dall'impianto;



- *j)* Elaborato sulla distanza minima dai confini di proprietà non inferiore a 100 metri;
- *k)* Studio d'Incidenza Ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, per tutti gli impianti che ricadono in una fascia pari a 500 metri, esterna ai siti SIC-ZPS;
- *l)* Elaborati contenente i dati e le planimetrie descrittivi del sito, con localizzazione geo referenziata dell'impianto in coordinate piane GAUSS BOAGA Roma 40 fuso est:
- *m)* eventuali assensi dovuti a specifiche norme di legge che interessano il sito oggetto di intervento.
- *n)* dichiarazione resa da un istituto bancario attestante che l'istante dispone delle risorse economiche e finanziarie occorrenti alla realizzazione dell'impianto.».

Art. 41.

Ulteriori modifiche al P.I.E.A.R. approvato con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1

- 1. Al paragrafo 2.2.3. dell'Appendice A del PIEAR pagina 294 le parole «1.000 kWp» sono sostituite dalle parole «200 kW».
- 2. Al paragrafo 2.2.3.7 lett. *c)* dell'Appendice A del PIEAR pagina 299 le parole «.... superiore a 1 MW,» sono sostituite dalle seguenti « di potenza nominale superiore a 200 kW,».
- 3. La tabella 5. «Regime normativo per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili» dell'Appendice A del PIE-AR pagina 326 è abrogata.

Art. 42.

Applicabilità degli articoli 29, 30, 31, 34 e 36

1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 34 e 36 si applicano anche ai procedimenti pendenti.

Art. 43.

Integrazioni all'allegato A della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni.

- 1. I Baffer di cui al punto 1.2 Beni monumentali 1.4 Beni paesaggistici: in riferimento a laghi ed invasi artificiali, fiumi, torrenti e corsi d'acqua, centri urbani, centri storici, 2.4 Rete Natura 2000, così come individuati e definiti nell'Allegato A della legge regionale n. 54/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione esclusivamente nelle aree territoriali visibili dal bene monumentale vincolato se l'impianto FER in progetto non risulta in correlazione visiva con lo stesso bene vincolato da punti di vista privilegiati.
- 2. La Giunta regionale acquisito il parere vincolante del Comitato tecnico paritetico istituito dal protocollo di intesa tra Regione MIBACT-MATTM, ai sensi dell'art. 145, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, elabora le linee guida finalizzate ad una corretta applicazione del principio sancito al comma 1 del presente articolo.

Art. 44.

Abrogazione dell'art. 22 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19

1. L'art. 22 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 è abrogato.

Art. 45.

Modifica all'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28

- 1. Il comma 1 dell'art. 32 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28 è così sostituito:
- «1. Il Commissario ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 prosegue la sua attività fino all'insediamento degli organi del Parco di cui all'art. 3 della presente legge.».

Art. 46.

Strutture socio-sanitarie

1. Le strutture socio-sanitarie operanti sul territorio regionale devono adeguarsi ai requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal manuale approvato con D.G.R. n. 1218/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2020 secondo la tempistica di cui all'art. 15, comma 6 della legge regionale n. 28/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 47.

Norme in materia di graduatorie regionale

- 1. Le graduatorie delle selezioni riservate indette ai sensi dell'art. 4, comma 6 del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, oggetto delle procedure di stabilizzazione, *ex* art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate fino alla conclusione delle procedure stesse.
- 2. I candidati idonei ricompresi nelle graduatorie di cui all'art. 4 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31, relative a selezioni per progressioni verticali indette antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, approvate al 31 dicembre 2010, sono inquadrati fino ad esaurimento delle stesse, nelle graduatorie per le quali hanno concorso, a decorrere dal 1° marzo 2019. I posti resisi liberi, per effetto dei predetti inquadramenti sono soppressi.
- 3. Alla spesa occorrente per le procedure di cui al comma 2, quantificata in euro 66.840,87, corrispondente al differenziale di costo tra le posizioni attualmente ricoperte e quelle oggetto delle progressioni verticali, per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 si farà fronte con lo stanziamento previsto sul bilancio pluriennale 2018-2020, Missione 1, Programma 10.



Art. 48.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9, le parole «Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB - Lavoro e Apprendimento Basilicata» sono soppresse e sostituite con le parole «Agenzia Regionale per il Lavoro e l'Apprendimento Basilicata.».

Art. 49.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9

- 1. Dopo il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9, è inserito il seguente comma 7:
- «7. Rientrano, inoltre, nelle finalità istituzionali dell'Agenzia la programmazione, l'attuazione e la gestione di programmi, progetti, piani ed iniziative derivanti da convenzioni, protocolli d'intesa, accordi di collaborazione, reti, partenariati e strumenti giuridici similari attivati con soggetti pubblici e/o privati e/o misto pubblico privati per lo svolgimento di comuni attività di pubblico interesse nelle materie di competenza istituzionale.».

Art. 50.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9, le parole «e comunque non superiore alla durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato» sono soppresse.

Art. 51.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9

2. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9, le parole «e comunque non superiore alla durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato» sono soppresse.

Art. 52.

Definizione di area attinente ad un parco eolico

- 1. È definita area attinente ad un parco eolico la porzione di territorio delimitato dalla poligonale chiusa e non intrecciata ottenuta collegando tra loro gli aerogeneratori più esterni del parco stesso.
- 2. I progetti di ottimizzazione di un parco eolico, che non comportano un aumento della potenza elettrica complessiva del progetto originario (compresi gli spostamenti di viabilità interna al parco eolico, spostamenti di elettrodotti di servizio, spostamento di aereogeneratori, cambio dell'aereogeneratore, ecc.), previsti all'interno dell'area attinente, come definita al precedente comma 1, sono considerati varianti non sostanziali a condizione che l'area attinente al Parco eolico si riduca e che le aree interessate dalle modifiche siano nella disponibilità del soggetto proponente il parco eolico.

Art. 53.

Disposizioni in materia di Osservatorio dei prezzi nel settore della sanità, in materia di farmacovigilanza e in materia di fascicolo sanitario elettronico nonché in materia di valorizzazione artistico-culturale

- 1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività destinate all'attuazione dei programmi concernenti l'Osservatorio dei prezzi, dei servizi e delle tecnologie nel settore della sanità (OPT), del progetto di realizzazione della Rete regionale degli Acquisti del Servizio Sanitario Regionale, di valutazioni dei piani e dei progetti di adeguamento infrastrutturale delle Aziende sanitarie regionali e delle Strutture sanitarie, nonché delle attività inerenti il progetto di riordino del sistema di formazione continua, i contratti di collaborazione di cui alle determinazioni dirigenziali n. 13A2.2018/D.00211 del 31 luglio 2018, n. 13A2.2018/D.00213 del 31 luglio 2018, n. 13A2.2018/D.00210 del 31 luglio 2018 e n. 13A2.2018/D.00212 del 31 luglio 2018, con scadenza al 31 dicembre 2018 sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.
- 2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 1, quantificata in euro 224.000,00 è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018-2020 per l'esercizio 2019 dalle risorse stanziate sulla Missione 13 Programma 01.
- 3. Al fine dello svolgimento delle attività ricomprese nel programma regionale di farmacovigilanza attiva, garantendo, nel contempo il funzionamento del Centro regionale di farmacovigilanza, in conformità alle deliberazione di Giunta regionale n. 1461/2011 e n. 1893/2011, il contratto di collaborazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 13A2.2018/D.00209 del 31 luglio 2018, con scadenza al 31 dicembre 2018 è prorogato fino al 31 dicembre 2019.
- 4. La spesa relativa alla proroga del contratto di cui al comma 3, quantificata in euro 32.000,00, è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018/2020, per l'esercizio 2019, dalla risorse stanziate dalla Missione 13 Programma 07.
- 5. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività finalizzate alla messa in esercizio del fascicolo sanitario elettronico, i contratti di collaborazione stipulati per tali finalità dall'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo in funzione di coordinamento e supporto operativo alle Aziende del Servizio sanitario regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati al 31 dicembre 2019.
- 6. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 5, quantificati in euro 72.000,00 è assicurata dalle risorse di cui al Fondo sanitario regionale assegnate all'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, a valere sulla Missione 13 Programma 07 del bilancio pluriennale 2018/2020.
- 7. Al fine di assicurare la continuità ed il completamento dei programmi connessi alle attività in materia di valorizzazione artistico-culturale, il contratto di collaborazione stipulato per tali finalità di cui alla determinazione



dirigenziale n. 12A2.2018/D.01645 del 12 luglio 2018, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata fino al 30 giugno 2020.

8. La spesa relativa alla proroga del contratto di cui al precedente comma 1, quantificata nella misura massima di euro 54.900,00, è assicurata, a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018-2020 per l'esercizio 2019, sulla Missione 01 Programma 03.

Art. 54.

Modifiche alla legge regionale n. 11/2014

- 1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 11/2014 è così sostituito: «3. Per le strutture di cui al successivo art. 2, comma 1, le comunicazioni vanno inoltrate al Sindaco del comune territorialmente competente che, entro trenta giorni, provvede, tramite i competenti uffici, ad inoltrarle alle Aziende sanitarie competenti per l'istruttoria e la verifica della documentazione. Le Aziende sanitarie, attraverso le competenti Commissioni tecniche di cui all'art. 7 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, verificano la rispondenza alla norma dei requisiti dichiarati ed inviano il parere al Comune di competenza per la presa d'atto. Il Sindaco, ovvero l'ufficio comunale competente, provvede in merito entro sessanta giorni dal ricevimento del parere.
- 2. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della L.R. n. 11/2014 è aggiunto il seguente comma: «3-bis. Il precedente comma 3 produce effetti anche nei confronti degli studi di cui all'art. 2, comma 1 le cui comunicazioni risultano prodotte ai sensi del successivo art. 7, comma 4. A tal fine il Dipartimento politiche della persona, per il tramite delle Aziende sanitarie competenti, trasferisce la relativa documentazione ai comuni sede degli studi odontoiatrici.

Art. 55.

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell'Amministrazione regionale.

- 1. Al fine di assicurare il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell'Amministrazione regionale e l'accompagnamento per l'accelerazione e l'efficacia delle attività connesse all'attuazione ed alla programmazione FSE 2014-2020, FESR 2014-2020 e FEASR 2014-2010, è prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine di scadenza dei contratti di collaborazione stipulati per tali finalità, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui alle seguenti determinazioni dirigenziali:
- *a)* determinazioni n. 12A2.2016/D.01021 del 20 luglio 2016, n. 12AF.2016/D.01182 del 6 settembre 2016, n. 12AF.2016/D.01781 del 23 dicembre 2016 relative al POR FESR Basilicata 2014/2020;
- *b)* determinazioni n. 12A2.2016/D.01021 del 20 luglio 2016, n. 12AN. 2016/D.01777 del 22 dicembre 2016, n. 12AN. 2016/D.1786 del 29 dicembre 2016, n. 12AN. 2017/D.00770 del 10 maggio 2017 relative al POR FSE Basilicata 2014/2020;

- *c)* determinazioni n. 12A2.2016/D.01021 del 20 luglio 2016, n. 14AI.2016/D.00836 del 19 settembre 2016, n. 14AI.2016/D.01206 del 27 dicembre 2016 relative al PSR Basilicata 2014/2020.
- 2. Agli oneri relativi al comma 1, lettera *a)* quantificati nella misura massima di euro 1.800.126,00 si provvede mediante risorse comunitarie e statali stanziate a valere sulla Missione 01 Programma 11, per l'esercizio 2019 per euro 30.750,00 e per l'esercizio 2020 per euro 1.769.376,00 del bilancio pluriennale 2018-2020.
- 3. Agli oneri relativi al comma 1, lettera *b*), quantificati nella misura massima di euro 1.294.590,00, si provvede mediante risorse comunitarie e statali stanziate a valere sulla Missione 01 Programma 11, per l'esercizio 2020 per euro 881.659,34 e sulla Missione 15 Programma 01 per l'esercizio 2020 per euro 412.930,66 del bilancio pluriennale 2018-2020.
- 4. Agli oneri relativi al comma 1, lettera *c*), quantificati nella misura massima di euro di 1.040.000,00 si provvede mediante risorse comunitarie e statali stanziate a valere sulla Missione 16 Programma 01, per l'esercizio 2019 per euro 500.000,00 e per l'esercizio 2020 per euro 540.000,00 del bilancio pluriennale 2018-2020.

Art. 56.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 31/2010 come modificato dall'art. 42 della legge regionale n. 4/2015.

- 1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31, come modificato dall'art. 42 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 è sostituito dal seguente:
- «2. All'Autorità, in funzione di nucleo di valutazione, sono attribuite le seguenti funzioni:
- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- b) valida la relazione sulla performance a conclusione del ciclo medesimo, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara ed immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- c) verifica il livello di differenziazione delle valutazioni delle performance individuali, con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi e dei relativi premi economici secondo ragionevoli principi di merito, proponendo azioni correttive presso gli enti, ovvero laddove ne sussistano i presupposti, segnalando agli organi competenti eventuali gravi difformità rispetto alle norme e ai contratti di lavoro;
- *d)* propone, sulla base del Sistema di Misurazione e Valutazione definito dalle singole amministrazioni, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei Dirigenti di vertice;



- e) definisce Linee guida relativamente alle metodologie e agli strumenti per la misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali al fine di definire linee di attività omogenee nel sistema regionale nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti;
- *f)* promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità nel rispetto delle norme nazionali vigenti, nonché delle norme di prevenzione dei fenomeni corruttivi, per quanto riferiti al sistema di gestione delle performance, sulla base delle norme nazionali;
- *g)* verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- *h)* propone e coordina iniziative formative da sviluppare all'interno del sistema regionale sulle materie di sua competenza.».
- 2. All'art. 3 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31, come modificato dall'art. 42 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4, sono aggiunti i seguenti commi:
- 2-bis. All'Autorità nelle sue funzioni di Nucleo di valutazione sono attribuite le seguenti funzioni, su mandato del presidente della Giunta:
- *a)* funzioni ispettive interne relativamente a specifiche attività amministrative;
- b) azioni di audit, su proposta dei direttori generali con riferimento a specifici processi amministrativi e sulla base di un piano annuale complessivo;
- *c)* funzioni di analisi di impatto delle politiche pubbliche adottate dal sistema regionale;
- d) azioni di sviluppo della partecipazione dei cittadini, in particolar modo relativamente a sistemi di programmazione e valutazione delle performance degli enti del sistema regionale;
- *e)* analisi comparative degli outcome dei singoli enti del sistema regionale, con altri enti a livello nazionale e internazionale.
- 2-ter. Le funzioni di cui al comma 2-bis, ad esclusione di quelle di cui al punto a), sono svolte sulla base di specifici piani annuali concordati con la Direzione generale Presidenza della Giunta, nell'ambito dei quali vengono definite anche le competenze e le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività medesime.

Art. 57.

Entrata in vigore

- 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 22 novembre 2018

FRANCONI

19R00107

REGIONE SICILIA

LEGGE 22 febbraio 2019, n. 1.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 9 del 26 febbraio 2019)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

— 59 **–**

TITOLO I DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRIBUTARIE

Art. 1.

Accertamento somme in entrata liquidazione coatta amministrativa Sicilcassa S.p.A.

1. L'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni dell'Assessorato regionale dell'economia provvede alla definizione delle partite creditorie con la liquidazione coatta amministrativa di Sicilcassa S.p.A., ivi comprese le azioni per l'accertamento, la riscossione e il versamento in entrata delle somme derivanti dalla predetta procedura, anche nei confronti dei soggetti subentrati a Sicilicassa S.p.A. ovvero nei confronti dei gestori dei fondi pubblici a ciò destinati.

Art. 2.

Agevolazioni al credito in favore delle imprese

- 1. Le risorse di cui alla legge 1° febbraio 1965, n. 60, sono confermate nella titolarità della Regione siciliana che subentra, ai sensi dell'art. 19, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella convenzione in essere stipulata con IRFIS FinSicilia per l'utilizzo delle suddette risorse. L'Assessorato regionale dell'economia stipula atti integrativi della suddetta convenzione per i necessari adeguamenti, al fine di destinare le suddette risorse esclusivamente alle finalità di sostegno e agevolazione del credito, mediante forme di convenzione e compartecipazione con i Confidi ed altri enti pubblici regionali del settore del credito, alle imprese operanti in Sicilia in tutti i settori economici.
- 2. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana. Con il medesimo decreto è individuato il *plafond* da destinare a interventi



per il sostegno alle imprese giovanili, alle *start up*, all'imprenditoria femminile e alle imprese d'innovazione, tra cui quelle che utilizzano la tecnologia *blockchain*, e per lo sviluppo dei processi di industria 4.0 nonché alle imprese vittime di usura o di estorsione e al microcredito.

3. All'art. 4, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, la lettera *b*) è abrogata.

Art. 3.

Esenzioni in materia di tassa automobilistica regionale

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2021, i veicoli nuovi immatricolati nel territorio della Regione, con alimentazione ibrida elettrica/termica di tipo *plug-in*, *full hybrid* e con alimentazione esclusiva a idrogeno, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per i primi tre anni dall'immatricolazione.
- 2. Per i veicoli immatricolati nel 2019 provenienti da altra regione o provincia autonoma l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre dalla data di ingresso nella Regione siciliana ed il termine dell'ultima annualità esente.

Art 4

Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani

- 1. L'art. 57 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, e l'art. 48, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono abrogati.
- 2. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane provvedono alla rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà od inesattezza ovvero all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emettono avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi. L'avviso deve essere notificato al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nel caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
- 3. Sono fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Fondo rotativo per la progettualità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549

1. Le stazioni appaltanti regionali, per i progetti di interesse regionale inseriti nei programmi di spesa comunitari, sono autorizzate ad accedere al fondo rotativo per la progettualità istituito con la legge 28 dicembre 1995, n. 549, presso la Cassa depositi e prestiti.

TITOLO II ABROGAZIONI E MODIFICHE DI NORME

Art. 6.

Abrogazione di norme

- 1. L'art. 2, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
- 2. L'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 è abrogato.

Art. 7.

Modifiche di norme

- 1. L'art. 7 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
- «Art. 7 (Convenzioni con Agenzie fiscali delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli e del Demanio).
- 1. L'Assessorato regionale dell'economia Dipartimento delle finanze e del credito, nell'ambito delle funzioni esercitate, è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Agenzia delle Entrate, con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con l'Agenzia del Demanio.».
- 2. All'art. 13, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo la parola «marittimo» sono soppresse le parole «e idrico».
- 3. Le riserve di cui all'art. 15 della legge regionale n. 8/2018 e successive modifiche ed integrazioni hanno validità anche per il biennio 2019-2020, ad eccezione di quelle previste alle lettere e-bis), e-ter) ed e-quinquies) del comma 6 del medesimo art. 15. All'art. 1, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, la parola «2019» è sostituita dalle parole «2019 e 2020».
- 4. Al comma 3, dell'art. 9, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15, le parole «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle parole «triennio 2017-2019», le parole «1.641 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «1.055 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni».
- 5. All'art. 28, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* le parole «entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole «entro il 31 dicembre 2019»;
- b) dopo le parole «società» aggiungere le parole «Se entro tale data la convenzione non dovesse essere stipulata, il Governo della Regione è autorizzato ad avviare le procedure per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico strategico nelle forme più appropriate che possa essere intestatario della convenzione ministeriale per la riscossione dei tributi e delle imposte nella Regione.».
- 6. All'art. 7, commi 1, 2, 3, 4 e 7 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, rispettivamente, le parole «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle parole «biennio 2019-2020», le parole «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle parole «biennio 2019-2020», le parole «entro il 30 settembre 2017» sono sostituite dalle parole «entro il



- 30 giugno 2019», le parole «per l'anno 2017» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2019» e, infine, le parole «biennio 2017-2018» e «anni 2020-2021» sono sostituite dalle parole «biennio 2019-2020» e «anni 2025-2026».
- 7. Al comma 6, dell'art. 7, della legge regionale n. 8/2017, le parole «triennio 2018-2020» sono sostituite dalle parole «periodo 2018-2022» e le parole «per l'anno 2019 la spesa di 20.000 migliaia di euro, per l'anno 2020 la spesa di 20.000 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2020 la spesa di 20.000 migliaia di euro, per l'anno 2022 la spesa di 20.000 migliaia di euro».

TITOLO III ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 8.

Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie

- 1. Gli interventi individuati nell'allegato 1 parte A della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, negli importi dallo stesso indicati.
- 2. Gli interventi individuati nell'allegato 1 parte B della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, negli importi dallo stesso indicati.
- 3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'art. 10, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, è ridotta, per l'esercizio finanziario 2019, dell'importo di euro 2.222.660,04 (Missione 15, Programma 3, capitolo 314137).
- 4. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni è rideterminata per gli esercizi finanziari 2019-2021 in 39.878 migliaia di euro annui (Missione 15, Programma 3, capitoli 313318 e 313728).
- 5. Per le finalità di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 500 migliaia di euro per il funzionamento della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale (Missione 9, Programma 2, capitolo 442545).
- 6. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della legge regionale n. 27/2016 e successive modifiche e integrazioni è rideterminata, per gli esercizi finanziari 2019-2021, in euro 30.526.432,00 annui (Missione 12, Programma 4, capitoli 183799 e 313727).
- 7. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 3, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è rideterminata, per l'esercizio finanziario 2019, in euro 47.924.228,41 e per le medesime finalità è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021, la spesa annua di euro 47.924.228,41 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147303).
- 8. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 della legge regionale n. 16/2017 è rideterminata, per l'esercizio finanziario 2019, in 12.790 migliaia di euro e per le me-

— 61 –

- desime finalità è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021, la spesa di 12.790 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 147320).
- 9. Per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, la spesa di 8.795 migliaia di euro (Missione 16 Programma 3 capitolo 147326).
- 10. All'art. 2, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, le parole «53.069.153,34 euro per l'esercizio finanziario 2019» sono soppresse.
- 11. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è incrementata per l'esercizio finanziario 2019 di euro 53.069.153,34 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746).
- 12. Per le finalità di cui agli articoli da 12 a 16 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019 (Missione 6, Programma 1, capitolo 473709).
- 13. Al comma 2, dell'art. 2, della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «nell'esercizio finanziario 2018» sono sostituite dalle parole «nell'esercizio finanziario 2019».
- 14. Il comma 7, dell'art. 27, della legge regionale n. 8/2018 è sostituito dal seguente:
- «7. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 6 sono quantificati in euro 1.074.198,77 per l'esercizio finanziario 2019, in euro 1.057.128,41 per l'esercizio finanziario 2020 e in euro 1.037.111,38 per l'esercizio finanziario 2021, così come specificati nella tabella sottostante:

Anno		Interessi	Capitale
2019	euro	551.636,77	522.562,00
2020	euro	534.566,41	522.562,00
2021	euro	514.549,38	522.562,00

Art. 9.

Fondi speciali e tabelle

- 1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'art. 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, sono determinati per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 nelle misure indicate nell'allegata tabella «A».
- 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità sono determinati nell'allegata tabella «G».



Art. 10.

Fondo accantonamento somme derivanti da riduzione di autorizzazioni di spesa

- 1. Nelle more dell'approvazione da parte dello Stato dell'autorizzazione di legge che consenta la ripartizione in trenta esercizi della copertura del disavanzo eccedente le quote di cui al comma 874, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'art. 8 e di cui all'art. 9, comma 2, tabella «G», per un importo complessivo pari ad euro 141.655.710,98 per l'esercizio finanziario 2019, ad euro 79.379.130,66 per l'esercizio finanziario 2020 e ad euro 71.609.771,79 per l'esercizio finanziario 2021, sono accantonate in un apposito fondo in cui sono iscritte le somme corrispondenti alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato 2, per gli importi nello stesso indicati.
- 2. A seguito della entrata in vigore dell'autorizzazione di legge di cui al comma 1 sono ripristinate le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo allegato 2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono apportate al bilancio della Regione le variazioni discendenti dall'applicazione del presente comma.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

Art. 11.

Personale ABU Assessorato beni culturali

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi prestati presso gli uffici dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana i soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzati fino alla data di entrata in vigore della presente legge in tali uffici, transitano in utilizzazione presso gli stessi.

Art. 12.

Rendicontazione iniziative culturali per l'anno 2018

1. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, finanziate per l'anno 2018 possono essere realizzate entro il 30 giugno 2019 e rendicontate entro sessanta giorni da quest'ultima data.

Art. 13.

Recupero e valorizzazione patrimonio culturale immobiliare

1. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana nonché gli enti e gli organismi preposti alla gestione dei siti di cui all'art. 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono autonomamente attivare tutti gli strumenti di partenariato pubblico-privato previ-

— 62 —

- sti dalla legislazione vigente, ivi compreso l'istituto di cui all'art. 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare l'avvio o il completamento di campagne di scavo nonché gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale immobiliare direttamente gestito.
- 2. Annualmente l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana presenta alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana l'elenco dei beni immobili interessati dalla procedura di cui al presente articolo.

Art. 14.

Servizio antincendio boschivo

1. Al fine di garantire la continuità del servizio antincendio boschivo regionale il personale di cui all'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, in ragione dell'elevata esperienza professionale acquisita durante il servizio prestato nel quinquennio 2014-2018 presso le Sale operative provinciali, è mantenuto nelle medesime mansioni senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15.

Attuazione dell'art. 287 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di conduzione impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW

- 1. Il patentino per il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, ai sensi del comma 1, dell'art. 287, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è rilasciato, a seguito di specifica attività formativa con verifica dell'apprendimento, dall'Ispettorato territoriale del lavoro competente in base al luogo di residenza del richiedente.
- 2. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente, da parte dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il rilascio del patentino senza la necessità della formazione di cui al comma 1.
- 3. Il registro dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici è tenuto ed aggiornato presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.
- 4. Le modalità di formazione, il profilo ed i contenuti del percorso formativo, nonché le modalità di svolgimento degli esami per la verifica dell'apprendimento e la composizione della commissione, sono disciplinati con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e l'Assessore regionale per le attività produttive.

Art. 16.

Edifici di enti assistenziali destinati a servizi per anziani

1. Al quarto comma, dell'art. 2, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, le parole «trent'anni» sono sostituite dalle parole «venticinque anni».

Art. 17.

Attività di ricerca relativa al servizio informativo agro-meteorologico

1. All'art. 6, comma 5, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, dopo le parole «di Catania e di Palermo» sono aggiunte le parole «e/o di istituti statali di istruzione secondaria superiore con specifiche competenze ed in possesso di alta qualificazione scientifica nel settore della ricerca agro-metereologica e climatologica».

Art. 18.

- Modifiche all'art. 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, in materia di stabilizzazioni di personale precario.
- 1. Al comma 8, dell'art. 26, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo le parole «autonomie locali» sono aggiunte le parole «e del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative» e dopo le parole «191320» sono aggiunte le parole «e 313319».

Art. 19.

Contributi per le adozioni

- 1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, è aggiunto il seguente:
- «Art. 7-bis (Concorso alle spese per l'inserimento sociale e scolastico delle famiglie adottive). 1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato a concedere contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute dalla famiglia adottiva nei due anni successivi all'adozione in relazione agli adottati per psicologi, logopedisti, pedagogisti e di ogni altra spesa utile all'inserimento sociale e scolastico.».
- 2. Con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro determina i criteri e le modalità attuativi della compartecipazione finanziaria di cui al comma 1, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, nei limiti dello stanziamento annuale.
- 3. Per le finalità di cui all'art. 7-bis della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, come introdotto dal comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 200 migliaia di euro.

Art. 20.

Rendicontazione iniziative per scuole e antichi mestieri delle tradizioni popolari

1. Le iniziative a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, possono essere realizzate e rendicontate entro il 30 giugno 2019.

Art. 21.

Riserva in favore delle unioni di Comuni

1. All'art. 19 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, le parole «l'esercizio finanziario 2018» sono sostituite dalle parole «gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020» e le parole «trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2018» sono sostituite dalle parole «trasferimenti regionali di parte corrente per gli anni 2018, 2019 e 2020».

Art. 22.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, in materia di stabilizzazione di personale precario.

- 1. All'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 6, dopo le parole «soggetti assunti» sono aggiunte le parole «Per le stabilizzazioni avviate in forza dell'art. 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e concluse alla data del 31 dicembre 2017, il contributo di cui al presente comma non può superare il 5 per cento della somma assegnata agli altri enti.»;
- *b)* al comma 21, dopo le parole «di cui all'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24,» sono aggiunte le parole «e di cui all'art. 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».
- 2. Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/2016 e di cui all'art. 26, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, sono da intendersi relative a procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all'esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo art. 26.
- 3. Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.



Art. 23.

Disposizioni in materia di personale precario

- 1. Il comma 18, dell'art. 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, è sostituito dai seguenti:
- «18. I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che prestano servizio presso gli enti in dissesto, gli enti deficitari con piano di riequilibrio già approvato dall'organo conciliare, i liberi consorzi comunali e le città metropolitane alla data del 31 dicembre 2018, inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, che ne facciano richiesta entro il 30 giugno 2019 all'Amministrazione in cui prestano servizio e ai competenti dipartimenti regionali delle autonomie locali o del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative che ne attestano rispettivamente i costi relativi al trattamento economico fondamentale complessivo e agli oneri riflessi e l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 al 31 dicembre 2015, transitano in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A.

18-bis. Entro centottanta giorni dal termine di cui al comma 18 la Resais S.p.A. conclude le procedure per la presa in carico dei dipendenti transitati.».

- 2. Alle istanze già pervenute alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli stessi termini e le medesime procedure del presente articolo.
- 3. Le procedure di transito speciale di cui al presente articolo sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato previo espletamento delle procedure di cui al comma 6, dell'art. 26, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015. Il personale assunto ai sensi del presente comma è utilizzato prioritariamente presso gli enti di originaria provenienza e conserva il diritto alla riserva di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche e integrazioni, nell'ipotesi di avvio delle procedure di stabilizzazione da parte degli enti di originaria assegnazione ai sensi della medesima disciplina.

Art. 24.

Disposizioni in materia di demanio marittimo

- 1. All'art. 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, come modificato dall'art. 20 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
- «1-ter. Fino al completamento della procedura di cui all'art. 4, comma 3, e nelle more del recepimento delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 675 a 684, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è consentito all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il rilascio di

nuove concessioni demaniali marittime con validità sino al 31 dicembre 2020 mediante procedure di evidenza pubblica. Tali concessioni, ove risultassero in contrasto con il piano di utilizzo del demanio marittimo successivamente approvato, sono adeguate alle previsioni dello stesso entro il termine di novanta giorni dalla sua approvazione, previa comunicazione al concessionario. Le concessioni che non possono essere adeguate sono revocate.»;

b) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-quater. Compatibilmente con le esigenze di pubblico uso, nelle more dell'approvazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo di cui al comma 3 dell'art. 4, è altresì consentito il rilascio di autorizzazioni di durata breve, attraverso procedure amministrative semplificate, per l'occupazione e l'uso di limitate porzioni di aree demaniali marittime e di specchi acquei, comunque non superiori a complessivi metri quadrati mille, e per un periodo massimo di novanta giorni, non prorogabili e non riproponibili nello stesso anno solare, allo scopo di svolgere attività turistico ricreative, commerciali o sportive, anche attraverso la collocazione di manufatti, purché precari e facilmente amovibili. Al concessionario è fatto obbligo di garantire, all'interno dell'area in concessione, idonei spazi per l'accesso degli animali di affezione.»

2. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di presentazione delle richieste e le relative procedure amministrative finalizzate al rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1-quater, dell'art. 1, della legge regionale n. 15/2005, come introdotto dal comma 1, con la previsione che, nel caso di più richieste di concessione provenienti da più soggetti e relative ad una medesima porzione di area demaniale marittima o di specchio acqueo, l'Assessorato del territorio e ambiente proceda al rilascio della concessione attraverso la pubblicazione di bandi pubblici sentiti i comuni territorialmente interessati.

Art. 25.

Agevolazioni in favore di strutture marina resort e dedicate alla nautica da diporto

- 1. Ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le prestazioni delle strutture di *marina resort* sono assimilate a quelle delle strutture ricettive all'aria aperta e pertanto sono soggette all'applicazione del tributo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, nella medesima misura come determinata ai sensi della tabella A, parte III, n. 120, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.
- 2. Le strutture dedicate alla nautica da diporto, che rientrano nella categoria degli imbullonati ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono escluse dal calcolo della rendita catastale. La disposizione di cui al presente comma non comporta minori entrate per il bilancio della Regione.



Art. 26.

Fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti

- 1. All'art. 49, comma 27, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, le parole «dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «dicembre 2018».
- 2. L'art. 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, è soppresso.

Art. 27.

Contingentamento fuoriuscita dipendenti

1. Al comma 7, dell'art. 52, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo le parole «entro un anno» sono aggiunte le parole «ovvero, previo consenso dell'interessato, entro due anni».

Art. 28.

Modifiche di norme in materia di Consiglio di amministrazione degli Ersu

- 1. Alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'art. 10 è sostituito dal seguente:
- «Art. 10 (*Consiglio di amministrazione*). 1. Il Consiglio di amministrazione di ciascun ente dura in carica quattro anni dal provvedimento di nomina. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale ed è composto da:
- *a)* il Presidente, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentito il rettore dell'Università di riferimento con i requisiti previsti dall'art. 9;
- *b)* un rappresentante eletto fra i professori universitari di ruolo ed i ricercatori;
- c) tre rappresentanti eletti fra gli studenti universitari, che non si trovino oltre il secondo anno fuori corso, e gli studenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 2, comma 2. In caso di dimissioni, decadenza o perdita dei requisiti di elettorato passivo, i componenti che integrano il Consiglio di amministrazione restano in carica per il periodo di vigenza dell'organo. Le elezioni, per la formazione degli organi di natura elettiva previsti dalla presente legge, competono al rettore dell'Università di riferimento, d'intesa con l'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale.»;
 - b) all'art. 11, comma 1, la lettera c) è soppressa;
- *c)* all'art. 12, al comma 1, le parole «tre suoi componenti» sono sostituite dalle parole «un suo componente».

Art. 29.

Installazione punti di ricarica elettrica

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari delle concessioni degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, ubicati nelle autostrade o nei raccordi autostradali del territorio siciliano, sono tenuti ad istallare in appositi spazi dedicati

— 65 -

apparecchiature per la ricarica di auto elettriche a corrente continua «FAST DC» di potenza elevata con un voltaggio non inferiore a 30 KW.

Art. 30.

Organo di controllo CIAPI

- 1. L'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
- «Art. 5 (Organo di revisione). 1. Il collegio dei revisori è sostituito da un revisore unico, scelto mediante estrazione a sorte tra i soggetti residenti in Sicilia iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta.
- 2. Al fine della scelta del revisore unico, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, entro il termine di due mesi antecedenti la scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito istituzionale del medesimo Assessorato nonché in quello dell'ente.».

Art. 31.

Stabilizzazione personale sanità penitenziaria

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 75, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, al fine di non disperdere le professionalità già riconosciute dalla legge 9 ottobre 1970, n. 740 e successive modifiche ed integrazioni, per garantire un qualificato ed adeguato servizio di assistenza ai detenuti, tutto il personale di sanità penitenziaria trasferito ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, ed ancora in servizio senza soluzione di continuità alla data del 31 dicembre 2018 viene inquadrato secondo modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la salute entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge n. 740/1970 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di compatibilità con altri incarichi per tutto il personale medico (medici incaricati ai sensi della legge n. 740/1970, medici SIAS ai sensi dell'art. 51 della legge n. 740/1970, medici specialisti titolari di branca specialistica convenzionata ai sensi dell'art. 52 della legge n. 740/1970), con l'istituzione di un ruolo ad esaurimento fino ai raggiunti limiti di età previsti dalla legge n. 740/1970 in atto vigenti.
- 2. Le aziende sanitarie provinciali sono autorizzate ad avviare, entro centottanta giorni precedenti la scadenza dei contratti, selezioni pubbliche per l'immissione in ruolo del personale sanitario infermieristico di cui alla legge n. 740/1970, in essere alla data del 28 febbraio 2015 ed ancora esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, e trasferito a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia alle aziende sanitarie provinciali della Regione.

Art. 32.

Modifiche di norme in materia di attività produttive

- 1. All'art. 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* al comma 3, dopo le parole «dei componenti degli organi di amministrazione» sono aggiunte le parole «degli enti pubblici non economici»;
- *b)* al comma 4, dopo le parole «il numero massimo di» è soppressa la parola «tre».
- 2. Il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio e del rendiconto consolidato della Regione.
- 3. All'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) trasferire in concessione d'uso, nelle more dell'individuazione dei gestori unici del Servizio idrico integrato da parte delle Assemblee territoriali idriche della Regione e per la celere attuazione dell'art. 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione alle società di scopo a prevalente capitale pubblico che in atto garantiscono la gestione dei predetti impianti nei territori di propria competenza e ciò fino al definitivo subentro dei competenti gestori unici. In assenza delle predette società di scopo, i commissari liquidatori possono trasferire in concessione d'uso temporaneo gli impianti idrici, fognari e depurativi di proprietà dei consorzi per le Aree di sviluppo industriale in liquidazione, al Comune che risulti maggior utilizzatore del relativo impianto. Eventuali quote di ammortamento residue per spese di investimento effettuate da parte dei concessionari temporanei di cui alla presente disposizione, preventivamente autorizzate dal consorzio proprietario, sono riconosciute, all'atto del definitivo subentro, dal gestore unico del servizio idrico integrato.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, al fine di scongiurare effetti potenzialmente pregiudizievoli per il patrimonio dei consorzi ASI in liquidazione, il dipartimento regionale delle attività produttive è autorizzato a provvedere alla liquidazione, nei limiti dello stanziamento annuale, delle spese urgenti e indifferibili delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI, per le quali sia stato debitamente documentato da parte del commissario liquidatore il rischio di un grave e imminente pregiudizio.»;

c) dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:

«9-quater. Nell'ambito delle procedure di liquidazione di cui al comma 9, fermo restando il ricorso a procedure ad evidenza pubblica sulla scorta dei valori di stima determinati dal competente Ufficio del Genio civile, la stipula dei contratti di vendita dei beni immobili utilizzati, in forza di regolare contratto, per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, è subordinata alla condizione sospensiva che i conduttori non presentino, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, richiesta di acquisto alle medesime condizioni, purché garantiscano il mantenimento dei servizi medesimi agli stessi prezzi, patti e condizioni per un periodo corrispondente al residuo periodo contrattuale, e che siano in regola con gli adempimenti degli oneri contrattuali.

9-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 9-quater si applicano, altresì, agli immobili appartenenti al patrimonio dei consorzi ASI in liquidazione e non strumentali utilizzati per insediamenti di attività produttive.».

Art. 33.

Utilizzo personale per attività di controllo patrimonio faunistico

1. Al comma 4, dell'art. 1, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 18, dopo le parole «legge 11 febbraio 1992, n. 157» sono aggiunte le parole «e all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

Art. 34.

Orchestra del Mediterraneo

- 1. Alla legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'art. 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La Fondazione Federico II ha, altresì, la finalità di diffondere l'arte musicale dell'area del Mediterraneo, anche attraverso la valorizzazione delle relative tradizioni storiche e culturali.»;
- b) al comma 1, dell'art. 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
- «d-bis) la collaborazione con enti e fondazioni musicali aventi sede nel territorio della Regione per la promozione di iniziative, manifestazioni ed eventi in ambito artistico e musicale da realizzare anche con enti ed istituzioni musicali operanti nei paesi del Mediterraneo.»;
 - c) all'art. 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
- «2-bis. Lo statuto deve, inoltre, prevedere l'istituzione di un Comitato scientifico composto da tre membri scelti tra i rappresentanti del mondo della cultura e dell'arte aventi specifiche competenze nell'ambito dell'arte musicale. I componenti del suddetto Comitato, nominati dal Presidente della Fondazione pro tempore, svolgono la loro attività a titolo gratuito.».
- 2. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 35.

Modifiche di norme in materia di cooperative e imprese agricole

- 1. Alla legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'art. 7 è soppresso;



- *b)* all'art. 10, comma 4, le parole «1.000 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «671 migliaia di euro»;
- c) all'art. 28, comma 1, le parole «3.000 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «2.909 migliaia di euro»;
 - d) il comma 2 dell'art. 28 è soppresso.
- 2. Alla lettera *a*), del comma 6, dell'art. 17, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «4.000 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «3.000 migliaia di euro».

Art. 36.

Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi

- 1. Al fine della tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, le istanze volte al rilascio di titoli endoprocedimentali sono corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 2. L'amministrazione, al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
- 3. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'*iter* amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'*iter* attivato.

Art. 37.

Attività di turismo rurale nei parchi regionali

1. Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consigli dei parchi naturalistici regionali disciplinano, con il regolamento del parco, le attività di turismo rurale, agriturismo e *bed and breakfast* ammissibili all'interno del parco medesimo, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolare di quelli igienico-sanitari e a tutela dell'ambiente.

Art. 38.

Interpretazione autentica dell'art. 62 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8

1. Il comma 1, dell'art. 62, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, si interpreta nel senso che il patrimonio immobiliare da trasferire all'Agenzia comunale di cui al medesimo art. 62 è costituito dalle aree degradate individuate e delimitate nei 7 piani di risanamento ed il relativo trasferimento è effettuato a titolo gratuito.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39.

Effetti della manovra e copertura finanziaria

- 1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.
- 2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 40.

Entrata in vigore

- 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
- 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 febbraio 2019

MUSUMECI

Assessore regionale per l'economia Armao

(Omissis).

19R00145

LEGGE 22 febbraio 2019, n. 2.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 9 del 26 febbraio 2019 (n. 12).

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. In applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della regione per gli eserci-





zi finanziari 2019, 2020 e 2021 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (allegato 2).

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. In applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione siciliana per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 in conformità allo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (allegato 4).

Art. 3.

Allegati

- 1. Sono approvati i seguenti allegati:
 - a) la nota integrativa (allegato 1);
- *b)* il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
- c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3):
- *d)* il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
- *e)* i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5/a-b);
- f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);
- g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
- *h)* il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);
- *i)* il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9/a-b-c);
- *j)* il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10);
- *k)* l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);
- *l)* il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 12);
- m) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);
- *n)* l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14).

Art. 4.

Totale generale del bilancio triennale

- 1. È approvato in 21.389.602.892,33 euro in termini di competenza ed in 17.008.812.923,06 euro in termini di cassa il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2019.
- 2. È approvato in 19.493.186.865,39 euro in termini di competenza il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020.
- 3. È approvato in 18.806.474.597,09 euro in termini di competenza il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021.

Art. 5.

Entrata in vigore

- 1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Uf-ficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2019
- 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 22 febbraio 2019

MUSUMECI

L'assessore regionale per l'economia: Armao

(Omissis).

19R00146

DECRETO PRESIDENZIALE 7 dicembre 2018, n. 31.

Regolamento relativo ai percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 10 del 1º marzo 2019)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1979 «Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale»;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 «Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro dipendenze della Regione siciliana»;



Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 «Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva n. 2006/100/CE che adegua sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 «Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione dell'art. 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12 «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

Vista la legge regionale 21 aprile 2016, n. 7 «Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale» e in particolare l'art. 5;

Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 «Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie», ed in particolare l'art. 30 «Repertorio delle qualificazioni della Regione»;

Visto il decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016, unitamente agli allegati, di approvazione del repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana denominato repertorio delle qualificazioni, quale contributo al piano nazionale delle qualificazioni regionali di cui al decreto 30 giugno 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed in coerenza con il Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29 «Sistema di certificazione regionale»;

Considerato che l'art. 5 della citata legge regionale 21 aprile 2016, n. 7, prevede l'adozione della disciplina di attuazione delle previsioni della stessa, con particolare riferimento alla ricognizione degli standard formativi di cui all'art. 3, comma 2, ed alle modalità per l'istituzione, il funzionamento, il mantenimento, l'iscrizione e la cancellazione dei singoli, del repertorio telematico di cui all'art. 4;

Visto il parere n. 278/2018, reso nell'adunanza dell'11 settembre 2018 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (numero affare 00088/2018);

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 409 del 24 ottobre 2018 e n. 436 del 6 novembre 2018;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale d'intesa con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Standard formativi per il conseguimento delle qualifiche

- 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7, i percorsi formativi per il conseguimento delle qualifiche della subacquea industriale che siano stati preventivamente autorizzati e svolti da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione e sottoposti alla relativa vigilanza, sono soggetti ai requisiti minimi previsti dalla didattica internazionale dell'*International Diving School Association* (IDSA) con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua.
- 2. I requisiti didattici di cui al comma 1 sono riconosciuti ed applicati secondo quanto indicato dall'Allegato 1, arte I, per come determinati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 3. In caso di modifica degli standard indicati ai commi precedenti con regolamento si procede all'aggiornamento delle previsioni relative agli standard minimi per il conseguimento delle qualifiche con effetto a valere sui percorsi approvati ed avviati dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso e ferma restando la validità dei titoli conseguiti secondo la disciplina vigente al tempo del loro rilascio.
- 4. Al fine di agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, gli istituti pubblici ed i centri di formazione professionali accreditati rilasciano apposito «Supplemento al Certificato Europass» di cui all'art. 9 della decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, con evidenza della sottoposizione dei percorsi formativi svolti alle previsioni di cui alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 7.

Art. 2.

Istituzione del Repertorio telematico

- 1. È istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative il Repertorio telematico di cui all'art. 4 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7 con la funzione di agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro con riferimento alle attività professionali correlate alle qualifiche formative della subacquea industriale, come definite dall'art. 2 della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7.
- 2. Entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative individua, nell'ambito della struttura di pertinenza il servizio e l'unità operativa competenti per l'implementazione e la gestione del Repertorio telematico. Nell'ambito del detto provvedimento dirigenziale si procederà altresì all'assegnazione delle eventuali risorse strumentali nonché alle indicazioni per l'attivazione del sito internet dedicato che dovrà essere tempestivamente ed opportunamente reso accessibile e pubblicizzato mediante collegamenti telematici sulla homepage PIR della Regione e sulla pagina del Dipartimento.
- 3. Entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale di cui al comma 2 il sito internet dovrà risultare attivo ed accessibile e si dovrà dare avvio alla ricezione ed all'istruttoria delle istanze di iscrizione.

Art. 3.

Caratteristiche del Repertorio

- 1. Il Repertorio avrà forma esclusivamente telematica. È ammesso il ricorso a documentazione cartacea, per i procedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione delle posizioni individuali. Il ricorso a documentazione cartacea è meramente facoltativo, restando la possibilità da parte dell'utente, e previe le opportune verifiche da parte dell'Ufficio competente, di aggiornare i dati direttamente in via telematica.
- 2. Visto il carattere telematico del Repertorio, ogni iscrizione, cancellazione o variazione di posizione o dei dati riportati prenderà vigore soltanto a far data dalla pubblicazione dei dati aggiornati sul sito internet del Repertorio.
- 3. Il sito intemet del Repertorio dovrà essere strutturato secondo le previsioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative linee-guida per l'accessibilità delle informazioni.
- 4. Il sito internet del Repertorio contiene un data-base di libera consultazione anche in formato anonimo sulle singole posizioni individuali, nonché apposite sezioni relative alle modalità per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione e la relativa modulistica, alla disciplina applicabile, agli standard formativi di riferimento.

— 70 **–**

- 5. Il sito internet sarà realizzato nell'interezza dei suoi contenuti in lingua italiana. Entro il termine inderogabile di 180 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale della Regione siciliana, i descrittori del data-base, gli strumenti di ricerca ed una sintesi della disciplina applicabile e delle modalità di consultazione, iscrizione, aggiornamento e cancellazione delle posizioni individuali sono pubblicati e aggiornati anche in lingua inglese.
- 6. Al fine di assicurare la continuità del servizio e la tutela del *data-base* il Servizio competente procede ad assicurare il *backup* dei dati mediante utilizzo del *server cloud* dell'Amministrazione regionale.

Art. 4.

Iscrizione al Repertorio

- 1. L'iscrizione al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all'ufficio competente di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento.
- 2. La domanda di iscrizione dovrà essere sottoposta in carta libera esclusivamente sul modello cartaceo e/o telematico predisposto ed approvato con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall'art. 2, comma 2, del presente regolamento.
- 3. La domanda di iscrizione dovrà contenere apposita informativa ed autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Il mancato rilascio da parte dell'istante dell'autorizzazione comporta la reiezione dell'istanza per impossibilità a dar seguito al procedimento.
- 4. Le modalità e i contenuti della domanda di iscrizione saranno disposti con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall'art. 2, comma 2, del presente regolamento.
- 5. Per l'iscrizione gli interessati dovranno procedere al versamento dei diritti di rilascio della card. Le modalità di versamento ed i relativi importi saranno definiti con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall'art. 2, comma 2, del presente regolamento.

Art. 5.

Istruttoria delle istanze

- 1. L'ufficio competente, acquisita l'istanza di iscrizione, variazione o cancellazione, procede alla verifica della regolarità e completezza della stessa.
- 2. Se la documentazione allegata all'istanza è incompleta, l'ufficio fornisce tempestivamente comunicazione all'istante che deve, entro il termine di 30 giorni dalla ri-



cezione della comunicazione, procedere all'integrazione della stessa. In caso d'inadempienza da parte dell'istante la relativa domanda sarà respinta.

- 3. L'ufficio competente, se accerta che la documentazione sottoposta è falsa procede alla reiezione della domanda o, nel caso di un soggetto già iscritto al Repertorio, alla cancellazione della relativa posizione, dandone tempestiva comunicazione all'interessato e salva l'attivazione dei procedimenti obbligatori previsti dalla vigente disciplina.
- 4. In esito all'istruttoria positiva dell'istanza di iscrizione l'ufficio competente provvede, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza e salvi i casi di cui al comma 3, all'iscrizione della posizione nel Repertorio telematico, all'attribuzione del numero progressivo individuale d'iscrizione ed al contestuale rilascio della card nominativa.

Art. 6.

Domanda di variazione della posizione

- 1. La variazione della posizione e dei dati riportati per i soggetti già iscritti al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all'ufficio competente di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento.
- 2. La domanda di variazione dovrà essere sottoposta in carta libera esclusivamente sul modello cartaceo e/o telematico predisposto ed approvato con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall'art. 2, comma 2, del presente regolamento.
- 3. Nel caso di variazione relativa al livello di qualificazione alla domanda dovranno essere allegati i documenti attestanti il nuovo livello di qualificazione conseguito.
- 4. Nei casi di variazione il numero progressivo individuale di iscrizione al Repertorio rimane quello attribuito in sede di iscrizione.
- 5. Nei casi di cui al comma 3 la card già emessa dovrà essere restituita contestualmente alla presentazione della domanda e verrà sostituita da nuova card aggiornata recante il nuovo livello di qualificazione conseguito, fermo restando il numero progressivo individuale di iscrizione al Repertorio attribuito in sede di iscrizione.
- 6. Il versamento dei diritti di rilascio nei casi di variazione è dovuto solo nelle ipotesi di cui al comma 5.

Art. 7.

Cancellazione dal Repertorio

- 1. La cancellazione delle posizioni individuali dal Repertorio avviene su base volontaria ovvero d'ufficio.
- 2. La cancellazione volontaria della posizione e dei dati riportati per i soggetti già iscritti al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all'ufficio competente di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento.

— 71 -

- 3. La cancellazione delle posizioni viene operata d'ufficio nei casi di cui venga rilevata l'irregolarità della documentazione ovvero in qualunque altro caso previsto dalla legge.
- 4. Nel caso di cancellazione il Repertorio segnalerà in corrispondenza del numero progressivo individuale di iscrizione l'avvenuta cancellazione ed i dati individuali del soggetto cancellato verranno rimossi.
- 5. Per la cancellazione della posizione non è richiesto il versamento di diritti.

Art. 8.

Card

- 1. All'atto dell'iscrizione al Repertorio è rilasciata una card nominativa, recante il numero progressivo individuale di iscrizione, corredata dai dati personali di identificazione (nome, cognome, data e luogo di nascita), della fotografia dell'interessato e del livello di qualificazione conseguito a norma dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7.
- 2. Le caratteristiche fisiche e grafiche della card, che dovranno assicurare la non alterabilità, la durabilità e la non riproducibilità della stessa, e che dovrà riportare la dicitura «Regione siciliana Repertorio telematico operatori della subacquea industriale» saranno definite con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 45 giorni dalla data indicata dall'art. 2, comma 2, del presente regolamento.
- 3. In caso di smarrimento o distruzione della card l'iscritto al Repertorio dovrà sottoporre al competente ufficio richiesta di emissione di duplicato, previo versamento dei diritti di rilascio di cui all'art. 4, comma 5, del presente regolamento.

Art. 9.

Diritti di rilascio

1. Il Ragioniere generale della Regione, con proprio provvedimento, procede all'attivazione di apposito capitolo di entrata nel bilancio della Regione cui afferiranno le risorse per i diritti di rilascio delle card di cui all'articolo 4, comma 5, del presente regolamento.

Art. 10.

Coordinamento con il Repertorio delle qualificazioni e database comunitario

1. Con successivo decreto dell'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale si provvederà entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento all'aggiornamento del Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana, di cui all'art. 30 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, attraverso l'inserimento fra i profili di «Formazione normata» delle tre qualifiche

professionali di cui alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 7, come disciplinate dall'allegato 1 al presente regolamento e con indicazione della relativa disciplina di riferimento in coerenza con quanto sarà previsto nel decreto del Presidente e nei successivi atti normativi attuativi della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29:

- a) «inshore diver»;
- b) «top up offshore air diver»;
- c) «altofondalista offshore sat diver».
- 2. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative, provvede entro il termine di 30 giorni all'adozione degli adempimenti necessari anche nei confronti dei competenti uffici ed organismi dello Stato per l'inserimento delle qualificazioni di cui al presente regolamento nel database tenuto dalla Commissione europea e pubblicato sul relativo sito internet per agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.

Art. 11.

Norme finali

1. Il presente regolamento, unitamente all'allegato di cui all'art. 1, che ne fa parte integrante, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 dicembre 2018

MUSUMECI

Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro IPPOLITO

Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale LAGALLA

19R00144

LEONARDO CIRCELLI, redattore

Delia Chiara, vice redattore

(WI-GU-2019-GUG-022) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 00198 Roma ☎ 06-8549866
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Vendita Gazzetta Ufficiale Via Salaria, 691 00138 Roma fax: 06-8508-3466

e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CALLET IA OF TOTAL TARTE T (TO GIOTALTA)			
		CANONE DI ABI	BON	<u>AMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale - semestrale	€	438,00 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale - semestrale	€	68,00 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale - semestrale	€	168,00 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale - semestrale	€	65,00 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale - semestrale	€	167,00 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383.93)*	- annuale	€	819.00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

(di cui spese di spedizione € 191,46)*

€ 56,00

55,46

- semestrale € 431,00

- annuale

- semestrale

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6.00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*- annuale€302,47(di cui spese di spedizione € 74,42)*- semestrale€166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* (di cui spese di spedizione € 20,95)*

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

^{*} tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.






oist of the control o







€ 5,00